


Svolgimento del processo

1. Lo svolgimento del giudizio di primo grado

Procedendo nei confronti di de Cartier de Marchienne Louis, nato a Turnhout (Belgio) il 26 settembre 1921, di nazionalità e di cittadinanze belghe, elettivamente domiciliato presso l'avv. Cesare Zaccone, con studio in Torino, e di Schmidheiny Stephan, nato a Heerbrugg (Svizzera) il 29 ottobre 1947, di nazionalità e di cittadinanza svizzere, elettivamente domiciliato presso l'avv. Astolfo Di Amato, con studio in Roma, il P.M. presso il Tribunale di Torino presentava al G.U.P. in sede richiesta di disporre il rinvio a giudizio di entrambi in ordine al reato di cui all'art. 437 I e II comma c.p. e in ordine al reato di cui all'art. 434 I e II comma c.p., meglio specificati sotto le lettere a) e b) nel capo di imputazione che è trascritto in epigrafe. Le due imputazioni ascritte ai prevenuti fanno ora riferimento, come si deduce dalla lettura della versione conseguente alla modificazione che ha successivamente apportato il P.M. nell'udienza dibattimentale del giorno 20.12.2010, quanto al *locus commissi delicti*, ai siti di Cavagnolo, di Casale Monferrato, di Napoli (Bagnoli) e di Rubiera e, quanto al *tempus commissi delicti*, ad un lungo arco di anni; e precisamente indicano il *dies a quo* dei fatti contestati nel giorno 27 giugno 1966, mentre non specificano il termine finale sul tacito presupposto, come avrebbe poi chiarito il P.G. nel corso di questo giudizio di appello nell'udienza del 15.03.2013, che i fatti integranti i reati fino ad ora non siano ancora cessati.

Il G.U.P. che era stato investito della richiesta di rinvio a giudizio, a conclusione dell'udienza preliminare, pronunciava in data 22.07.2009, nei confronti di entrambi gli imputati, decreto che disponeva il giudizio innanzi al Tribunale di Torino in composizione collegiale in ordine ai reati che erano a costoro addebitati, fissando a tal fine l'udienza del giorno 10.12.2009. Dava atto, nella circostanza, della costituzione di numerose parti civili nei confronti degli imputati anzidetti. In seguito, ad istanza



delle parti civili costituite, e su conforme autorizzazione del presidente del Tribunale, venivano citate in giudizio innanzi al Tribunale adito per l'udienza che si sarebbe celebrata nel giorno prima indicato le società di diritto elvetico *Anova Holding AG*, *Becon AG* e *Amindus Holding AG*, quali responsabili civili per i fatti che il capo di imputazione sosteneva essere stati commessi dallo Schmidheiny, e la società belga *Etex Group SA*, quale responsabile civile per i fatti di cui era chiamato a rispondere il de Cartier.

Nella prima udienza gli imputati non comparivano e venivano pertanto dichiarati contumaci. Inoltre non si costituiva in giudizio la responsabile civile *Anova Holding AG*. Si costituivano invece le altre società nei confronti delle quali le parti civili avevano presentato richiesta che venisse pronunciata condanna, nella qualità di responsabili civili per i fatti commissivi ed omissivi contestati agli imputati, al risarcimento dei danni che assumevano di avere subito, previa declaratoria della responsabilità penale dei due prevenuti in ordine ai reati a loro ascritti.



Il successivo dibattimento si svolgeva regolarmente nella perdurante contumacia degli imputati e si protraeva per sessantasei udienze durante le quali venivano prima ammesse e poi assunte molteplici attività di istruzione probatoria, i cui risultati saranno partitamente vagliati nella motivazione che segue. Nel corso del giudizio, il collegio rigettava delle eccezioni di difetto di giurisdizione, di incompetenza per territorio, di legittimità costituzionale e di nullità, nel merito delle quali, per un'esigenza di brevità, conviene rinviare alla trattazione analitica che è in seguito ad esse dedicata. Al termine dell'istruttoria dibattimentale e della successiva discussione, il Giudice adito, infine, pronunciava sentenza in data 13.02.2012, della quale dava lettura alle parti.

Con tale decisione il Tribunale precedente dichiarava de Cartier de Marchienne Louis e Schmidheiny Stephan colpevoli dei reati loro contestati al capo a) della rubrica, relativamente ai fatti successivi al 13 agosto 1999, e colpevoli dei reati contestati al capo b) della rubrica, commessi, in Cavagnolo e Casale


Monferrato, rispettivamente dal 27 giugno 1966, quanto al primo imputato, e dal 18 settembre 1974, quanto al secondo. Conseguentemente, avendo unificato tali reati sotto il vincolo della continuazione, li condannava alla pena di anni sedici di reclusione ciascuno, nonché entrambi al pagamento delle spese processuali. Dichiarava, inoltre, non doversi procedere contro i predetti imputati in ordine ai reati loro ascritti al capo a) della rubrica, limitatamente ai fatti commessi fino al 13 agosto 1999, e in ordine ai reati contestati al capo b) della rubrica, limitatamente a tutti i fatti commessi in Rubiera e in Napoli-Bagnoli, perché riteneva che fossero estinti per effetto di prescrizione. disponeva altresì a carico dei medesimi le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale per la durata della pena e della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di tre anni.

La valutazione critica delle statuizioni della sentenza riassunta nelle righe precedenti deve essere rimessa alla sede, che le è propria, dell'esame dei motivi di appello. È solo utile annotare qui, al fine di consentire fin da subito una migliore comprensione della decisione e, soprattutto, degli effetti che sono scaturiti dalla qualificazione giuridica che essa ha conferito ai fatti, quale secondo il primo Giudice deve intendersi essere la corretta configurazione che va attribuita alle condotte delittuose ascritte agli imputati.

Giova quindi registrare, anzitutto, che il Giudice ha escluso che la fattispecie dell'art. 437 II comma c.p. di cui al capo a) possa atteggiarsi a circostanza aggravante dell'ipotesi delittuosa delineata dal primo comma ed ha dedotto che essa costituisce, invece, un reato autonomo. Conviene altresì puntualizzare che, procedendo in modo analogo, ha ritenuto di assegnare alla fattispecie prevista dall'art. 434 II comma c.p. piena autonomia quale reato di evento che si realizza quando il disastro si verifichi (p. 509 della sentenza appellata). Ma, oltre a ciò, preme sottolineare che il Tribunale ha enunciato la tesi secondo cui il delitto ex art. 437 I e II comma c.p., contestato sotto la lettera a), deve reputarsi consumato nel momento in cui si è verificata la singola malattia-infortunio citata nel capo di imputazione, con la





conseguenza che la decorrenza del termine di prescrizione del reato deve essere calcolata dall'insorgenza/diagnosi di ogni singola malattia-infortunio, rappresentando ognuna di esse l'evento di plurimi reati di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche. Su questa base ha, quindi, argomentato che la prescrizione del reato ex art. 437 II comma c.p. è maturata solo per le malattie che furono diagnosticate fino al 13 agosto 1999, cioè solo per quelle che furono diagnosticate in tempi che, in sostanza, risalgono ad oltre dodici anni e sei mesi dalla data della sentenza; per contro, non è maturata per quelle che sono insorte successivamente. Diversamente ragionando, ha invece affermato, in relazione al reato di cui all'art. 434 c.p., di essere dell'avviso che il *disastro ambientale* oggetto della contestazione sub b) deve stimarsi avvenuto nel tempo in cui si è verificato ognuno dei quattro differenti eventi di danno o di pericolo per la pubblica incolumità che sono riferiti nel capo di imputazione. Ha desunto da questa considerazione che i descritti *disastri ambientali*, intesi come eventi di danno o di pericolo straordinariamente gravi e complessi, dotati di prorompente diffusione nell'ambiente, tali da esporre a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone all'interno e all'esterno degli stabilimenti dell'*Eternit* s.p.a. e delle società collegate, possono dirsi ancora in atto nei siti di Cavagnolo e di Casale Monferrato, mentre, al contrario, nei siti di Napoli-Bagnoli e di Rubiera, da circa quindici anni, si sono ormai esauriti; ossia ha affermato che, da circa quindici anni, è cessata la situazione di grave pericolo per l'incolumità e la salute delle persone che anche negli ultimi due siti era stata prodotta dalle condotte degli imputati, mentre non è invece ancora cessata in Cavagnolo e in Casale Monferrato. Ha perciò fondato sopra la diversa durata nel corso del tempo dei fatti costituenti i *disastri ambientali* di cui al capo b) la declaratoria, contenuta in sentenza, che dovevano considerarsi estinti per prescrizione i due reati contestati sotto tale capo, limitatamente ai fatti commessi in Napoli-Bagnoli e in Rubiera, mentre non erano estinti i fatti della stessa natura commessi dagli imputati in Cavagnolo e in Casale Monferrato.



Lo stesso Tribunale, statuendo in materia di interessi civili, indicava, per ciascuna delle diverse categorie di parti civili costituite (cfr. par. 25b, p. 542-579 della sentenza impugnata), i criteri adottati per il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai reati in esame.

Pronunciava, dunque, condanna nei confronti degli imputati prima nominati, singolarmente o in solido tra loro, e dei rispettivi responsabili civili *Etex Group SA*, *Anova Holding AG*, *Becon AG* e *Amindus Holding AG*, ex art. 538 II e III comma c.p.p. (nei casi di ritenuta validità della citazione in giudizio degli stessi effettuata dalle parti civili autorizzate dal Tribunale), al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da reato a favore di alcuni tra gli enti e le associazioni che si erano costituiti parti civili, respingendo, peraltro, le relative richieste di provvisoria e di provvisoria esecutività. Pronunciava inoltre condanna degli imputati, in solido tra loro, ex art. 539 I e II comma c.p.p., al risarcimento dei danni derivanti da reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento delle provvisorie immediatamente esecutive soltanto a favore della Regione Piemonte (euro 20.000.000,00), del Comune di Casale Monferrato (euro 25.000.000,00), dell'ASL di Alessandria (euro 5.000.000,00), dell'Associazione Familiari Vittime Amianto (euro 100.000,00), dell'INAIL (euro 15.000.000,00) e dell'Associazione Medicina Democratica - Movimento di Lotta per la Salute (euro 70.000,00). Ed ancora pronunciava condanna nei confronti degli imputati de Cartier e Schmidheiny e dei responsabili civili *Etex Group SA*, *Anova Holding AG*, *Becon AG* e *Amindus Holding AG*, in solido tra loro, ex art. 539 I e II comma c.p.p., al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva pari a euro 30.000,00, a favore di numerose persone fisiche, prossimi congiunti di ex lavoratori e/o cittadini residenti nei siti sopra indicati, che si erano costituite parti civili (cfr. p. 582 e ss. della sentenza impugnata). Altre statuizioni di condanna, anche queste immediatamente esecutive, erano invece pronunciate, per la somma di euro 35.000,00, a favore di distinte persone fisiche costitutesi a loro volta parti civili in proprio. Differenti pronunce, per contro,



vertevano intorno alla condanna generica al risarcimento dei danni derivanti da reato, da liquidarsi nella separata sede civile, a favore di molte tra le parti civili persone fisiche, mentre venivano respinte le relative richieste di provvisionale e di provvisoria esecutività. Lo stesso Giudice di primo grado respingeva, inoltre, le richieste di risarcimento dei danni proposte dalle rimanenti parti civili costituite, perché riteneva le loro posizioni non rispondenti ai criteri adottati come presupposto per il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai reati in esame.



Condannava, infine, gli imputati e i responsabili civili prima indicati alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti civili costituite le cui domande aveva accolto, come da dispositivo alla lettura del quale occorre rinviare.

Attesa l'amplissima estensione delle decisioni emesse in ambito civilistico e la totale inutilità di trascrivere pedissequamente le singole statuizioni comportanti l'indicazione nominativa delle parti a cui esse si riferiscono, è opportuno a questo punto rimandare alla consultazione del testo della decisione al fine di assicurare una compiuta conoscenza di quanto il Giudice di primo grado ha, con la necessaria minuziosità, deliberato nei capi concernenti la materia degli interessi civili.

Il Tribunale indicava, da ultimo, in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

Il riepilogo finora esposto non si prefigge, dunque, la finalità di valutare il contenuto della decisione emessa in primo grado. Ha solo la funzione di delimitare i tratti essenziali delle tesi in diritto sulle quali riposa la sentenza appellata e sulle quali si sono pertanto concentrati i rilievi delle parti appellanti, sì da tracciare, in tal modo, il quadro delle statuizioni su cui verte il dibattito svoltosi in grado di appello.

Avverso la decisione emessa in primo grado, infatti, hanno interposto tempestivi atti di appello il P.G., il P.M., gli imputati, i responsabili civili e le parti civili, svolgendo numerosi motivi di impugnazione.



Mette conto di sintetizzare a tale riguardo, per obbedire ad una fondamentale esigenza di chiarezza, l'oggetto delle rispettive doglianze.

2. I motivi di appello

2.1 L'appello del P.M.

L'impugnazione proposta dal P.M. ha ad oggetto la declaratoria di prescrizione della fattispecie sub b), prevista dall'art. 434 secondo comma c.p., nella parte relativa ai disastri intervenuti in Napoli-Bagnoli e in Rubiera; inoltre la quantificazione delle pene che sono state irrogate agli imputati.

In particolare, il P.M. appellante ha osservato come il Tribunale, con riferimento ai siti di Napoli-Bagnoli e di Rubiera, avesse ritenuto cessata da circa quindici anni la situazione di forte e grave pericolo per l'incolumità pubblica e per la salute delle persone che caratterizza il *disastro ambientale*, pur riconoscendo che permanevano dei danni enormi ancora da bonificare e persisteva il pericolo che, in conseguenza di risalenti esposizioni alle fibre di amianto e della lunga *latenza* delle patologie, più di uno tra gli esposti potesse ancora scoprirsi affetto da letali malattie di natura tumorale. Ha inoltre rilevato, in un distinto motivo di appello, la mitezza delle sanzioni irrogate ad entrambi gli imputati e la loro inadeguatezza per difetto, facendo riferimento a tal fine alla gravità delle condotte contestate ed all'intensità dell'elemento soggettivo con cui erano stati commessi i reati.

2.2 L'appello del P.G.

Il P.G. ha proposto appello denunciando unicamente l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale, in ordine alle domande formulate dalla parte civile Biasutti Adalgisa, in proprio e quale erede di Resini Antonio. Pertanto ne ha invocato l'accoglimento.




2.3 Gli appelli degli imputati



Le Difese di entrambi gli imputati hanno sollevato preliminarmente numerose questioni di legittimità costituzionale (aventi ad oggetto: la presenza delle parti civili nel processo penale, l'intervallo di tempo trascorso tra le condotte contestate e l'inizio del procedimento, il disposto di cui all'art. 9 III comma c.p.p., il disposto degli artt. 177, 178 e 179 c.p.p., la fattispecie di cui all'art. 437 c.p. e la formulazione dell'art. 434 II comma c.p.), eccezioni preliminari di incompetenza per materia del Tribunale in favore della Corte d'Assise e di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, nonché numerose eccezioni di nullità (dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., del decreto che ha disposto il giudizio, del dibattimento e della sentenza di primo grado).

Hanno svolto, poi, ampie doglianze nel merito, aventi ad oggetto tutte le statuizioni penali e civili della sentenza di primo grado, previa impugnazione di numerose ordinanze emesse dal Tribunale e precisamente:

- dell'ordinanza emessa in data 1°03.2010 (impugnata nelle parti relative alle statuizioni concernenti il rigetto della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la presenza delle parti civili nel processo penale, il rigetto della richiesta di esclusione dell'INPS, dell'INAIL, dei Sindacati e delle Associazioni, il rigetto della domanda di esclusione delle parti civili persone fisiche richiedenti il ristoro di danni esistenziali e delle parti civili persone fisiche richiedenti il ristoro di danni riflessi ed il rigetto della richiesta di esclusione di alcune parti civili persone fisiche per intervenuta transazione);
- dell'ordinanza emessa in data 29.03.2010 (nelle parti relative alle statuizioni concernenti il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, il rigetto dell'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per genericità del capo di imputazione, il rigetto dell'eccezione di nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. per mancato deposito dei *dati grezzi* ed il rigetto dell'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per mancata concessione di un termine per l'esame dei documenti depositati dal P.M. prima dell'inizio della discussione);



- dell'ordinanza emessa in data 12.04.2010 (nelle parti relative alle statuizioni concernenti il rigetto delle prove testimoniali richieste, con particolare riferimento al rigetto della richiesta di audizione come testi delle persone costitutesi parti civili, il rigetto della richiesta di acquisizione presso gli enti della documentazione medica ivi esistente, in specie delle cartelle INAIL, dei radiogrammi del torace, dei tracciati completi delle prove di funzionalità respiratoria e del materiale istologico, il rigetto della richiesta di acquisizione dei certificati anagrafici di tutti i soggetti danneggiati e di tutti i certificati di morte ed il rigetto della richiesta di disporre delle perizie che avrebbero dovuto avere ad oggetto: l'accertamento, con riguardo a ciascuna vittima, dell'esistenza di una patologia asbesto-correlata, nonché dell'origine e dell'evoluzione della stessa; l'analisi, sotto il profilo epidemiologico, degli esiti, tra i lavoratori e nella popolazione, dell'assunta esposizione all'amianto; la ricostruzione della situazione degli stabilimenti sotto il profilo dell'igiene del lavoro; la ricostruzione delle relazioni tra le società italiane Eternit, con particolare riguardo ai flussi finanziari tra le stesse ed agli investimenti per la sicurezza dei lavoratori che erano stati eseguiti in Italia);
- dell'ordinanza emessa in data 3.05.2010 (nelle parti relative alle statuizioni concernenti il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale e il rigetto dell'eccezione di nullità dell'ordinanza 12.04.2010 in tema di ammissione delle prove);
- dell'ordinanza emessa in data 13.12.2010 (nelle parti relative alle statuizioni concernenti: il rigetto della richiesta di termine per controesaminare il consulente del P.M. dott. Menegozzo; il rigetto della richiesta di un termine congruo per elaborare i dati epidemiologici; il rigetto della relativa eccezione di nullità dell'ordinanza per violazione del diritto di difesa);
- dell'ordinanza emessa in data 20.12.2010 (nella parte in cui disponeva la correzione del capo d'imputazione in conformità a quanto richiesto dal P.M.);
- dell'ordinanza emessa in data 7.03.2011 (nelle parti relative alle statuizioni concernenti il rigetto della richiesta di esclusione di alcune persone offese costituite parti civili a seguito della




modifica del capo d'imputazione, da parte del P.M., in data 20.12.2010);

- dell'ordinanza emessa in data 4.04.2011 (nelle parti relative alle statuizioni concernenti il rigetto della richiesta di nomina di periti e il rigetto della richiesta di acquisizione dei dati utilizzati dai consulenti tecnici epidemiologici della Procura).

Gli appellanti imputati, dopo avere evidenziato l'effettiva rilevanza attribuita dalla sentenza impugnata alle singole malattie-infortuni di cui al capo a) di imputazione, ritenute eventi costitutivi da cui fare decorrere i termini di prescrizione di ciascun singolo reato ravvisato nella contestazione ex art. 437 II comma c.p. (cfr. p. 492 e 493 della sentenza impugnata), e dopo avere sottolineato l'insanabile contraddizione fra tale interpretazione e le indicazioni in senso contrario dal primo Giudice fornite al riguardo in dibattimento (nell'ordinanza impugnata 12.04.2010, il Tribunale aveva affermato che *i reati contestati non sono quelli direttamente riferibili alle malattie professionali, alle lesioni personali o alle morti che si sono verificate, ma riguardano soltanto fattispecie di disastro e di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro ... nessuno dei due reati contesti richiede, ai fini della relativa integrazione, la verifica e dunque l'accertamento di lesioni personali o di morte delle persone*), hanno lamentato che l'accertamento delle malattie-infortuni e della dipendenza causale di ciascuna di esse dalla condotta degli imputati non fosse stato oggetto di approfondimento e che, in relazione a tali tematiche, concernenti non solo il danno cagionato alle parti civili, ma anche elementi sostanziali delle contestazioni, il Giudice di primo grado avesse sostanzialmente loro negato il diritto alla prova. Hanno invocato, pertanto, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, al fine di acquisire prove che ritenevano indispensabili per l'accertamento della responsabilità civile e penale degli imputati.

In particolare, hanno richiesto:

- l'acquisizione di documentazione relativa alle patologie asbesto-correlate (cartelle cliniche complete di tutte le persone offese incluse nell'elenco allegato al decreto che ha disposto il giudizio;



cartelle cliniche delle visite dalle stesse eseguite presso ambulatori INAIL; originali dei relativi radiogrammi del torace eseguiti per l'accertamento della malattia professionale o nell'ambito di ricoveri ospedalieri ed altro materiale originale relativo ad accertamenti di diagnostica per immagini; tracciati completi di tutte le prove di funzionalità respiratoria; materiale istologico relativo ad eventuali biopsie, interventi chirurgici, accertamenti necroscopici, vetrini già allestiti e pezzi anatomici non ancora trattati);

- l'acquisizione di copia di tutta la documentazione utilizzata dall'INAIL e dall'INPS per giungere alle certificazioni finali delle malattie professionali;

- l'acquisizione dei certificati anagrafici di tutti i soggetti che il Tribunale assumeva avere subito danni fisici dall'esposizione all'amianto;

- l'acquisizione di tutti i certificati di morte con l'indicazione della causa della morte;

- l'assunzione di tutte le persone indicate come testimoni nelle liste testimoniali depositate in primo grado, sulle circostanze ivi indicate;


- l'escussione testimoniale di tutte le parti civili persone fisiche e dei rappresentanti di tutti gli enti costituitisi parte civile;

- l'assunzione di una perizia finalizzata ad un controllo delle versioni fornite dai consulenti epidemiologi nominati dal P.M.;

- l'assunzione di perizia collegiale al fine di accertare l'esistenza, l'origine e l'evoluzione delle patologie asbesto-correlate, con riferimento alle singole malattie-infortuni, alle lesioni ed alle morti, relativamente alle persone offese, quali erano indicate nel capo d'imputazione, e relativamente alle parti civili persone fisiche, come erano descritte nei singoli atti di costituzione;

- l'assunzione di una perizia avente ad oggetto la ricostruzione della situazione interna, logistica e strutturale, dei vari stabilimenti.



Nel merito, gli appellanti imputati hanno lamentato, in via di principalità, la mancata assoluzione dai reati loro ascritti per



difetto degli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie e, in ogni caso, per carenza di prove circa la riconducibilità delle condotte contestate alle loro persone, con riferimento ai ruoli rispettivamente rivestiti nel tempo nell'ambito della gestione di *Eternit s.p.a.*

In subordine, hanno lamentato la mancata declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati contestati, confutando la ricostruzione delle fattispecie di cui agli artt. 437 II comma e 434 II comma c.p., ritenute dal Tribunale fattispecie autonome di reato, sottolineando come i delitti di cui agli artt. 437 e 434 c.p. contemplino, nel rispettivo comma primo, reati di pura condotta, cessata, al più tardi, nel giugno 1986, data del fallimento della *Eternit Italia s.p.a.*, come il secondo comma di entrambe le fattispecie configuri una mera circostanza aggravante e come, pertanto, entrambi i reati risultino ampiamente prescritti. Con riferimento al reato di cui all'art. 434 c.p., hanno contestato poi, oltre alla natura di fattispecie autonoma di reato attribuita dal Tribunale alla previsione contenuta nel secondo comma della norma citata, anche le conclusioni del primo Giudice in punto permanenza dell'evento-disastro: hanno rilevato l'impossibilità di individuare un evento-disastro tuttora perdurante rispetto ad un delitto doloso di pericolo, a consumazione anticipata, che è, e rimane, un reato istantaneo, pur potendo avere effetti eventualmente permanenti e hanno osservato come la circostanza che gli effetti del reato di cui all'art. 434 c.p. possano essere anche permanenti non renda per ciò solo permanente il reato, dovendo la natura di reato permanente di una fattispecie essere rigorosamente riferita, non agli effetti del reato, ma alla condotta produttiva di quegli effetti e postulando quindi essa il perdurare della condotta antiggiuridica (non potendosi conseguentemente confondere, nel caso di specie, l'evento-disastro con gli effetti che da quell'evento sarebbero scaturiti).

Entrambi gli imputati, infine, hanno lamentato l'eccessività delle pene loro inflitte ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rilevando come il Tribunale, nel determinare le sanzioni, si fosse limitato a sottolineare la gravità dell'elemento soggettivo dei reati, senza considerare lo stato delle



conoscenze dell'epoca in tema di nocività dell'amianto e gli elementi di prova forniti circa l'attenzione che era stata prestata per la sicurezza dell'ambiente di lavoro. Hanno sottolineato gli appellanti imputati come tali elementi, valutati senza alcun preconcetto, avrebbero quanto meno dovuto imporre il riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione di una pena contenuta nei minimi edittali.


Quanto alle statuizioni civili della sentenza impugnata, l'appellante Schmidheiny preliminarmente ha riproposto l'eccezione di difetto di giurisdizione in ordine alle azioni risarcitorie promosse nei suoi confronti.

Entrambi gli imputati hanno chiesto poi il rigetto, per inammissibilità, di tutte le domande risarcitorie aventi ad oggetto la condanna solidale al risarcimento dei danni pronunciata nei loro confronti.

Hanno invocato, inoltre, l'esclusione, o, comunque, il rigetto delle domande risarcitorie formulate ed accolte dal Tribunale, dei seguenti enti ed associazioni costituitisi parti civili: INAIL; INPS; Comuni di Mirabello Monferrato, Morano sul Po, Balzola, Ozzano Monferrato, Coniolo, Villanova Monferrato, Stroppiana, Caresana, Motta de' Conti e Candia Lomellina; Organizzazioni sindacali; WWF Italia Onlus Ong, Legambiente Onlus, Associazione Familiari Vittime Amianto, Associazione Italiana Esposti Amianto, Medicina Democratica-Movimento di Lotta per la Salute Onlus; ASL di Alessandria.

Ancora, hanno chiesto l'esclusione, o, comunque, il rigetto delle domande risarcitorie formulate dalle seguenti parti civili:

- persone fisiche che avevano azionato un diritto coperto dalla transazione intervenuta il 10.06.1993 con il curatore del fallimento della società Industria Eternit di Casale Monferrato;
- persone fisiche prossimi congiunti o eredi di ex dipendenti degli stabilimenti Eternit, ammalatesi o decedute per malattie asbesto-correlate, che lamentavano un danno morale *iure proprio*, consistente nella sofferenza psicologica patita per avere vissuto vicino ad un familiare malato;





- persone fisiche che lamentavano dei danni verificatisi prima del 27.06.1966;
- persone fisiche prossimi congiunti o eredi di residenti nei Comuni di Casale Monferrato e Cavagnolo, ammalatesi o decedute per malattie asbesto-correlate, che lamentavano un danno morale *iure proprio*, consistente nella sofferenza psicologica patita per avere vissuto vicino al familiare malato;
- persone fisiche che lamentavano danni verificatisi prima del 27.06.1966;
- persone fisiche sane che lamentavano un danno non patrimoniale consistente nella sofferenza psicologica patita per avere vissuto in un ambiente contaminato da amianto.

Hanno invocato, in altri motivi di gravame, la revoca di alcune statuizioni civili di condanna, specificamente individuate, per non essersi le parti civili i cui nominativi venivano indicati nei rispettivi motivi di appello costituite nei loro confronti, o per essere state le avvenute costituzioni successivamente revocate.

L'appellante de Cartier ha lamentato l'avvenuta condanna al risarcimento dei danni in favore del Comune di Rubiera e della Regione Emilia Romagna emessa nei suoi confronti (capo Ba del dispositivo della sentenza impugnata), sottolineando la propria estraneità ai fatti commessi in Rubiera, per essere stato lo stabilimento ubicato in quel sito acquisito da *Eternit s.p.a.* soltanto nel 1980; ha rilevato come tale estraneità, del resto, fosse stata espressamente affermata in sentenza (cfr. p. 570 motivazione della sentenza impugnata).

Gli appellanti imputati hanno chiesto in ogni caso la riforma della sentenza appellata con riferimento alla liquidazione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza sostenute dalle parti civili persone fisiche e giuridiche nel primo grado di giudizio, invocando la revoca dei relativi capi, o, quantomeno, la riduzione delle somme a tale titolo liquidate dal Tribunale.

Infine, entrambi gli imputati hanno chiesto (anche attraverso la presentazione di motivi nuovi di doglianza ex art. 585 IV comma c.p.p.) la revoca delle provvisoriamente riconosciute in favore delle parti civili, o, quanto meno, la sospensione delle stesse ex art.



600 III comma c.p.p.: hanno rilevato, da un lato, che, con la sentenza appellata, gli imputati erano stati condannati al pagamento di molteplici e consistenti provvisori riconosciute con riferimento a danni non rigorosamente provati nel loro ammontare, secondo il limite espresso dall'art. 539 II comma c.p.p., attesa la rilevata assoluta assenza, in taluni casi, della prova avente ad oggetto la sussistenza delle singole malattie-infortuni e del nesso causale fra le stesse e le condotte contestate; hanno affermato, dall'altro, che ricorrono, nella specie, i gravi motivi di cui all'art. 600 III comma c.p.p., tali da giustificare, nel merito, la sospensione della condanna al pagamento delle provvisori, alla luce dei pregiudizi derivanti per chiunque (persona fisica o giuridica) dal pagamento di somme di denaro di entità complessiva così rilevante.

2.4 *Gli appelli dei responsabili civili*

La Difesa di *Etex Group SA*, responsabile civile per il fatto dell'imputato de Cartier, ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado e ha riformulato, preliminarmente, l'eccezione d'incompetenza territoriale già tempestivamente sollevata, indicando la competenza dell'autorità giudiziaria del Tribunale di Casale Monferrato, luogo in cui si sarebbero verificati, secondo l'appellante, i primi effetti disastrosi dei contributi causali attribuiti dal primo Giudice all'effettiva gestione dell'imprenditore belga.


Nel merito, ha chiesto, in principalità, l'assoluzione di Louis de Cartier con la formula più ampia, devolvendo doglianze con riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata relativamente all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, correlata al riconoscimento del suo ruolo di effettivo gestore, nel periodo 27.06.1966 - 12.12.1972, degli stabilimenti italiani Eternit presi in considerazione nel capo d'imputazione, con richiesta, in caso di mancato accoglimento del motivo principale, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva del responsabile civile, per non esservi stata alcuna successione fra *Compagnie Financière Eternit SA* e la società belga citata in giudizio e, in ogni caso, difettando la



responsabilità di *Etex Group SA* per i fatti addebitati all'imputato.

In ulteriore subordine, dopo avere svolto nel merito ulteriori doglianze in ordine alle statuizioni penali e civili della sentenza gravata che risultano sostanzialmente sovrapponibili a quelle enunciate nei motivi di appello dell'imputato, e che sono state vieppiù approfondite attraverso i motivi nuovi di appello ritualmente depositati in data 29.01.2013, con istanza di sospensione delle provvisori ex art. 600 III c.p.p., la Difesa di *Etex Group SA* ha impugnato i capi che avevano riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore delle parti civili persone fisiche, chiedendo l'esclusione:


- delle persone (indicate nominativamente nell'elenco di p. 197 dell'atto di appello), che avevano assunto conclusioni contro *Etex Group SA* senza averne titolo, non avendola regolarmente citata;
- delle persone affette da mesotelioma (indicate nominativamente nell'elenco di p. 198 e ss. dell'atto di appello) per mancanza di certezza della diagnosi, nonché per mancato accertamento del nesso di causalità individuale;
- delle persone affette da tumore polmonare (indicate nominativamente nell'elenco di p. 203 e ss. dell'atto di appello) per mancanza di certezza della diagnosi, nonché per mancato accertamento del nesso di causalità individuale;
- delle persone affette da asbestosi o da placche pleuriche (indicate nominativamente nell'elenco di p. 205 e ss. dell'atto di appello) per mancanza di certezza della diagnosi, nonché per mancato accertamento del nesso di causalità individuale;
- delle persone sane (indicate nominativamente nell'elenco di p. 213 e ss. dell'atto di appello);
- delle persone fuori periodo (indicate nominativamente nell'elenco di p. 214 e ss. dell'atto di appello), categoria che contempla i residenti/lavoratori ritenuti affetti da patologie asbesto-correlate che avevano sofferto un'esposizione lavorativa/ambientale precedente al 27.06.1966;



- delle persone non residenti in Casale o Cavagnolo-Brusasco (indicate nominativamente nell'elenco di p. 216 e ss. dell'atto di appello), categoria che contempla i residenti in comuni limitrofi a Casale Monferrato o Cavagnolo, in relazione ai quali, a parere della Difesa appellante, l'eventuale esposizione di tipo ambientale non poteva essere qualificata di origine Eternit;
- delle persone contemplate nel dispositivo della sentenza impugnata quali aventi diritto al risarcimento del danno (indicate nominativamente nell'elenco di p. 216 e ss. dell'atto di appello), i cui casi, alla stregua dei criteri tracciati dallo stesso Tribunale per il calcolo della prescrizione, avrebbero dovuto, invece, essere dichiarati prescritti;
- delle persone che, in qualità di eredi, avevano sottoscritto la transazione del 28.06.1993 (indicate nominativamente nell'elenco di p. 225 e ss. dell'atto di appello) per le quali era intervenuta la condanna di *Etex Group SA*;
- delle persone che avevano proceduto personalmente alla sottoscrizione della transazione del 28.06.1993 (indicate nominativamente nell'elenco di p. 226 e ss. dell'atto di appello) per le quali era intervenuta la condanna di *Etex Group SA*.

La Difesa del responsabile civile *Etex Group SA*, al pari delle altre difese, ha altresì impugnato l'ordinanza emessa dal Tribunale in data 1°.03.2010, formulando doglianze specifiche in relazione all'esercizio, da parte dell'INAIL, nel presente procedimento, dell'azione di regresso. Ha, pertanto, chiesto di dichiarare illegittima la costituzione di parte civile della controparte, con conseguente esclusione della stessa dal processo, sottolineando che, in ogni caso, qualora tale azione venisse ritenuta legittimamente esercitata, dovrebbe essere dichiarata prescritta in tutti i casi in cui sia stata iniziata decorsi tre anni dalla liquidazione dell'indennizzo.

In subordine, ha devoluto doglianze nel merito della domanda avanzata dall'INAIL, facendo rilevare le carenze probatorie inerenti, da un lato, alle gravi discrepanze fra i numeri delle rendite di cui al *petitum* e quelli emersi all'esito della consulenza del dott. Martina, avente ad oggetto proprio la valutazione dei





costi sostenuti dall'INAIL; dall'altro, alla mancata prova del nesso eziologico in relazione ai singoli eventi infortunistici, rispetto al quale l'Istituto non avrebbe assolto, a parere della Difesa, all'onere probatorio che gli incombeva.

L'ordinanza sopra citata è stata impugnata dalla Difesa di *Etex Group SA* anche con riferimento al riconoscimento della legittimità della costituzione di parte civile delle associazioni CGIL Regione Piemonte, CGIL Camera del Lavoro territoriale di Alessandria e Associazione Lavoratrici Lavoratori Chimici Affini (A.L.L.C.A.) Nazionale, stante l'insussistenza della legittimazione delle stesse ai sensi degli artt. 74 e ss. c.p.p., non potendo esse vantare né una concreta lesione di un proprio diritto soggettivo, né un effettivo e concreto danno in conseguenza immediata e diretta dei reati oggetto del presente procedimento.

In via subordinata e residuale, la Difesa di *Etex Group SA* ha formulato richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., da compiersi attraverso l'espletamento di perizia medico-legale finalizzata ad accertare il nesso di causalità fra le singole malattie lamentate e le esposizioni a fibre di amianto intervenute nel periodo ascritto a responsabilità dell'imputato de Cartier (27.06.1966 - 12.12.1972), in relazione a tutti i casi rispetto ai quali vi era stato riconoscimento di diritti risarcitori da parte del Tribunale; ha, inoltre, richiesto di affermare l'insussistenza di obblighi risarcitori a favore delle parti civili che si erano costituite nei confronti della società belga citata nel presente giudizio in veste di responsabile civile per il fatto dell'imputato de Cartier, per infondatezza delle domande o, in ulteriore subordine, per prescrizione dei diritti fatti valere.


Anova Holding AG si è costituita nel secondo grado di giudizio per eccepire, preliminarmente e in principalità, l'errata notificazione - eseguita a cura delle parti civili che ne avevano chiesto la citazione quale responsabile civile per il fatto dell'imputato Schmidheiny - del decreto emesso ex art. 83 c.p.p. dal Tribunale, con richiesta di regressione del procedimento alla fase degli atti preliminari al dibattimento ovvero, in via subordinata, di estromissione della società svizzera dal giudizio.



La Difesa di *Anova Holding AG*, che assiste altresì *Becon AG*, ha devoluto, poi, delle doglianze perfettamente sovrapponibili a quelle contenute nell'atto di appello presentato nell'interesse di quest'ultima, essendo sostanzialmente analoghe, rispetto alla vicenda in esame, le posizioni delle due società svizzere, entrambe citate nel presente giudizio quali responsabili civili per il fatto dello stesso imputato, il che rende possibile trattare in modo congiunto i rispettivi motivi di gravame. Tali motivi, che investono pressoché tutte le statuizioni penali e civili della sentenza impugnata, risultano, inoltre, in larga misura comuni a quelli formulati dalla Difesa dell'imputato Schmidheiny, già dianzi indicati, che, pertanto, qui appare sufficiente limitarsi a richiamare.

In estrema sintesi, si tratta delle doglianze aventi ad oggetto:

- l'impugnazione di tutte le ordinanze pronunciate nel corso del dibattimento (specificamente indicate rispettivamente a p. 4 e ss. e a p. 32 e ss. degli atti di appello presentati nell'interesse di *Becon AG* e di *Anova Holding AG*);
- le eccezioni preliminari d'incompetenza territoriale e di nullità (del decreto che dispone il giudizio, dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., del dibattimento e della sentenza di primo grado);
- le questioni di legittimità costituzionale, alle quali va aggiunta la questione di legittimità costituzionale già sollevata specificamente dalla Difesa di *Becon AG* all'udienza 25.01.2010, avente ad oggetto gli artt. 75, 83, 100 e 419 c.p.p. e art. 131 disp. att. con riguardo agli artt. 3, 24 e 111 Cost. (la questione stessa viene articolata in tre distinte censure riguardanti le disposizioni che disciplinano la partecipazione del responsabile civile al processo penale);
- la richiesta di riforma della sentenza appellata con riconoscimento della piena efficacia della transazione datata 10.06.1993 e conseguente rigetto delle domande risarcitorie formulate dalle parti civili indicate nell'elenco nominativo degli ex lavoratori Eternit ancora in vita e degli eredi di ex lavoratori deceduti, che avevano a suo tempo sottoscritto la transazione (cfr. allegato 6A dell'atto di appello) e delle persone (o loro eredi),



che avevano sottoscritto la transazione nella loro qualità di eredi di ex lavoratori deceduti prima della proposta transattiva (cfr. allegato 6B dell'atto di appello);

- la richiesta di riforma della sentenza appellata con esclusione del diritto al risarcimento del danno di tutte le parti civili persone giuridiche (INAIL, INPS, Sindacati, Associazioni ed Enti Territoriali), nonché delle parti civili persone fisiche (illustrate dettagliatamente rispettivamente a p. 145 e ss. e a p. 164 e ss. degli atti di appello di *Anova Holding AG* e di *Becon AG*);


- la richiesta di riforma della sentenza appellata con riferimento alle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza sostenute dalle parti civili nel primo grado di giudizio;

- la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 I comma c.p.p., con ammissione della prova testimoniale sia dei testimoni dedotti in primo grado e non escussi (e, in particolare, di quelli di cui alla lista testi depositata dalla Difesa di *Becon AG* in data 2.12.2009, ritenuta sovrabbondante dal Tribunale con ordinanza 12.04.2010), sia delle parti civili (persone fisiche ed enti), le cui deposizioni erano state, con la stessa ordinanza, considerate non pertinenti e non rilevanti rispetto ai fatti contestati;


- la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 I comma c.p.p., con svolgimento di una perizia avente lo stesso oggetto dell'analoga richiesta formulata dalla Difesa dell'imputato Schmidheiny;

- la richiesta, in caso di non accoglimento delle doglianze devolute e di condanna dell'imputato Schmidheiny, in solido con i responsabili civili *Anova Holding AG* e *Becon AG*, di compensare o ridurre l'entità delle somme riconosciute a favore delle parti civili per le spese di costituzione, assistenza e rappresentanza da esse sostenute nel procedimento di primo grado.

Negli atti di gravame presentati nell'interesse dei responsabili civili *Anova Holding AG* e *Becon AG* sono stati, inoltre, sviluppati articolati e specifici motivi di doglianza, che verranno infra illustrati ed esaminati nel dettaglio, in ordine: al difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria italiana con riferimento



267




alle azioni civili; all'insussistenza della legittimazione passiva delle due società svizzere in relazione alle vicende oggetto del presente procedimento; alla prescrizione delle azioni risarcitorie promosse dalle parti civili; alle statuizioni sulla responsabilità solidale degli imputati.

La Difesa del responsabile civile *Amindus Holding* AG per il fatto dell'imputato Schmidheiny ha proposto impugnazione, devolvendo le doglianze avverso le statuizioni penali e civili della sentenza del Tribunale che sono state diffusamente argomentate nell'atto di appello e che, anche in questo caso, appaiono in larga misura sovrapponibili a quelle formulate dalla Difesa dell'imputato e da quella degli altri due responsabili civili, *Anova Holding* AG e *Becon* AG, di cui supra si è dato conto sinteticamente.

L'appellante ha affrontato le questioni processuali, riproponendo, in primo luogo, l'eccezione di incompetenza territoriale, già tempestivamente sollevata nel corso del precedente grado di giudizio (cfr. p. 7 e ss. dell'atto di appello). Ha, quindi, impugnato il capo della sentenza di primo grado avente ad oggetto la decisione in ordine alla legittimazione passiva del responsabile civile, chiedendo di disporre l'esclusione dal presente procedimento di *Amindus Holding* AG in assenza dei requisiti stabiliti dalla legge per fondarne la legittimazione passiva (cfr. p. 48 e ss. dell'atto di appello).

La Difesa di *Amindus Holding* AG ha, infine, impugnato l'ordinanza pronunciata nel precedente grado di giudizio all'udienza del 29.03.2010, con la quale era stata rigettata l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 II comma c.p.p., in relazione all'art. 429 I comma lett. c) c.p.p., per insufficiente ed incompleta descrizione dei fatti contestati, eccezione che ha riproposto sostanzialmente negli stessi termini in questa sede, richiamando anche la normativa sovranazionale (cfr. p. 88 e ss. dell'atto di appello).


La Difesa di *Amindus Holding* AG ha, quindi, preso in esame i profili di fatto, illustrando puntualmente l'impostazione dell'Accusa e della sentenza, per poi evidenziarne gli specifici profili di criticità, che, a parere dell'appellante, dovrebbero



condurre all'assoluzione dell'imputato Schmidheiny e, in ogni caso, escludere la responsabilità civile di *Amindus Holding AG* (cfr. p. 123 e ss. dell'atto di appello).

In subordine, l'appellante ha chiesto:

- la revoca di tutte le statuizioni civili con riferimento alle quali era stata riconosciuta dal Tribunale una responsabilità solidale fra gli imputati de Cartier e Schmidheiny (cfr. p. 207 e ss dell'atto di appello);
- la dichiarazione del difetto di *legitimatio ad causam* dell'INAIL o, in via subordinata, la revoca delle statuizioni civili disposte a suo favore, nonché la revoca della decisione sulla richiesta di provvisoria adottata dal primo Giudice, con istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna ai sensi dell'art. 600 III comma c.p.p. (cfr. p. 276 e ss. e 446);
- la dichiarazione del difetto di *legitimatio ad causam* delle organizzazioni sindacali, indicate nominativamente (cfr. p. 293 e ss. e 446);
- la dichiarazione del difetto di *legitimatio ad causam* dell'Associazione Medicina Democratica - Movimento di Lotta per la Salute e la revoca della decisione sulla richiesta di provvisoria adottata dal primo Giudice, con istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna ai sensi dell'art. 600 III comma c.p.p. (cfr. p. 293 e ss. e 446);
- la dichiarazione di nullità dell'ordinanza sulle richieste di prova pronunciata in data 12.04.2010, con adozione dei provvedimenti conseguenti;
- la revoca di tutte le statuizioni civili disposte a favore dei soggetti residenti non malati di cui al paragrafo 5d) dell'atto di appello, indicati nominativamente nell'elenco di cui a p. 404 e ss. ibidem;
- la revoca di tutte le statuizioni civili disposte a favore dei soggetti con riferimento ai quali non sussiste il rapporto processuale con l'imputato Schmidheiny di cui al paragrafo 5e), indicati nominativamente nell'elenco di cui a p. 418 e ss. ibidem, nonché di quelle prive del titolo che legittimerebbe la condanna




di *Amindus Holding AG* per mancata citazione del responsabile civile.

In ulteriore subordine, la Difesa di *Amindus Holding AG* ha chiesto, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., la parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'assunzione di quelle prove che erano state, a suo parere, irragionevolmente escluse dal Giudice di prime cure, ritenendo assolutamente necessario al fine di una corretta decisione dei fatti di causa che venissero assunte, nel contraddittorio tra le parti, le prove testimoniali indicate nella lista testi depositata in data 15.01.2010 e che venissero escussi i consulenti tecnici medici indicati al punto 8 della lista testimoniale presentata nell'interesse dell'imputato Schmidheiny (in particolare, il prof. Canzio Romano, il prof. Luciano Gubetta, il prof. Marco Grandi e il dott. Claudio Colombo), in relazione al tema delle diagnosi delle singole patologie, al fine di verificare, nel contraddittorio tra le parti, la correttezza di tali diagnosi, la completezza della documentazione medica presente agli atti e la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte contestate agli imputati e le malattie per cui vi è stata costituzione di parte civile.

2.5 *Gli appelli delle parti civili*

2.5.1 *Gli appelli degli enti*

1) Appello presentato dall'avv. Atanasio Maurizio Greco nell'interesse e per nome e conto dell'INPS, con richiesta di riconoscere, in favore della parte civile appellante, la pienezza del diritto risarcitorio per le prestazioni previdenziali erogate ai sensi dei commi VII e VIII dell'art. 13 della legge n. 257/92, nonché di riformare la sentenza appellata in punto prescrizione dei reati contestati e ascritti con riferimento, quanto al capo a), al periodo precedente al 13 agosto 1999 e, quanto al capo b), relativamente ai fatti commessi in Rubiera e Napoli-Bagnoli, con richiesta di pronunciare sentenza provvisoriamente esecutiva con la quale dichiarare gli imputati tenuti e condannati, in via solidale, a risarcire il danno patrimoniale subito dall'ente, così come quantificato nella nota depositata il 29.03.2010 (euro




23.293.779,04); in subordine, ha chiesto di pronunciare condanna generica con concessione di provvisoria liquidata anche in via equitativa, rimettendo le parti per la quantificazione dell'integrale risarcimento del danno avanti al giudice civile (cfr. appello n. 2 in faldone 156 appelli);

2) appello presentato dall'avv. Paolo Davico Bonino, difensore della parte civile costituita Comune di Casale Monferrato (assistita in secondo grado dall'avv. Enrico Dagna), con il quale è stata devoluta, quale unico motivo di gravame, la richiesta d'incremento della somma liquidata a titolo di provvisoria alla cifra di euro 30.934.446,37 (cfr. appello n. 3 in faldone 156 appelli);

3) appello presentato dall'avv. Laura Mara, difensore e procuratore speciale di Associazione Lavoratrici Lavoratori Chimici Affini (A.L.L.C.A.) Nazionale, organizzazione sindacale aderente alla Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.), con il quale, lamentando l'insufficiente liquidazione delle spese processuali a favore della parte civile, è stata chiesta la riforma della sentenza gravata e, pertanto, la rideterminazione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile appellante nel precedente grado di giudizio, così come richiesto nella nota spese ritualmente depositata all'esito del giudizio di primo grado per l'importo di euro 190.470,45 (cfr. appello n. 22 in faldone 156 appelli);

4) appelli presentati dall'avv. Laura D'Amico nella sua qualità di patrono delle organizzazioni sindacali CGIL Piemonte e CGIL Camera del Lavoro di Alessandria, contenenti doglianze in ordine all'esiguità della somma liquidata in via definitiva, a titolo di risarcimento di tutti i danni, nonché all'insufficienza delle somme liquidate per le spese di costituzione, assistenza e rappresentanza delle predette parti civili nel precedente grado di giudizio (cfr. appelli n. 77 e 91 in faldone 160 appelli);

5) appello presentato dall'avv. Stefania Maria Agagliate nell'interesse dell'Associazione Medicina Democratica-Movimento di Lotta per la Salute Onlus, mediante il quale sono state devolute doglianze con riferimento alle statuizioni del Tribunale che aveva dichiarato la prescrizione del reato di cui all'art. 434




c.p., commesso a Napoli-Bagnoli e a Rubiera, mentre il termine prescrizione non sarebbe decorso, a parere dell'appellante, nemmeno con riferimento all'art. 437 c.p. (cfr. appello n. 148 in faldone 161 appelli);

6) appelli presentati dall'avv. Marco Gatti nell'interesse dei seguenti Comuni, il cui territorio è confinante con Casale Monferrato, tutti ricompresi nella cosiddetta area critica:

- Comune di Morano sul Po (AL)
- Comune di Coniolo (AL)
- Comune di Balzola (AL)
- Comune di Mirabello Monferrato (AL)
- Comune di Ozzano Monferrato (AL)
- Comune di Pontestura (AL)
- Comune di Motta de' Conti (AL)
- Comune di Stroppiana (VC)
- Comune di Candia Lomellina (PV)
- Comune di Caresana (VC).

Sono state devolute doglianze avverso le statuizioni civili pronunciate dal Tribunale, in quanto, il primo Giudice, pur riconoscendo il diritto al risarcimento, non aveva proceduto a liquidare in sentenza i danni, argomentando sul difetto di prova certa del loro ammontare, ancorché fossero documentate le spese sostenute da ciascun Comune per l'inquinamento ambientale e la bonifica dei siti (danni patrimoniali) e vi fossero elementi in atti per una liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale. L'appellante ha, pertanto, chiesto, in principalità, la condanna degli imputati alla somma indicata a titolo di risarcimento del danno; in subordine, l'assegnazione di provvisoria, con sottoposizione della sospensione condizionale della pena, eventualmente concessa, alla condizione del pagamento della provvisoria stessa, e la liquidazione delle spese processuali sostenute in primo grado in misura maggiore rispetto a quanto stabilito dal primo Giudice (cfr. appelli da n. 194 a n.203 in faldone 162 appelli);



7) appello presentato dall'avv. Enrico Dagna nell'interesse del Comune di Villanova Monferrato (AL), ricompreso nella cosiddetta area critica di Casale Monferrato, con il quale sono state devolute doglianze rispetto alle statuizioni civili del Tribunale che, pur riconoscendo il diritto al risarcimento del danno, non aveva ritenuto di liquidare la provvisoria richiesta (cfr. appello n. 204 in faldone 162 appelli);

8) appello presentato dall'avv. Paolo Coli nell'interesse del Comune di Rubiera, con il quale è stata impugnata la statuizione relativa alla declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 434 c.p. per i fatti commessi in Rubiera, con richiesta di condanna di entrambi gli imputati al risarcimento dei danni da reato a favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio avanti al giudice civile, con liquidazione di una provvisoria pari ad euro 2.000.000,00 (cfr. appello n. 235 in faldone 165 appelli);

9) appello presentato dall'avv. Alessandro Cavallari nell'interesse della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto l'assegnazione di una provvisoria dell'ammontare di euro 510.000,00 (di cui euro 160.000,00 per i danni sostenuti dal Servizio Sanitario Regionale per la diagnosi e la terapia di patologie causalmente riconducibili all'esposizione all'amianto in connessione con l'attività produttiva dello stabilimento Eternit di Rubiera; euro 250.000,00 per il turbamento psicologico dei cittadini rappresentati dall'Ente Regione con specifico riferimento alle conseguenze nocive per la salute; euro 100.000,00 per la lesione dell'immagine dell'Ente Regione), ovvero, in subordine, della diversa somma ritenuta di giustizia (cfr. appelli n. 237 in faldone 165 appelli);

10) appello incidentale a seguito dell'appello proposto dal Pubblico Ministero presentato dall'avv. Ernesto D'Andrea nell'interesse della Provincia di Reggio Emilia, avente ad oggetto la declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 434 c.p. per i fatti di Rubiera, con richiesta di condanna degli imputati al risarcimento dei danni come da atto di costituzione di parte civile (cfr. appello n. 245 in faldone 165 appelli).




2.5.2 Gli appelli delle persone fisiche

Per quanto attiene alle doglianze degli appellanti persone fisiche, il loro numero complessivamente considerato non consente, per evidenti ragioni di economia processuale, di procedere alla trattazione specifica dei singoli atti di gravame in questa sede, tenuto conto che, oltretutto, molti di essi sono cumulativi e riguardano anche centinaia di posizioni: si farà, pertanto, solo un rapido cenno alle varie tematiche affrontate nella parte in cui rappresentano il comune denominatore dei motivi di doglianza devoluti, mentre la disamina delle peculiarità proprie dei vari casi verrà svolta nel capitolo destinato a tale scopo (ove ciascuna doglianza verrà vagliata alla luce dei criteri assunti da questa Corte a fondamento della decisione in ordine alle domande civili, tenendo in debito conto anche quanto emerge dai prospetti sintetici aggiornati - cd. schede - predisposti dai patroni di parte civile su invito della Corte, nonché alla luce delle ragioni delle controparti, imputati e responsabili civili, che hanno a loro volta impugnato le statuizioni civili della sentenza di primo grado).

1) Motivi in ordine alla prescrizione.

Il primo e più rilevante aspetto preso in considerazione riguarda il calcolo della prescrizione operato dal Tribunale, che ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per essere i reati estinti ai sensi degli artt. 157 e ss. c.p., sia con riferimento al reato di cui al capo a), limitatamente ai fatti commessi fino al 13.08.1999, sia con riferimento al reato di cui al capo b), limitatamente ai fatti commessi in Rubiera e in Napoli- Bagnoli. Le parti civili pregiudicate da tali statuizioni, che si sono riverberate negativamente sul riconoscimento a loro favore del diritto al risarcimento del danno, hanno impugnato la pronuncia del Tribunale in relazione al *dies a quo* di decorrenza del termine prescrizionale dei reati di cui in imputazione.

In particolare, per quanto attiene al reato di cui al capo a), alcuni degli appellanti, pur concordando sul fatto che - come ritenuto in sentenza - il secondo comma dell'art. 437 c.p. costituisca autonoma fattispecie di reato e non circostanza



aggravante, hanno censurato la scelta operata dal primo Giudice di parcellizzare la contestazione in tante ipotesi del reato di cui all'art. 437 c.p. quanti sono stati i casi di malattia o di morte contemplati e hanno sostenuto che il reato *de quo* deve essere unitariamente considerato, sicché, nel caso di specie, la prescrizione inizierà a decorrere solo allorquando si sarà verificato l'ultimo evento lesivo contestato: pertanto, secondo le appellanti parti civili, non può dirsi a tutt'oggi maturata la prescrizione, essendo ancora in corso il fenomeno preso in considerazione. Altre parti civili appellanti, per giungere ad analoghe conclusioni, hanno affermato che si versa in un'ipotesi di reato permanente che non può considerarsi consumato finché continuano a verificarsi decessi e malattie, in conseguenza della progressiva attività nello stabilimento Eternit e della contaminazione ambientale del territorio; hanno messo in risalto, da un lato, la natura ontologicamente unitaria del reato di cui all'art. 437 c.p., e hanno rilevato, dall'altro, che il Tribunale non ha mostrato di considerare, che, oltre ai singoli infortuni, si era verificato un vero e proprio disastro in senso tecnico (uno degli eventi contemplati dal secondo comma dell'art. 437 c.p.), per cui il termine di prescrizione inizierà a decorrere solo quando tale disastro si sarà perfezionato, ossia, in concomitanza con il manifestarsi dell'ultima malattia cagionata dalla condotta omissiva degli imputati. Ancora altre parti civili appellanti hanno fatto riferimento alla categoria dei reati a consumazione prolungata o a condotta frazionata: a quei reati, cioè che, sin dall'inizio, si prospettano nella volontà dell'agente come l'effetto di un'azione sfociante in un evento che continua a prodursi nel tempo, con la conseguenza che il momento consumativo e il *dies a quo* del termine di prescrizione coincidono, nel caso di specie, con la cessazione del verificarsi degli eventi malattie-infortuni.



Per quanto attiene al capo b), le parti civili appellanti, allineandosi alla tesi propugnata dal P.M., hanno sostenuto che la condotta degli imputati deve considerarsi perdurante a tutt'oggi e che, quindi, non essendosi ancora consumato il reato, il termine di prescrizione non è nemmeno iniziato a decorrere: il *disastro ambientale* oggetto del presente procedimento non



apparterrebbe, quindi, alla categoria di quegli eventi catastrofici che si realizzano in modo istantaneo, ma perdurerebbe nel tempo e sarebbe ancora *in itinere*, così come sarebbe perdurante la condotta degli imputati, concretizzatasi, all'inizio, in forma commissiva mediante omissione delle cautele indicate in imputazione e, successivamente, in forma omissiva (per non avere gli imputati impedito l'ulteriore disastro che continua a verificarsi). Per giungere ad analoghe conclusioni, si è sostenuto, inoltre, che occorrerebbe prendere in considerazione il *dies a quo* previsto per l'illecito aquiliano, che decorre dal momento in cui la persona offesa è in grado di percepire l'altrui fatto antiggiuridico lesivo e che tale impostazione sarebbe maggiormente garantista per la tutela dei diritti delle persone offese.

2) Motivi in ordine al danno da esposizione.

Il secondo profilo di doglianza evidenziato negli appelli delle parti civili attiene al cosiddetto danno da esposizione. La premessa da cui muovono gli appellanti che hanno affrontato la tematica in esame consiste nell'osservazione che il danno oggettivo da esposizione ambientale al pericolo di contrarre malattie asbesto-correlate e il danno oggettivo da esposizione professionale allo stesso pericolo hanno autonomia concettuale ed ontologica e meritano, entrambi, adeguato ristoro. Non vengono, inoltre, condivise le determinazioni del Tribunale che, in relazione a questo specifico profilo di danno, ha ritenuto di contenere il risarcimento riconosciuto entro i confini del *metus*, limitandosi a ristorare la sofferenza subita da coloro che, essendo stati esposti all'amianto, vivono nella continua paura di potere contrarre gravissime ed insidiose patologie asbesto-correlate, tanto più che alcune di esse, quali il mesotelioma pleurico, hanno una lunghissima *latenza* e possono essere innescate anche dall'inalazione di bassissime dosi di sostanza. Il primo Giudice non ha, infatti, ritenuto di dovere considerare, nel calcolo del danno da esposizione, il maggior rischio gravante in capo agli appellanti, e/o a loro danti causa, di contrarre patologie ascrivibili all'amianto ed asbesto-correlate o di subire aggravamenti delle stesse derivanti dall'esposizione (danno oggettivo da esposizione al rischio indotto dall'inalazione di fibre di amianto, sia nell'ambiente lavorativo, che di vita quotidiana)



che, a parere degli appellanti, acquista e mantiene autonoma rilevanza, anche sotto il profilo risarcitorio.



Correlati alla tematica del danno da esposizione - in relazione al quale, è stato chiesto, come dianzi indicato, il ristoro di entrambe le componenti e non solo di quella attinente al *metus* - sono i motivi devoluti dagli ex dipendenti, che hanno subito, oltre all'esposizione professionale, anche quella ambientale esterna che il Tribunale ha ritenuto, invece, assorbita nella prima.

3) Motivi in ordine al mancato erroneo riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.

Numerose parti civili hanno devoluto doglianze, lamentando di essere state erroneamente escluse dagli elenchi di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno (con o senza assegnazione di provvisoria), ancorché le loro posizioni corrispondessero - secondo la prospettazione contenuta nei rispettivi atti di gravame - ai criteri indicati dal Tribunale per il riconoscimento del diritto *de quo* in relazione ai reati di cui in imputazione. Analoghe doglianze sono state devolute da quelle parti civili che hanno revocato la costituzione nei confronti del solo imputato Schmidheiny, mantenendola nei confronti del coimputato, e che il Tribunale ha escluso con riferimento alle istanze risarcitorie avanzate nei confronti di quest'ultimo.

4) Motivi in ordine al mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno *iure proprio* a favore dei prossimi congiunti.

Sono state devolute doglianze dalle parti civili, prossimi congiunti di persone offese decedute, che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni unicamente *iure hereditatis* e non *iure proprio*: danni che vengono rivendicati in questa sede con apposito motivo di gravame. Gli appellanti evidenziano che il danno alla salute di una persona fisica determina dei danni riflessi, ossia dei danni al patrimonio morale e psicologico dei suoi prossimi congiunti, consistenti nella sofferenza e nel dolore che questi ultimi patiscono dal



momento in cui al congiunto si manifesta la malattia fino al momento del decesso.


5) Motivi in ordine alla provvisionale.

In ordine alle provvisionali concesse a favore delle parti civili persone fisiche, le doglianze devolute attengono alla ritenuta incongruità delle somme assegnate dal Tribunale (euro 35.000,00 a favore delle persone offese viventi e euro 30.000,00 a favore di ciascuno dei congiunti di persone offese decedute), di gran lunga inferiori alle somme richieste, avuto riguardo all'entità, alla tipologia e alla gravità del danno lamentato.

Vengono, inoltre, impugnate le statuizioni con le quali il primo Giudice, nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno ad alcune parti civili persone fisiche, ha formulato solo condanna generica senza determinare l'entità della provvisionale richiesta. Sono state al riguardo devolute doglianze che fanno leva essenzialmente sul fatto che, a parere degli appellanti, il Tribunale aveva a sua disposizione tutti gli elementi per accogliere, anche in questi casi, la richiesta di provvisionale. In particolare, una volta riconosciuto il danno da esposizione ambientale (in relazione al *metus*) a favore delle parti civili ex dipendenti degli stabilimenti Eternit di Casale Monferrato e Cavagnolo, affetti da malattia professionale asbesto-correlata (o eredi degli stessi) per la quale sia intervenuta la prescrizione, il Tribunale ha rimesso le parti avanti al giudice civile senza concedere una provvisionale, affermando di non avere elementi di valutazione sufficienti e di non poter fare ricorso alla prova presuntiva, mentre, a parere degli appellanti, sarebbe stato possibile procedere alla liquidazione con la sentenza gravata.

7) Motivi in ordine alla mancata condanna, in solido con gli imputati, dei rispettivi responsabili civili, benché regolarmente citati secondo quanto ritenuto dallo stesso Tribunale.

8) Motivi in ordine alla declaratoria di nullità di alcune notifiche del decreto di citazione di *Etex Group SA* per mancato rispetto dei termini, con contestuale impugnazione dell'ordinanza del Tribunale.



Sono state devolute doglianze (si vedano, ad esempio, gli appelli degli avv. Nobile, Lanzavecchia, Fusari, Balzola, Poli, ecc.) in merito alla mancata condanna, da parte del Tribunale, del responsabile civile per il fatto dell'imputato de Cartier in solido con quest'ultimo. Gli appellanti hanno contestato la declaratoria di nullità della notifica del decreto di citazione al responsabile civile Etex Group SA effettuata da alcune parti civili (cfr. ordinanze emesse in seno alle udienze dibattimentali del 1.03.2010 e 4.10.2010 e p. 570 sentenza impugnata) e hanno sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, tali notifiche fossero rituali e tempestive, sottolineando che la società belga si è comunque costituita in giudizio senza nulla eccepire in merito all'eventuale mancato rispetto dei termini a difesa, così dimostrando inequivocabilmente di avere accettato il contraddittorio e che la notifica del suddetto atto aveva comunque raggiunto lo scopo.

9) Motivi in ordine alle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza per il primo grado di giudizio.

Negli atti di gravame in cui sono state devolute doglianze in ordine alla liquidazione delle spese da parte del Tribunale, gli appellanti hanno chiesto di riformare la sentenza appellata e di liquidare, per il primo grado, la somma indicata nelle rispettive note spese, censurando i criteri adottati dal primo Giudice. Inoltre, alcuni legali appellanti hanno lamentato la mancata distrazione a loro favore degli onorari, benché da essi richiesta nelle conclusioni formulate in primo grado.

Segue, a questo punto, l'elenco degli appelli presentati nell'interesse delle parti civili persone fisiche, con il riferimento al numero progressivo e al faldone in cui ciascuno di essi è collocato, mentre si rinvia all'appendice per l'indicazione nominativa degli appellanti, qui individuati unicamente attraverso i rispettivi difensori:

1) appello presentato dall'avv. Giovanni Mercadante nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 4 in faldone 156);

2) appelli presentati dall'avv. Roberto Nosenzo nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli da n. 5 a n. 21 in faldone 156);



- 3) appello presentato dall'avv. Riccardo Vaselli nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 23 in faldone 156);
- 4) appelli presentati dall'avv. Piero Nobile nell'interesse dei propri assistiti e nell'interesse proprio (n. 111), in relazione alle spese processuali, con richiesta di rideterminazione dell'importo della somma liquidata in misura più aderente alla tariffa professionale e comunque più equa in relazione all'attività svolta e con distrazione degli onorari a favore del difensore antistatario (cfr. appelli n. 24 a n. 41 in faldone 156);
- 5) appelli presentati dall'avv. Francesco Casarin nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli n. 42 e 43 in faldone 156);
- 6) appelli presentati dall'avv. Alessandra Lanzavecchia nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello da n. 44 a n. 47 in faldone 156);
- 7) appelli presentati dall'avv. Anna Fusari nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli da n. 48 a 53 in faldone 156);
- 8) appelli presentati dall'avv. Roberto Lamacchia nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli n. 55 e 56 in faldone 156 appelli);
- 9) appelli presentati dall'avv. Sergio Bonetto nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli da n. 57 a 59 in faldone 159 appelli);
- 10) appelli presentati dall'avv. Maria Grazia Napoli nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli n. 60 a 62 in faldone 159 appelli);
- 11) appello presentato dall'avv. Carlo Marengo nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 63 in faldone 159 appelli);
- 12) appello presentato dall'avv. Franceco Bracciani nell'interesse del proprio assistito (cfr. appello n. 64 in faldone 159 appelli);
- 13) appelli presentati dall'avv. Laura D'Amico nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli da n. 67 a n. 114 bis in faldone 160 appelli) e nell'interesse proprio, in relazione alle spese processuali, con richiesta di rideterminazione dell'importo della somma liquidata in misura più aderente alla tariffa professionale e comunque più equa in relazione all'attività svolta e con distrazione degli onorari a favore del difensore antistatario, nonché di liquidazione delle spese sostenute per l'espletamento



di consulenza documentale nell'interesse delle organizzazioni sindacali rappresentate (cfr. appello n. 111 ibidem);

14) appello presentato dall'avv. Enrico Brunoldi nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 115 in faldone 160 appelli);

15) appello presentato dall'avv. Patrizia Bugnano nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 116 in faldone 160 appelli);

16) appelli presentati dall'avv. Davide Petrini nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli da n. 117 a n. 123 in faldone 160 appelli);

17) appelli presentati dall'avv. Oberdan Forlenza nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli da n. 125 a n. 141 in faldone 160 appelli);

18) appello presentato dall'avv. Vincenzo Napoli nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 143 in faldone 161 appelli);

19) appello presentato dall'avv. Sabrina Balzola nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 144 in faldone 161 appelli);

20) appello presentato dall'avv. Elena Poli nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 145 in faldone 161 appelli);


21) appelli presentati dall'avv. Alessandro Talarico nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli n. 146 e 147 in faldone 161 appelli);

22) appello presentato dall'avv. Vincenzo Grimaldi nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 149 in faldone 161 appelli);

23) appello presentato dall'avv. Elena Emma Piccatti nell'interesse delle proprie assistite (cfr. appello n. 150 in faldone 161 appelli);

24) appello presentato dall'avv. Demetrio La Cava nell'interesse del proprio assistito (cfr. appello n. 151 in faldone 161 appelli);

25) appelli presentati dall'avv. Vincenzo Gargiulo nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli da n. 153 a n. 159 in faldone 161 appelli);



26) appelli presentati dall'avv. Gennaro Marrazzo nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli da n. 160 a n. 164 in faldone 161 appelli);

27) appelli presentati dall'avv. Vincenzo Cinquegrana nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli da n. 165 a n. 178 in faldone 161 appelli);

28) appelli presentati dall'avv. Roberto Rosario nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello da n. 179 a n. 188 in faldone 161 appelli);

29) appello presentato dall'avv. Domenico Di Criscio nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 189 in faldone 161 appelli);

30) appello presentato dall'avv. Massimo Di Celmo nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 190 in faldone 161 appelli);

31) appello presentato dall'avv. Beniamino Cataneo nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 191 in faldone 161 appelli);

32) appelli presentati dall'avv. Antonio Rubino nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli n. 192 e 193 in faldone 161 appelli e n. 234 in faldone 165 appelli con il quale vengono ulteriormente specificati i motivi di gravame comuni alle posizioni delle persone offese dallo stesso legale assistite);



33) appelli presentati dall'avv. Tiziana Curatolo nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli da n. 204 a n. 206 in faldone 162 appelli);

34) appello presentato dall'avv. Esther Gatti nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 207 in faldone 162 appelli);

35) appelli presentati dall'avv. Massimo Lasagna Rubino nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli da n. 208 a n. 211 in faldone 162 appelli);

36) appelli presentati dall'avv. Marco Gatti nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli n. 212 e 213 in faldone 162 appelli);


37) appelli presentati dall'avv. Stefano Ena nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli da n. 214 a n. 229 in faldone 162 appelli);



- 38) appello presentato dall'avv. Danilo Cerrato nell'interesse del proprio assistito (cfr. appello n. 231 in faldone 165 appelli);
- 39) appello presentato dall'avv. Francesco Masi nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 232 in faldone 165 appelli);
- 40) appello presentato dall'avv. Maria Carmela Vicidomini nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 232 bis in faldone 165 appelli);
- 41) appello presentato dall'avv. Pipola - Cervone nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 233 in faldone 165 appelli);
- 42) appelli presentati dall'avv. Simone Sabattini nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 236 in faldone 165 appelli);
- 43) appelli presentati dall'avv. Marco Tarelli nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli da n. 238 a n. 241 in faldone 165 appelli);
- 44) appello presentato dall'avv. Ezio Bonanni nell'interesse della propria assistita (cfr. appello n. 242 in faldone 165 appelli);
- 45) appello presentato dall'avv. Bruno Pezzarossi nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 243 in faldone 165 appelli);
- 46) appello presentato dall'avv. Francesco Manzo nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 244 in faldone 165 appelli);
- 47) appelli incidentali, a seguito dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, presentati dall'avv. Ernesto D'Andrea nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli da n. 246 a n. 261 in faldone 165 appelli).

3. Svolgimento del giudizio di appello

Il giudizio di appello si è svolto nel corso di ventisette udienze celebrate a decorrere dal giorno 14.02.2013. In esso sono rimasti contumaci entrambi gli imputati. È invece intervenuta in giudizio la responsabile civile *Anova Holding AG*, società avente sede in Svizzera, che era rimasta contumace nel processo di primo grado. Sono, inoltre, intervenute anche le altre tre società, *Amindus Holding AG*, *Becon AG*, *Etex Group SA*, che, a loro volta, erano state chiamate, insieme con la citata *Anova Holding AG*, a




rispondere civilmente dei danni e che già avevano partecipato al precedente grado di giudizio.

Si sono costituite nel giudizio in grado di appello numerosissime parti civili, al fine di coltivare le domande che avevano presentato nei confronti degli imputati e delle società citate nella qualità di responsabili civili. La lista completa delle parti civili costituitesi in giudizio si ricava dall'elenco contenuto nel verbale dell'udienza in data 14.02.2013, al quale, pertanto, a fini di concisione, occorre qui fare rinvio. Nel corso del giudizio di appello, peraltro, non poche di tali parti civili hanno revocato la costituzione nei confronti del solo imputato Schmidheiny, mantenendola, in taluni casi, nei confronti del coimputato; e di ciò si darà analitico conto in seguito.

Importa, anzitutto, segnalare che la Corte di Appello ha deciso, per soddisfare un'esigenza di ordine, stante l'elevato numero delle questioni che erano state proposte negli atti di appello, di suddividere la trattazione degli atti di gravame in due fasi successive: in un primo tempo (e cioè nelle udienze celebrate in data 14.02.2013, 18.02.2013, 20.02.2013, 22.02.2013, 25.02.2013, 1°.03.2013, 4.03.2013), sono state discusse tutte le eccezioni di legittimità costituzionale, di difetto di giurisdizione, di incompetenza e di nullità sollevate dalle parti nei rispettivi atti di impugnazione; in un secondo tempo (cioè nelle udienze celebrate in data 6.03.2013, 8.03.2013, 11.03.2013, 13.03.2013, 15.03.2013, 18.03.2013, 20.03.2013, 22.03.2013, 25.03.2013, 27.03.2013, 3.04.2013, 5.04.2013, 8.04.2013, 10.04.2013, 12.04.2013), si è proceduto alla discussione delle questioni di merito. Le parti infine hanno rispettivamente concluso la discussione orale come per ciascuna è sintetizzato nell'epigrafe. Le udienze in data 6.05.2013, 13.05.2013, 20.05.2013, 27.05.2013 e 3.06.2013 sono state quindi dedicate alle repliche. Durante la discussione orale e durante le udienze riservate alle repliche sono state depositate diverse memorie al cui contenuto si farà, pertanto, riferimento, nei limiti in cui le argomentazioni in esse svolte saranno ritenute rilevanti ai fini della motivazione.

È utile, altresì, rammentare che questa Corte ha emesso un'ordinanza, nell'udienza celebrata il 6.03.2013, intesa ad



acquisire dalle parti civili gli elementi che ha giudicato indispensabili allo scopo di consentire a tutte le altre parti di formarsi una chiara rappresentazione delle conclusioni e delle doglianze devolute con i numerosi atti di appello presentati, anche cumulativamente, dai difensori delle stesse parti civili.

Ha, pertanto, invitato i patroni di parte civile a predisporre le conclusioni scritte che ciascuno di essi avrebbe depositato all'esito della discussione, raggruppando i propri assistiti per categorie omogenee, nonché ad allegare una scheda sintetica contenente le indicazioni che si ricavano dallo schema qui di seguito riepilogato.

Precisamente ha richiesto che, nella scheda sintetica, le persone giuridiche, in ordine alla costituzione di parte civile, specificassero:


se la costituzione della singola persona giuridica era intervenuta ed era tuttora attuale nei confronti di entrambi gli imputati, ovvero se, anche a seguito di revoca, permaneva nei confronti di uno solo dei due imputati, nel qual caso avrebbero dovuto indicare nei confronti di quale tra costoro permaneva;

se le parti civili avevano anche provveduto a citare una o più società nella qualità di responsabili civili, indicando, in caso positivo, quale o quali società avevano citato e con che esito, avuto riguardo alle statuizioni del Tribunale in ordine alla regolarità delle citazioni;

il tipo di danno che veniva lamentato (patrimoniale, non patrimoniale, ecc.) nelle richieste formulate nelle conclusioni;

la cifra che veniva richiesta mediante la nota spese depositata unitamente alle conclusioni, se erano state devolute doglianze con riferimento alla liquidazione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della parte civile per il primo grado di giudizio, come questa era stata operata dal Tribunale;

qualora appellanti, il capo delle statuizioni civili impugnato, individuato attraverso l'indicazione espressa della lettera che lo contraddistingueva nel dispositivo della sentenza impugnata, con sintetica enumerazione dell'oggetto dei motivi di doglianza (es.: prescrizione, entità della provvisionale, ecc.).




Analogamente, per quanto concerne le parti civili persone fisiche, la Corte di Appello ha richiesto che, nella scheda sintetica, esse fornissero le necessarie notizie anagrafiche (cognome e nome in ordine alfabetico, con indicazione della data di nascita di ciascuna persona offesa costituitasi parte civile), specificando, se ex dipendenti, il periodo di lavoro e lo stabilimento in cui avevano lavorato, nonché l'eventuale residenza nelle località in cui avevano sede gli insediamenti produttivi nel tempo in cui avevano prestato la loro opera e/o in epoca successiva; se cittadini, il periodo di residenza nei territori dei Comuni interessati, in ipotesi di accusa, da inquinamento ambientale correlato alla diffusione di polveri di amianto, con la precisazione che, qualora la stessa persona offesa avesse agito sia in veste di ex dipendente, sia di cittadino, tali indicazioni avrebbero dovuto essere fornite cumulativamente. Nell'ipotesi di parti civili costituite nella veste di congiunti di persona offesa deceduta, la Corte di Appello ha precisato che le stesse indicazioni avrebbero dovuto essere fornite con specifico riferimento alla situazione del *de cuius* (ex dipendente o cittadino oppure contemporaneamente ex dipendente e cittadino).

Le parti civili persone fisiche sono state, inoltre, invitate a specificare:

se la costituzione di parte civile era intervenuta ed era tuttora attuale nei confronti di entrambi gli imputati ovvero se, anche a seguito di revoca, permaneva nei confronti di uno soltanto dei due, in tal caso indicando nei confronti di quale tra costoro permaneva;

nell'ipotesi in cui avessero provveduto a citare un responsabile civile o più responsabili civili, quale o quali tra essi avessero citato e con che esito rispetto alle statuizioni adottate dal Tribunale in ordine alla regolarità della citazione;

la categoria di appartenenza secondo la suddivisione operata dal Tribunale nel dispositivo, con indicazione dei relativi capi (es.: ex lavoratori in vita, cittadini in vita, lavoratori/cittadini in vita, congiunti degli stessi, congiunti di lavoratori deceduti, congiunti di lavoratori/cittadini deceduti, ecc.) e il tipo di danno lamentato




(patrimoniale, non patrimoniale, da esposizione all'amianto, da malattia, da morte, ecc.);

nell'ipotesi in cui fossero state devolute doglianze con riferimento alla liquidazione fatta dal Tribunale delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza per il primo grado di giudizio, l'entità della cifra richiesta mediante la nota spese depositata unitamente alle conclusioni;

qualora appellanti, nell'ipotesi in cui fosse stato loro riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, il capo delle statuizioni civili che impugnavano, indicandone la lettera, nonché, sinteticamente, l'oggetto e le ragioni dei motivi di doglianza (es.: prescrizione dei reati di cui agli artt. 437 e 434 c.p.; mancata liquidazione del danno oggettivo da esposizione professionale e ambientale; ritenuto assorbimento del danno da esposizione ambientale in quello da esposizione professionale; entità della provvisionale; mancata liquidazione del danno *iure proprio*; ecc.), mentre, nell'ipotesi in cui non fosse stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, se assumevano di essere state erroneamente escluse alla luce dei criteri indicati dal Tribunale ovvero se le loro doglianze attenessero al merito della decisione.

Nella stessa ordinanza, la Corte di Appello, al fine di rendere logicamente ordinata la discussione orale condotta dalle parti civili, tenuto conto del numero delle stesse e della composita diversità delle doglianze, ha inoltre disposto che la discussione prendesse avvio dall'illustrazione delle conclusioni e dei motivi di gravame presentati nell'interesse delle parti civili persone giuridiche, per poi procedere con quella delle parti civili persone fisiche, invitando, per quanto possibile, alla concisione se gli argomenti inerivano a temi già trattati e discussi esaustivamente dai Procuratori Generali e/o da altri difensori.

Occorre, pertanto, soggiungere che tutte le parti civili costituite si sono puntualmente attenute all'invito formulato dalla Corte di Appello, sicché la discussione orale ha seguito con minime deroghe l'ordine prima indicato. Inoltre, bisogna dare atto che le parti civili hanno allegato alle conclusioni rispettivamente assunte al termine della discussione orale la scheda riassuntiva da esse redatta in conformità con le indicazioni sopra riferite. È




dunque di fondamentale importanza fare riferimento alle notizie contenute in tale scheda ogni qualvolta si voglia prendere esatta cognizione delle domande e delle doglianze che ciascuna delle parti civili ha proposto nel giudizio di appello e delle situazioni di fatto da ciascuna asserite, dal momento che, nel documento unito alle conclusioni scritte, le domande, le doglianze e le relative premesse in fatto trovano una compiuta espressione. Attesa la molteplicità delle richieste e delle situazioni personali sottoposte al giudizio della Corte per la parte che attiene agli interessi civili, la consultazione della scheda rappresenta perciò un utile mezzo di conoscenza dei dati, aggiornati all'epoca della discussione del secondo grado di giudizio, che assumono rilevanza ai fini della decisione.

È necessario, infine, ricordare che, con nota depositata in cancelleria in data 24.05.2013, uno dei difensori dell'imputato Louis de Cartier ha comunicato alla Corte di Appello che il giorno 21.05.2013 il proprio assistito era deceduto in Arendonk (Belgio). Il difensore ha, inoltre, allegato alla nota un primo documento redatto in lingua fiamminga, un secondo documento redatto in più lingue e le relative traduzioni (asseverata e giurata) in lingua italiana, assicurando che i due documenti che produceva, formati in diverse lingue straniere, rappresentavano i certificati di morte del proprio patrocinato, rilasciati dalle competenti autorità del Belgio, come infatti si poteva ricavare dalla rispettiva traduzione in italiano.

Nella successiva udienza in data 27.05.2013, la Corte di Appello, preso atto delle produzioni prima richiamate, conferiva incarico di perizia intesa a verificare se i certificati allegati alla nota prodotta dalla difesa dell'imputato de Cartier fossero documenti autentici e se rappresentassero ad ogni effetto di legge, secondo la normativa del Belgio, il certificato di morte di Louis de Cartier de Marchienne; in alternativa, intesa ad acquisire direttamente il certificato di morte di tale imputato.

Nell'udienza del giorno 3.06.2013, il perito nominato compariva e confermava la relazione di perizia che aveva depositato in cancelleria in data 31.05.2013, in cui attestava che i documenti in questione erano conformi alla tipologia richiesta per questo



tipo di certificati e che ad essi poteva essere assegnata la stessa validità legale riservata ai corrispondenti certificati rilasciati da una competente autorità italiana.

A questo punto il P.G. e le rispettive Difese dell'imputato de Cartier e del responsabile civile *Etex Group SA* assumevano le conclusioni riportate in epigrafe, chiedendo che fosse emessa sentenza di non doversi procedere per essersi estinti i reati per sopravvenuta morte dell'imputato.

La Corte di Appello, pertanto, dichiarava chiuso il dibattimento e si ritirava in camera di consiglio per deliberare.

All'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo della sentenza che è riportato in calce alla motivazione che segue.



289

Motivi della decisione

1. Glossario

Appare opportuno, allo scopo di agevolare l'immediata comprensione di quanto sarà esposto nella motivazione che segue, premettere un sintetico glossario che mira unicamente ad offrire una sommaria definizione del significato che deve essere attribuito ai termini scientifici e tecnici - in specie, ma non esclusivamente, nel settore d'interesse proprio della scienza epidemiologica, - che ricorreranno nel testo con maggiore frequenza. Questa esposizione, unicamente ispirata, dunque, ad assecondare l'esigenza di favorire la comprensibilità della motivazione, riproduce il modello dell'analogo elenco terminologico, anch'esso limitato ai lemmi essenziali, che ha redatto la Suprema Corte nella parte introduttiva della sentenza del processo del c.d. Petrolchimico di Porto Marghera (si veda Cass. pen., sez. IV, 17.05.2006, n. 4675, P.G. in proc. Bartalini ed altri). Il glossario che nel caso di specie appare utile anteporre alla trattazione è, dunque, il seguente.

Agente patogeno: è, secondo la scienza medica, il fattore fisico, chimico o biologico che può agire come causa unica, o prevalente, e diretta della malattia, a condizione che le modalità della sua interazione con l'ospite siano adatte a favorirla. In *epidemiologia*, la causa (l'eziologia) della patologia che è oggetto di studio viene riferita a gruppi di soggetti, quindi viene stimata stabilendo il numero degli individui del gruppo degli esposti al *fattore di rischio* che si ammalano e ponendolo, in seguito, a confronto con il numero degli individui che si ammalano nel gruppo dei non esposti. Può anche essere studiata confrontando il gruppo costituito dalle persone affette dalla specifica patologia con un altro gruppo della stessa popolazione che invece non presenta quella condizione patologica, perseguendo sempre lo scopo di delineare l'eventuale nesso causale tra l'*agente patogeno* e quella stessa condizione.

Bias: in ambito epistemologico, il termine sta a significare genericamente una tendenza o un'inclinazione che porta



abituamente ad un errore di valutazione o ad una mancanza di oggettività nel giudizio; in ambito statistico ed epidemiologico, è una causa che tende a fornire dei risultati che si discostano sistematicamente dai valori veri, ossia che registrano delle distorsioni dalle realtà, agenti sempre nella stessa direzione. Esistono peraltro anche dei *bias* non sistematici, di tipo casuale, ma questi tendono ad annullarsi reciprocamente se il campione è sufficientemente ampio. Stante il funzionamento della conoscenza umana, il *bias* sistematico non è eliminabile, sebbene si possa tenerne conto cercando di correggere la sua incidenza al fine di diminuire gli effetti distorsivi che ne derivano. Un caso di *bias* è l'effetto di selezione: un'inclinazione verso la distorsione che tende a pregiudicare inavvertitamente la rispondenza al vero di una certa parte dei dati osservati. Deve essere attribuito all'insufficienza delle tecniche di osservazione impiegate per ottenere i dati stessi piuttosto che alle caratteristiche intrinseche di ciò che è stato osservato (ad esempio, le imprecisioni interpretative che nel passato è possibile siano state favorite dall'uso di tecniche di analisi istologica ancora non affinate possono avere influito, per un non breve lasso di tempo, sopra talune diagnosi facilitando degli scostamenti dalla realtà, sì da procurare un certo numero di distorsioni diagnostiche che sono destinate a ripercuotersi sulla rispondenza al vero delle relative statistiche epidemiologiche).


Carcinogenesi: è un termine della scienza medica che sta ad indicare il processo patologico che trasforma le cellule normali in cellule cancerose. Normalmente l'omeostasi, cioè l'equilibrio tra proliferazione e morte programmata delle cellule, è mantenuta attraverso una regolazione rigorosa dei processi di proliferazione e di morte cellulare che assolve la funzione di garantire l'integrità degli organi e dei tessuti. Talora invece si verifica una mutazione del materiale genetico soltanto di alcune fra le cellule normali che finisce per alterare l'equilibrio nell'organismo tra proliferazione e morte cellulare. Si verifica allora una divisione cellulare incontrollata alla quale fa seguito la formazione del tumore. Le cellule che possono causare dei tumori maligni (che sono anche comunemente chiamati cancri o neoplasie) presentano delle proprietà che le distinguono dalle cellule del



tessuto sano: tra l'altro, resistono all'apoptosi (ossia al suicidio programmato delle cellule) e si riproducono, dividendosi, in maniera incontrollata, solitamente con frequenza maggiore del normale. Comunemente i tumori maligni si sviluppano a partire da una sola cellula, ma generalmente la cellula iniziale non acquisisce in una volta sola tutte le caratteristiche necessarie per dare luogo alla neoplasia, bensì soltanto dopo una serie di mutazioni che si susseguono in più fasi. Le conoscenze rese possibili dalla biologia molecolare hanno dimostrato che, a livello delle cellule, si verifica una sequenza di episodi molecolari alla quale si è dato il nome di *cancerogenesi* multifasica. Le successive fasi che contrassegnano lo sviluppo sequenziale delle neoplasie sono l'iniziazione, la promozione e la progressione. Di tali eventi il primo è estremamente rapido, il secondo può essere assai lento, mentre il terzo è in genere lentissimo nell'evoluzione iniziale e comprende a sua volta delle fasi differenti: quella da tessuto normale a lesione preneoplastica e quella da lesione preneoplastica a tumore maligno.

Dati grezzi: in *epidemiologia* sono i dati raccolti nel corso di una determinata indagine prima di essere depurati dagli eventuali fattori di confondimento e di essere interpretati. Il confondimento, infatti, è una situazione in cui un fattore (o una combinazione di fattori) diverso da quello che viene studiato è responsabile, almeno in parte, del fenomeno che viene osservato. Quando è presente un fattore di confondimento, i *dati grezzi* mostrano quindi un quadro sbagliato, di poco o di molto, della correlazione tra causa ed effetto.

Disastro ambientale: in biologia e in ecologia, l'espressione viene usata per designare un fenomeno caratterizzato da una catena di eventi catastrofici che hanno delle conseguenze negative sull'ambiente. Esso può avere origine naturale oppure antropica. Il fenomeno si configura come disastroso quando, per il grande numero degli organismi viventi che sono in esso coinvolti, per la gravità distruttiva degli effetti su tali organismi, per la vastità dell'estensione spaziale interessata, vengono alterate le preesistenti condizioni di equilibrio. Infatti, all'interno di ogni *ecosistema*, qualunque sia la sua natura, si stabiliscono dei particolari equilibri che taluni meccanismi di autoregolazione



tendono a conservare: sono i cosiddetti meccanismi omeostatici, che permettono all'*ecosistema* di difendere e di salvaguardare la propria identità nel corso del tempo. L'uomo - la cui caratteristica biologica principale è la capacità di modificare gli elementi che compongono l'ambiente per adattarli ai propri bisogni - tuttavia, non di rado, è incline ad ignorare la necessità di rispettare le interdipendenze proprie dell'*ecosistema* sociale e urbano in cui è inserito (si veda la voce *ecosistema*). Questa inclinazione è la causa di una potenziale conflittualità del rapporto con l'ambiente che, a sua volta, può degenerare in *disastro ambientale* quando l'attività antropica ha l'effetto di sconvolgere gravemente l'equilibrio delle relazioni, sia fra gli individui e gli organismi biologici che ne fanno parte, sia con l'ambiente in cui essi vivono ed operano. Lo sconvolgimento degli equilibri presenta essenzialmente un aspetto cronologico, poiché è un'alterazione dei meccanismi omeostatici che non può che manifestarsi nel tempo.

Dose cumulativa: in *epidemiologia* e in medicina del lavoro, con questa espressione si intende la dose di un certo *agente patogeno* che è complessivamente assunta dal soggetto in una certa unità di tempo; in specie, per quanto concerne le patologie asbesto-correlate, si intende il quantitativo di fibre di asbesto mediamente inalato, messo in rapporto con l'unità di tempo costituita dall'anno. Si è quindi soliti fare riferimento alla concentrazione media annuale (espressa come fibre/litro o ml x anni di esposizione; altre volte la *dose cumulativa* è stata espressa in ff/cc x anni di esposizione). In concreto, un individuo esposto per dieci anni ad una concentrazione media di 10 fibre/litro, sarà stato esposto ad una *dose cumulativa* pari a 100 fibre/litro rapportata all'anno. Alla stessa *dose cumulativa* di 100 fibre/litro x anno sarà stata esposta la seguente varietà di soggetti:


- a) coloro che sono esposti per 5 anni ad una concentrazione media annuale di 20 fibre/litro;
- b) coloro che sono esposti per 1 anno ad una concentrazione media annuale di 100 fibre/litro;



c) coloro che sono esposti per 20 anni ad una concentrazione media annuale di 5 fibre/litro.


Pertanto, da un punto di vista rigorosamente scientifico, per misurare il rischio di contrarre una patologia correlata all'inalazione di fibre di amianto, non è corretto fare riferimento né alla sola concentrazione di fibre rilevata nell'ambiente di lavoro in una determinata frazione di tempo, né al periodo di complessiva esposizione; a tal fine deve invece essere determinata la *dose cumulativa*, cioè il prodotto tra il tempo di esposizione e la concentrazione media di fibre di amianto nel periodo di esposizione. Mentre per le malattie neoplastiche non è stata accertata nessuna soglia per la *dose cumulativa* di esposizione al di sotto della quale è possibile escludere l'esistenza del rischio oncogeno, tale soglia è stata invece identificata per le malattie degenerative; in particolare, per l'asbestosi polmonare (che è una patologia degenerativa) è stata proposta dalla più recente letteratura scientifica una soglia di *dose cumulativa* pari a 10 ff/cc x anno.

Ecosistema: il termine indica, nel lessico proprio dell'ecologia, l'insieme dei fattori geologici, climatici e biologici che definiscono un dato ambiente. Si è soliti affermare che un *ecosistema* sociale è costituito da biocenosi e da biotopo. Per biocenosi (combinazione in un solo lemma delle parole greche βίος = vita e κοινός = comune, sicché, appunto per questo motivo, si usa anche indifferentemente il sinonimo comunità) si intende l'insieme dei rapporti sociali che legano tra loro gli organismi di un *ecosistema*; per biotopo (combinazione delle parole greche βίος = vita e τόπος = luogo) si intende l'ambiente nel quale si realizza una biocenosi. Detto più semplicemente, un *ecosistema* è un complesso sistema di rapporti sociali tra organismi viventi che si svolgono in un certo ambiente. Per sistema si intende, infatti, un insieme di elementi che interagiscono tra di loro in modo tale da costituire una nuova entità, diversa dagli elementi che lo compongono. Conseguentemente nell'*ecosistema* gli organismi e l'ambiente sono legati tra loro da complesse interazioni e da scambi con l'ambiente circostante dai quali deriva una ben definita struttura biotica, relativa cioè ad organismi viventi, che tuttavia è diversa dagli organismi che




compongono il sistema, e una struttura abiotica, cioè relativa alle materie non viventi che compongono l'ambiente. Ne discende che un'importante modificazione dell'ambiente è destinata a modificare gli organismi viventi che con esso sono uniti da strette interazioni, come pure, al contrario, una modificazione importante degli stessi organismi può ripercuotersi sull'ambiente.

Epidemiologia: il termine deriva dal greco (επι = sopra, δημοσ = popolo e λογος = discorso, studio; e pertanto sta ad indicare lo studio sopra una determinata popolazione). Designa, dunque, quella particolare disciplina biomedica che si occupa dello studio della distribuzione e della frequenza di talune malattie e di taluni eventi di rilevanza sanitaria all'interno di una popolazione. Al fine di raggiungere gli scopi che le sono assegnati l'*epidemiologia* si serve di due discipline scientifiche ausiliarie: della statistica, disciplina che utilizza a sua volta la matematica, e della demografia, scienza che studia i fenomeni quantitativi concernenti lo stato e il movimento della popolazione; ma la disciplina fondamentale è pur sempre la medicina. Una nota insopprimibile dell'*epidemiologia* è, inoltre, costituita dal rilievo che studia sempre un gruppo di soggetti, mai i singoli individui. Un altro attributo che la connota è che studia sempre nello stesso tempo una popolazione sana ed una malata, cercando di evidenziare attraverso confronti le differenze cruciali tra i sani e i malati. In special modo vengono utilizzate nel presente giudizio le indagini epidemiologiche proprie dell'*epidemiologia* analitica, cioè di quella particolare branca epidemiologica che indaga le relazioni di causa ad effetto tra uno specifico *fattore di rischio*, qual è l'inalazione di fibre di asbesto, e certe patologie che sono state identificate dalla scienza medica, quali sono l'asbestosi, il cancro al polmone, il mesotelioma. Si pone, quindi, come obiettivo, quello di rispondere alla domanda: qual è la causa di quelle particolari patologie? Può anche perseguire, tuttavia, l'obiettivo di accertare, oltre alla causa, il grado di incidenza delle patologie oggetto di studio sopra una determinata popolazione (ad esempio, sui lavoratori esposti ad un *fattore di rischio* o sugli abitanti in un certa area, analogamente esposti a tale fattore), in modo da fissare l'eventuale rapporto di eccesso, - che l'indagine




ha in programma di rilevare, - tra i casi che osserva nel gruppo degli esposti, non prima di averlo raffrontato con il numero degli attesi (cioè con la quantità delle patologie che normalmente sarebbero prevedibili) che invece intende porre in evidenza con riguardo al gruppo formato dai non esposti. Gli strumenti di indagine impiegati dall'*epidemiologia* analitica sono: gli studi di *coorte* (o di incidenza) e gli studi *caso-controllo* (si vedano le voci relative).

Eziopatogenesi: in medicina, è lo studio dell'insorgenza delle malattie e, soprattutto, delle loro cause; il termine deriva dalla combinazione in un solo lemma di due parole, causa e patogenesi (in greco, *aitia* = causa; *πάθημα* = sofferenza, malessere, malattia; *γένεσις* = insorgenza: dunque, letteralmente, causa dell'insorgenza della malattia). Designa, pertanto, quella particolare indagine che si propone di identificare il nesso tra due fenomeni specifici: tra un possibile *fattore di rischio* costituito da un *agente patogeno* e una patologia, in virtù del quale la seconda si suppone sia univocamente prevedibile a partire dal primo. Sono perciò inerenti a tale concetto la nozione della prevedibilità infallibile, o quasi infallibile, dell'effetto a partire dalla causa e, in secondo luogo, la nozione della necessità del rapporto causale. La riflessione contemporanea, tuttavia, riconosce la difficoltà di individuare un concetto univoco di causalità e tende ad adottare l'idea della pluralità dei significati delle nozioni di causa e di relazione causale che dipendono, in una visione descrittiva, dal particolare tipo di indagine nella quale vengono evocati i concetti. In conformità con la premessa ora stabilita, poiché l'*epidemiologia* è una scienza che studia delle *popolazioni* e non dei singoli individui (invece studiati dalla medicina clinica), in ambito epidemiologico viene conseguentemente evocato un concetto di causa che fa riferimento alla nozione di causalità generale, anziché a quella di causalità individuale. Infatti questa disciplina scientifica studia l'eventuale maggiore incidenza di una determinata patologia, o di un determinato complesso di patologie, sul gruppo dei soggetti esposti ad un *agente patogeno* posto a confronto con quello dei non esposti, al fine di stabilire, eventualmente, la plausibilità logica della conclusione che l'esposizione analizzata può essere



considerata causa, ma solo in generale, non in particolare, di quella patologia o di quelle patologie. Talora persegue altresì il fine di verificare se esiste una *relazione dose - risposta*: cioè si prefigge anche, in questa seconda ipotesi, di stabilire se aumentano, e di quanto aumentano, all'aumentare dell'esposizione, i soggetti affetti da quella patologia, o da quelle patologie, nel gruppo dei soggetti esposti rispetto al gruppo dei non esposti. Il tipo di associazione causale che l'indagine epidemiologica mira ad investigare, pertanto, riguarda il gruppo degli esposti, poiché, se esso viene messo adeguatamente a confronto con quello dei non esposti, può rivelare la presenza di un legame causale tra due fenomeni: il *fattore di rischio*, cioè l'*agente patogeno*, e la malattia. Lo studio epidemiologico, quindi, persegue lo scopo di accertare se l'esposizione ad un *agente patogeno* si pone in un'associazione di ordine necessario con la maggiore mortalità o con la maggiore morbilità della popolazione presa in considerazione, ma non invece se essa è la causa della morte o della malattia del singolo individuo, quantunque costui sia tra gli esposti. L'accertamento del nesso di causalità individuale potrà, se mai, avvalersi dei risultati forniti dagli studi epidemiologici, se questi sono pertinenti al caso del singolo, ossia se l'individuo in questione rientra tra i soggetti esposti all'*agente patogeno*, ma poi dovrà obbligatoriamente integrare quei risultati con ulteriori elementi, idonei a giustificare la conclusione che la patologia che ha interessato l'individuo non sarebbe insorta senza il contributo di quel determinato *agente patogeno*; e ciò sulla base di un giudizio di tipo controfattuale, inteso ad accertare, sulla scorta di tutti gli elementi che caratterizzano il caso concreto, se, in mancanza dell'azione svolta dall'*agente patogeno*, la patologia non si sarebbe manifestata.

Fattore di rischio (risk factor): designa una particolare esposizione ambientale ad un dato elemento (nel caso di cui al presente giudizio è l'esposizione alle polveri di asbesto) che viene associata, a scopo di elaborare un'indagine epidemiologica, con un possibile aumento nell'occorrenza di talune patologie. Il *fattore di rischio* può essere costituito, come si è già visto, dall'esposizione ad un *agente patogeno*.




Follow-up: nel contesto di un'indagine epidemiologica il significato è quello di tempo di osservazione di un individuo o di un gruppo, nel senso che i soggetti e il gruppo che costituiscono l'oggetto dello studio vengono seguiti fino a quando si verifica un evento che ne determina l'uscita dallo studio stesso (ad esempio, perché si verifica la morte).

IARC: acronimo che sta per *Centro Internazionale di Ricerca sul Cancro (International Agency for Research on Cancer)*.

Inferenza: il significato del termine è, in logica, quello di processo logico in virtù del quale, da una o più premesse, è possibile trarre una conclusione che si presume esatta; ma, in particolare, in campo epidemiologico è quello di generalizzazione di una conclusione alla quale si è pervenuti attraverso lo studio di una popolazione limitata. Il problema che occorre preliminarmente risolvere è dunque, in tal caso, la scelta di un campione che sia rappresentativo della *popolazione* che deve essere studiata (si veda la voce *popolazione*).

Latenza: il termine designa, nel lessico della scienza medica, il periodo di tempo durante il quale si sviluppa la *cancerogenesi*, oppure anche un'altra malattia, prima che compaiano dei sintomi riconoscibili da parte del soggetto o dai sanitari. La comparsa della sintomatologia determina, infatti, solo la fase terminale della malattia. Durante il periodo di *latenza* di una neoplasia la cellula normale viene mutata in cellula tumorale e da questa proliferano altre cellule: le cellule mutanti. Il periodo di *latenza* può essere più o meno lungo, talora molto lungo, a seconda della patologia neoplastica ed anche a seconda di alcune variabili tra le quali si presume, non senza dibattito, che debba essere inserita l'intensità dell'esposizione ad un *fattore di rischio*.

NIOSH: (acronimo per *National Institute for Occupational Safety and Health*) è un'agenzia federale che si occupa di ricerca e prevenzione degli incidenti e delle malattie sul lavoro negli USA. Il NIOSH fa parte dei *Centers for Disease Control and Prevention (CDC)*, ovvero dei centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, che a loro volta fanno riferimento al *Department of Health and Human Services (HHS)*: questa è la principale agenzia




governativa americana per la protezione della salute e per i servizi alle persone

OMS-WHO: acronimo che sta per *Organizzazione Mondiale della Sanità*. È un organismo internazionale che tratta, tra i problemi sanitari, quelli che interessano tutta la popolazione mondiale.


Popolazione: in ambito epidemiologico, il termine assume il significato di gruppo comprendente le unità che sono prese in considerazione da uno studio perché presentano uno o più attributi in comune. Gli attributi rilevanti del gruppo per solito sono scelti con criteri arbitrari che tuttavia devono essere confacenti allo studio che si intende sviluppare, sicché, nel caso che interessa il presente giudizio, la *popolazione* che è oggetto dell'indagine è, evidentemente, quella dei soggetti che possono essere colpiti dagli effetti nocivi per la salute o per l'integrità fisica prodotti dall'asbesto. Si perviene generalmente alla conoscenza degli effetti registrati dalla *popolazione* in esame attraverso un processo inferenziale (si veda l'accezione della voce *inferenza* in campo epidemiologico).

Relazione dose-risposta o dose-effetto: in *epidemiologia*, designa l'obiettivo di uno studio che non soltanto è rivolto ad accertare l'associazione tra un sospetto *fattore di rischio* (quale può essere un *agente patogeno*) e una patologia, ma anche se tale associazione consente delle determinazioni di ordine quantitativo. L'indagine mira dunque a stabilire, oltre all'eventuale esistenza di un nesso causale (posto che la presenza di una *relazione dose-risposta* evidentemente presuppone l'esistenza di un nesso causale tra il sospetto *fattore di rischio* e la patologia), anche se a gradi diversi dell'intensità d'esposizione al *fattore di rischio* corrispondono diverse incidenze quantitative oppure diversi gravità e decorso di tale patologia. Pertanto non permette di predire esattamente quali persone, tra quelle esposte ad un certo *fattore di rischio*, svilupperanno la patologia, ma solo di predire quante tra queste persone e con quale progressione la svilupperanno al variare della quantità del *fattore di rischio*. Una delle possibili applicazioni della *relazione dose-risposta*, non l'unica, teorizza che al maggiore grado di intensità all'esposizione al *fattore di rischio* corrisponda un




effetto acceleratore della *latenza*, cioè che si riduca la durata della *latenza* stessa. L'effetto acceleratore, dunque, è una delle applicazioni del principio che regge la *relazione dose-risposta*. Esso è tuttavia compatibile con la possibilità di pervenire a conclusioni diverse in materia di causalità generale rispetto a quelle che possono valere in tema di causalità individuale. In altre parole, è possibile individuare una legge statistica provvista di elevata probabilità in forza della quale, in una certa *popolazione*, si può verificare un effetto acceleratore della *latenza* in correlazione con l'intensità dell'esposizione al *fattore di rischio*, sebbene questa stessa legge statistica non permetta di fare delle affermazioni dotate di un pari grado di credibilità in ordine all'effetto acceleratore dell'intensità dell'esposizione sulla *latenza* per quanto concerne ogni singolo soggetto esposto.

RSM o SMR (acronimo di *Standardised Mortality Ratio*): nel lessico epidemiologico, è il *fattore standardizzato di mortalità*, cioè esprime il rapporto tra la mortalità, talora comprensiva della morbilità, rilevata nel gruppo esposto e la mortalità che viene rilevata, insieme con la morbilità, nel gruppo non esposto; è dunque da porre in relazione con gli *studi di coorte*. Raffigura il rapporto tra i decessi, o le malattie, osservati nel gruppo di esposti, e i decessi, o le malattie, che avrebbero dovuto essere attesi nello stesso gruppo sulla base dell'incidenza della malattia nella popolazione generale di riferimento. Il rapporto viene standardizzato, cioè viene corretto con un sistema di aggiustamento che permette di confrontare tra loro *popolazioni* che hanno distribuzioni diverse, in specie in relazione all'età. Se, a mo' di esempio, viene studiato un evento tipico degli anziani, come può essere l'incidenza di un certo tumore, in due *popolazioni* che pure hanno lo stesso rischio di sviluppare quel tumore, di cui una con molti anziani in più dell'altra, avremmo un tasso grezzo più alto nella popolazione con più anziani. Il metodo di standardizzazione diretto per età è quello più utilizzato e consiste nel sommare i tassi di mortalità e di morbilità che vengono calcolati per ogni specifico gruppo di età su una popolazione di struttura standard, vale a dire scelta perché presenta delle caratteristiche anagrafiche uniformi.



Studi caso controllo (o case control studies): in questo tipo di studi epidemiologici *osservazionali e longitudinali* (si vedano le voci relative) ci si propone di considerare in maniera retrospettiva nel tempo un gruppo di persone affette da una o più patologie o condizioni (detti casi) rispetto ad un altro gruppo della stessa popolazione che non presenta quelle patologie o quelle condizioni (detti controlli). Lo scopo è di identificare quali siano le conseguenze dell'esposizione a particolari *fattori di rischio*, poiché lo studio si propone di accertare le possibili cause delle patologie. Lo schema generale dello *studio caso controllo* è, in successione, il seguente: presa in considerazione dei casi e dei controlli, tra loro accostati e studiati in parallelo; considerazione retrospettiva della frequenza dell'esposizione al *fattore di rischio* in entrambi i gruppi esaminati; confronto delle frequenze delle patologie attuato attraverso misure intese a stabilire le eventuali differenze tra i gruppi e il rapporto tra queste. Il gruppo di controllo viene formato dai soggetti che non presentano il problema di salute che è oggetto di studio. La scelta dei controlli deve perciò cadere sopra i soggetti che presentano delle caratteristiche il più possibile simili a quelle dei casi, ma che nel contempo siano esenti dalla patologia oggetto di studio. In uno *studio caso controllo* il gruppo di controllo viene confrontato con quello dei casi al fine di fare emergere in quest'ultimo un'eventuale associazione tra l'esposizione al *fattore di rischio* e l'insorgenza della patologia (cioè l'eventuale correlazione tra le condizioni cliniche manifestate dai soggetti compresi tra i casi ed il problema sanitario che viene studiato).

Studi di coorte (o cohort studies): studi epidemiologici osservazionali e longitudinali (si vedano le voci relative) che seguono l'evoluzione nel tempo di un gruppo di soggetti identificati in base a determinate caratteristiche (il gruppo studiato è chiamato, appunto, *coorte*). La selezione dei gruppi di confronto è effettuata in funzione dell'esposizione o della non esposizione (secondo il rapporto esposti/non esposti) dei soggetti della *coorte* ad un *fattore di rischio*: nel caso studiato nel presente processo i soggetti esposti alle polveri di amianto sono quindi messi a confronto con i soggetti non esposti. Uno *studio di coorte* prospettico definisce anzitutto i gruppi e poi li segue nel



corso del tempo. Uno *studio di coorte* retrospettivo (o storico) identifica i soggetti tramite i dati attinti dal passato per mezzo dei quali è possibile stabilire l'esposizione al rischio e li studia a partire dal periodo a cui risalgono i dati acquisiti fino al tempo presente. Gli *studi di coorte* mirano a fornire una stima dell'incidenza delle patologie prese in considerazione. Emerge, dunque, l'essenzialità del dato cronologico sia per gli *studi di coorte* che per gli *studi caso controllo*.


Studi longitudinali (longitudinal studies): indagini epidemiologiche sviluppate rilevando più volte nel tempo, all'interno della stessa popolazione, il fenomeno che è oggetto della ricerca. Non prescindono mai, quindi, dall'elemento tempo. Infatti, prevedono che trascorra un certo lasso temporale tra il momento in cui inizia l'esposizione al *fattore di rischio* e quello in cui insorge la patologia. Pertanto i soggetti osservati vengono seguiti durante un certo periodo di tempo. Le indagini possono essere retrospettive, cioè essere svolte rilevando a partire da una certa data fino al presente le informazioni sopra i fenomeni che sono accaduti nel passato, oppure prospettiche, cioè essere svolte seguendo in tal caso via via da una certa data, ed anche nel periodo che ancora deve venire, le vicende della *popolazione* o delle *popolazioni* che sono oggetto dell'indagine. Hanno, dunque, la funzione di descrivere il cambiamento nel tempo di alcune variabili quantitative in rapporto all'intensità di esposizione a un possibile *fattore di rischio*, di analizzare l'associazione del *fattore di rischio* con l'incidenza futura della malattia, talora di indagare la sorte a distanza di tempo dei pazienti trattati dalle differenti istituzioni sanitarie. Ad esse si contrappongono le indagini trasversali, fondate sulla rilevazione istantanea, diretta ad una popolazione determinata, dei dati concernenti i *fattori di rischio*, le reazioni dei soggetti, le patologie di cui costoro soffrono. Presentano il vantaggio di essere meno costose, ma lo svantaggio di non fornire delle indicazioni sulla reale incidenza dei *fattori di rischio*, bensì soltanto sulla loro prevalenza rispetto ad altri possibili fattori sospetti. Sono, inoltre, imprecise e non di rado ingannevoli: ad esempio, se una patologia è caratterizzata da un lungo periodo di *latenza*, le indagini trasversali possono accreditare, a prima vista, delle conclusioni negative



assolutamente fallaci sull'incidenza causale di quello specifico *fattore di rischio*.

Studi osservazionali: studi epidemiologici non sperimentali, in cui la particolare condizione oggetto di studio viene osservata seguendo la sua evoluzione nel corso del tempo. Gli *studi caso controllo* e gli *studi di coorte* sono *studi osservazionali*.

Valori limite di soglia (acronimo TLV, *threshold limit values*): con questo termine si intendono, nell'ambito della normativa anti infortunistica, in specie quella internazionale, le concentrazioni ambientali alle quali si ritiene che quasi tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno, per tutta la vita lavorativa senza patire degli effetti dannosi. A causa delle ampie differenze di sensibilità e di reattività che distinguono individuo da individuo, si ammette generalmente che una piccola percentuale dei lavoratori esposti ad un determinato *fattore di rischio* possa manifestare, pur nel rispetto dei limiti di soglia presi in esame, la comparsa dei sintomi delle patologie professionali dalle quali, all'inizio del periodo di osservazione, erano immuni. Si esige, peraltro, che questa stessa percentuale sia molto bassa, poiché, in caso contrario, il *valore limite di soglia* dovrà essere corretto perché è inidoneo. Il concetto di *limite di soglia* tollerabile è, quindi, quello di valore di riferimento che viene scelto non perché garantisce una sicurezza assoluta, ma perché garantisce una relativa sicurezza per la più alta percentuale possibile dei soggetti che operano nei luoghi di lavoro. I *valori limite di soglia* sono determinati sulla base dell'esposizione media dei lavoratori, calcolata in otto ore al giorno e in cinque giorni alla settimana (TLV-TWA: *time weighed average*). Pertanto non possono essere utilizzati per altri ambienti (ad esempio, per l'ambiente domestico o per il caso di inquinamento atmosferico esterno ai luoghi di lavoro). Il *valore limite* di riferimento è, quindi, il risultato di due diversi fattori che concorrono nella stima: il primo è propriamente di natura scientifica (cioè trae origine dall'efficacia sulla prevenzione delle patologie dei limiti di esposizione ricavati dai diversi studi scientifici, specie in ambito epidemiologico); il secondo è di natura economico-politica (cioè valuta i dati offerti dalla scienza medica coordinandoli con degli elementi di giudizio di ordine socio-economico: in particolare,



con le esigenze della produzione). La scarsa concordanza tra i due distinti fattori che contribuiscono alla determinazione dei valori limite, per quanto ha insegnato la storia, assai spesso si è dimostrata di peso tale da non assicurare dei risultati rispondenti ad un'efficace tutela della salute, specie perché gli interessi di taluni gruppi industriali hanno talora osteggiato l'accettazione delle conclusioni più drasticamente limitative provenienti dagli studi scientifici. L'esperienza ha, infatti, dimostrato che non pochi valori di concentrazione massima, in origine, anche per l'interferenza di considerazioni di natura socio-economica, erano stati stabiliti facendo riferimento a dei livelli di esposizione eccessivamente alti, sicché, negli aggiornamenti degli stessi valori che sono stati successivamente approvati, si è dovuta registrare una serie di diminuzioni dei valori massimi che si riteneva dovessero essere considerati accettabili per la più parte dei materiali tossici industriali presi in considerazione. Nel caso dell'asbesto, la diminuzione nel corso del tempo dei TLV è stata progressiva, fino ad arrivare alla conclusione finale, ormai universalmente accolta, che, quand'anche si stabilisse un *valore limite* bassissimo, non sarebbe possibile individuare un *valore limite* con l'osservanza del quale garantire che non si verificano dei gravi effetti di danno capaci di causare un *vulnus* alla salute dei lavoratori sotto forma di carcinoma polmonare o di mesotelioma, suscettibile di compromettere la stessa loro permanenza in vita.

Valori limite per tempi brevi di esposizione (acronimo TLV-STEL: *threshold limit values - short term exposure limit*): concentrazioni tollerabili di *fattori di rischio (agenti patogeni)* capaci di produrre degli effetti acuti (spiccatamente patogenetici, irritanti, narcotici, ecc.). Queste concentrazioni sono definite con riguardo ad una durata media di esposizione ragguagliata a tempi pari a quindici minuti consecutivi, nel corso dei quali i valori limite non devono mai essere superati, anche se la loro media, rapportata alle otto ore, rimane contenuta entro il TLV-TWA.



2. Premessa sulla particolarità della vicenda Eternit

Il presente giudizio concerne, come si desume dalla lettura del capo di imputazione, le vicende che sono occorse in quattro distinti siti e che si sono sviluppate molto a lungo nel tempo. La valutazione dei fatti, a causa delle dimensioni che l'Accusa presume questi abbiano assunto e della loro estensione in un prolungato intervallo cronologico, dunque, presuppone immancabilmente che, per determinarne la natura e per identificare eventuali nessi causali, si faccia ricorso allo strumento euristico costituito dall'*epidemiologia*.

L'evoluzione degli studi epidemiologici, inscindibilmente collegata con i progressi registrati dalla medicina nella conoscenza di talune forme morbose che la clinica era, nel frattempo, riuscita a definire senza arrivare tuttavia a stabilirne con chiarezza l'eziologia, ha, per necessità, dovuto a sua volta adattare i propri metodi all'osservazione e all'individuazione di nessi causali di ordine solo probabilistico e generale, sul presupposto che riguardassero certi gruppi di persone piuttosto che altri. La sfida per i cultori delle discipline epidemiologiche è, pertanto, consistita nell'ideare dei particolari modelli interpretativi, idonei a riflettere le relazioni causali che costituivano oggetto di indagine ed a secondo, all'imperativo che imponeva di ricercare le cause ancora in gran parte ignote di patologie che, invece, erano ben conosciute: lo studio dei fenomeni epidemici connessi con l'inalazione delle polveri di amianto rientra perciò, a pieno titolo, nella speciale tipologia degli approfondimenti scientifici richiesti agli epidemiologi.

Si è trattato, infatti, anche in questo caso, di calcolare delle probabilità, catalogando e confrontando gli avvenimenti di natura patologica relativi agli individui, con l'accorgimento di lasciare da parte le loro caratteristiche singolari per prestare, invece, attenzione a quelle comuni, al fine di evidenziare, attraverso una serie di osservazioni e di raffronti di tipo quantitativo, le possibili cause del fenomeno che si supponeva caratterizzato dal riguardare, appunto, il gruppo formato dai soggetti studiati piuttosto che ciascuno dei singoli in esso aggregati. L'intento è consistito nell'acquisire, partendo dai *dati*




grezzi, raccolti e ordinati mediante una grande mole di osservazioni e di comparazioni (si trattava dunque di *studi osservazionali*), una conoscenza di natura inferenziale che, per il modo con cui è stata costruita, non si riferiva a casi isolati ma a collettività di persone: in specie, occorreva confrontare i casi dei soggetti esposti con quelli dei non esposti al concreto *fattore di rischio* costituito dall'inalazione delle fibre di amianto per stabilire, in via probabilistica, se esso poteva avere funto da causa generale del fenomeno studiato. Così si è cercato di fare, raggiungendo i risultati che saranno in seguito commentati.

Le caratteristiche salienti della vicenda che deve essere giudicata, pertanto, sono: la rilevanza rivestita dall'apporto delle discipline scientifiche, e in specie dell'*epidemiologia*, per la comprensione dei fatti (quindi, è necessario rispondere, preliminarmente, al quesito se possa essere riconosciuta all'*epidemiologia* la proprietà di garantire in modo attendibile la conoscenza del fenomeno studiato); la distinzione tra la causalità individuale e la causalità generale (posto che solo quest'ultima, non la prima, può essere investigata per mezzo delle indagini epidemiologiche); infine, le peculiarità che distinguono l'evento del reato di disastro innominato previsto dall'art. 434 c.p.

3. L'apporto delle conoscenze scientifiche

Si è già avuto occasione di premettere che l'asse temporale nel quale sono collocati gli episodi integranti gli illeciti penali addebitati agli imputati assolve una funzione fondamentale nel presente processo. Basta leggere le imputazioni per apprendere che vi si contesta di avere commesso i fatti - in Cavagnolo, Casale Monferrato, Napoli (Bagnoli) e Rubiera - *dal 27 giugno 1966*, senza tuttavia specificare la data finale. A tale proposito il P.G., nel corso dell'udienza in data 15.03.2013 innanzi a questa Corte, richiesto di fornire delucidazioni, ha precisato oralmente che, quando aveva rivisto le indicazioni cronologiche contenute nella richiesta di rinvio a giudizio, non aveva deliberatamente indicato la data finale dei fatti contestati in entrambi i capi d'imputazione, perché aveva voluto significare, e così si doveva intendere, che essi erano tuttora in corso. Ed ancora,





rispondendo ad un'altra richiesta di chiarimenti, ha soggiunto che il verbo *derivano* usato nel capo di imputazione sub a) (... *con l'aggravante che dal fatto derivano più casi di malattia infortunio* ...) non doveva ritenersi frutto di un refuso, poiché la scelta di usare il verbo al presente indicativo evidenziava che si trattava di un processo causale tuttora attuale; inoltre, che le parole *in particolare*, usate nello stesso capo d'imputazione sub a), prima dell'elenco delle persone decedute o ammalatesi per patologie riconducibili ad amianto, dovevano essere lette come la specificazione che l'elenco non era esaustivo, ma solo indicativo, perché il fenomeno descritto doveva essere inteso come tuttora in atto; e che la stessa interpretazione valeva per le parole *in specie* usate nel capo sub b).

Non è, dunque, controverso che, a prescindere dall'esatto *dies a quo* da cui occorre fare decorrere i fatti contestati - sia questo cioè il 27.06.1966, come si apprende dall'intestazione premessa alla sentenza appellata, oppure l'aprile 1952, come era invece scritto nell'originaria formulazione degli addebiti, poi modificata dal P.M. nell'udienza del 20.12.2010 - le vicende in questione hanno coperto comunque un esteso arco di anni: in un caso circa sessanta, nell'altro più di quaranta. Ed è altrettanto certo che, quanto meno stando al modo con cui l'organo dell'Accusa afferma dover essere lette le imputazioni, queste vanno intese nel senso che i fatti costitutivi del reato sono ancora in corso.

È quindi indubbio che l'intervallo cronologico lungo il quale si afferma che si sarebbero svolte le condotte della cui commissione i prevenuti sono chiamati a rispondere e si postula che si siano succeduti anche gli eventi di reato è connotato necessariamente dall'attributo di essere di lunga durata. La constatazione suggerisce alcune considerazioni non di poco conto. In effetti, comporta inevitabilmente conseguenze di grande interesse, giacché determina i requisiti indispensabili degli strumenti concettuali per mezzo dei quali le vicende in esame possono essere colte e registrate e si ripercuote necessariamente anche sull'individuazione del momento in cui i reati si devono ritenere consumati.

Valgano le seguenti brevi annotazioni.



Il concetto di lunga durata, da alcuni anni oggetto di particolare attenzione nel campo della storiografia, non può non essere trasferito dall'ambito degli studi storici a quello del giudizio penale, in ragione della speciale natura del caso concreto che viene esaminato. È, infatti, insegnamento consolidato della dottrina che l'accertamento del fatto per opera del giudice - cioè, per maggiore precisione, la concreta individuazione delle proprietà che ne definiscono l'essenza - è un'attività conoscitiva, fondata sulle prove, che accomuna la sua funzione a quella dello storico di professione. Nel caso di cui si contende si richiede, per questo motivo, al giudice di merito di svolgere il compito proprio dello storico, ricostruendo una vicenda del passato che copre un intervallo di tempo di diversi decenni.


Non è allora fuori luogo ricordare che una corrente storiografica francese, affermata intorno alla metà del secolo scorso, ha rivendicato la necessità di fare uso di criteri di indagine genuinamente scientifici, nell'intento di portare alla luce - avvalendosi, tra l'altro, di apposite analisi statistiche e di precise osservazioni demografiche - il lento evolversi nel tempo di alcuni fenomeni. È, infatti, fondata sulla convinzione che sia possibile apprezzarli solo con l'ausilio, appunto, di speciali procedimenti conoscitivi, volti a fare emergere taluni aspetti che, di per sé, sono sforniti di un'immediata evidenza empirica. Si è perciò affermato a tale riguardo che l'evoluzione delle società fluisce su tre piani: v'è prima di tutto una storia quasi immobile, a scorrimento pressoché inavvertibile, quella dell'uomo nei suoi rapporti con l'ambiente; v'è una storia degli avvenimenti riguardanti le società che si svolgono invece nell'arco di decenni, quando non di secoli, ed è la storia sociale; v'è, infine, la storia degli individui, ossia quella che si occupa degli eventi concernenti le singole persone o le singole strutture politiche nel breve lasso di tempo, ed è la storia tradizionale. La ricostruzione degli avvenimenti la cui esatta dimensione si manifesta, e può essere afferrata, soltanto sul piano intermedio tra quelli dianzi indicati è, per tale impostazione, appunto la storia caratterizzata dalla lunga durata; ed è eminentemente la storia dei modi con cui le società si trasformano nel corso di non brevi intervalli di tempo. La direzione e la consistenza delle trasformazioni



avvenute possono, dunque, essere avvertite e rettamente comprese solo se si concentra la valutazione sul modo con cui i gruppi sociali si modificano in un lungo intervallo cronologico, vale a dire se si procede studiando le variazioni qualitative e quantitative da essi registrate e proiettandole, a questo scopo, in un lasso temporale che occupa alcuni decenni. Il tempo diventa, sotto tale riguardo, la dimensione costitutiva di questo tipo di indagini. Un'altra loro caratteristica è, inoltre, rappresentata da una speciale organizzazione dell'attività conoscitiva che consiste nell'ordinare i *dati grezzi* attinti da svariate fonti con l'aiuto di procedure coordinate e sistematiche, servendosi dell'apporto combinato di diverse discipline scientifiche: della statistica, della matematica, della demografia, della medicina e, in specie, per quanto interessa il presente giudizio, dell'*epidemiologia*, cioè di quel particolare settore della scienza che utilizza congiuntamente tutti i saperi prima citati.

Preme perciò soprattutto rilevare che, senza il contributo di apposite metodiche rivolte ad ordinare e ad elaborare i dati ricavati dall'esperienza per trarne delle inferenze che si assumono valide, le modificazioni riguardanti i gruppi sociali non potrebbero nemmeno essere osservate. Si tratta cioè di portare alla luce l'essenziale di alcune vicende sociali nascosto sotto il velo di eventi che, a prima vista, paiono solo individuali. E non è inutile soggiungere che la caratteristica ora rilevata si pone in stretta correlazione con una costante regolarità di fondo: i casi di ciascuno degli individui presi in considerazione nelle indagini rappresentano soltanto una tra le numerose componenti dei fenomeni più vasti che vengono studiati con riferimento ai gruppi; non ne sono l'oggetto, né possono esserlo. Pertanto, essi vengono necessariamente esaminati insieme con molteplici altri casi individuali, ad essi sotto qualche aspetto consimili o da essi, sotto altro aspetto, differenti, perché tutti, considerati singolarmente, non presentano uno specifico interesse, ma solo collettivamente (s'intende: ai fini delle indagini).

Anche i fenomeni che costituiscono l'oggetto del presente giudizio, non diversamente da quelli prima descritti, non potrebbero essere osservati senza l'indispensabile apporto delle



conoscenze fornite dall'*epidemiologia*, perché si manifestano in forme e con modalità non dotate di intuitiva e subitanea evidenza, tali da accreditare, almeno a prima vista, delle conclusioni attendibili. La peculiarità ora posta in evidenza, quindi, impone preliminarmente di rispondere all'interrogativo che si prefigge di stabilire se le conclusioni finali alle quali intendono approdare le indagini epidemiologiche, sempre che queste siano condotte in modo corretto, sono accreditate dello statuto di verità generalmente attribuito alle scienze della natura, sì da offrire al giudice delle conoscenze affidabili sulle quali fondare le proprie decisioni.

La risposta all'interrogativo implica la risoluzione del quesito se sia posta del tutto al di fuori delle possibilità di conoscenza dell'uomo la considerevole sfera della realtà che, nonostante ogni sforzo, non è direttamente percepibile mediante l'esperienza sensibile, ma solo con l'uso rigoroso della ragione. Secondo una convinzione abbastanza diffusa, specie nell'opinione dell'uomo comune, infatti, i confini invalicabili della conoscenza sono tracciati dai poteri di percezione e di registrazione di cui dispone l'organismo umano, sebbene si ammetta che li possa migliorare con ogni possibile mezzo di osservazione. Le discipline scientifiche, in questa visione, sono adatte, perciò, a rispecchiare in modo attendibile solo gli stati del mondo che possono essere colti attraverso l'intervento dei sensi, ancorché questi siano potenziati con l'aiuto degli strumenti fabbricati dall'uomo; non invece a rappresentare quanto viene appreso unicamente attraverso l'intervento della ragione, ma non trova pronto e adeguato riscontro nei dati dell'esperienza, dal momento che l'esperienza si può fondare soltanto sopra evidenze certe, mentre la ragione perviene non di rado a risultati controvertibili.

Si tratta peraltro - occorre rilevare - di una raffigurazione dei limiti della conoscenza che non può essere accettata. Infatti, se si spinge alle estreme conseguenze tale concezione, ad esempio, atomi, elettroni e quark sarebbero delle entità create esclusivamente dalla ragione, alla cui esistenza oggettiva non potrebbe essere prestata fede, posto che non sono passibili di osservazione diretta mediante l'apparato dei sensi, ma sono




ricavabili deduttivamente e induttivamente soltanto per mezzo di inferenze condotte con l'aiuto metodico della ragione.

È indubbio, per contro, che siffatta limitazione non può essere accolta. V'è motivo, anzi, di ritenere che non poche teorie scientifiche godano di un solido statuto di verità, pur riferendosi ad entità non percepibili direttamente dai sensi. Così è, tra l'altro, universalmente accettato che la materia sia composta da atomi, sebbene gli atomi non possano essere oggetto di osservazione diretta nemmeno utilizzando raffinatissimi mezzi di ingrandimento. Tuttavia, è certo che la fisica atomica e subatomica, benché sia basata sopra dati di per sé inosservabili, consente di formulare predizioni molto precise (destinate a riflettersi, tra l'altro, sul comportamento di quella determinata parte della realtà che, invece, ha la caratteristica di essere direttamente registrata mediante i sensi), idonee perciò a dischiudere degli orizzonti promettenti anche sotto il profilo dell'agire umano: è sufficiente pensare a tale riguardo alle grandi prospettive aperte in ambito chirurgico dal ricorso alla tecnologia del laser.

Discende dalle considerazioni finora esposte come le discipline scientifiche, in alcuni casi, siano in grado di garantire una conoscenza che può fregiarsi dello statuto di verità, nonostante le loro affermazioni riposino sopra entità teoriche che non sono direttamente riscontrabili mediante gli organi di senso. La fiducia accordata alle teorie che ammettono l'esistenza di tali entità dipende, peraltro, dalla condizione inderogabile che esse rappresentino l'esito di percorsi razionalmente ineccepibili, per quanto talora possano apparire difficili e anche astrusi. Le inferenze tratte al riguardo sono, pertanto, sostenute dall'ambizione di non errare nella misura in cui permettono predizioni altamente affidabili, perché suscettibili di verifica e di confutazione con l'uso della ragione e della critica.


Non diversamente da altre scienze, l'*epidemiologia* rientra, come già detto, tra le discipline scientifiche i cui enunciati si riferiscono ad entità di per sé non direttamente osservabili. Se si pone mente ai fenomeni che essa cerca di ricostruire e di spiegare, non si può, infatti, negare come tale disciplina si



occupi di un largo ambito di fenomeni non suscettibile di constatazione diretta, quantunque molti tra gli effetti che sono strettamente collegati con gli strumenti teorici utilizzati siano invece riscontrabili empiricamente. L'*epidemiologia* studia, tra l'altro, degli eventi sanitari, quali la diffusione di talune patologie e di certe cause di morte o di morbilità e l'incidenza di taluni *fattori di rischio* nella popolazione. Utilizza perciò il mezzo di ordinare a tal fine i *dati grezzi*, usando le leggi statistiche con il cui apporto misura le frequenze rilevate, per poi elaborarle con l'ausilio della matematica e interpretare, infine, i risultati ottenuti ricorrendo alle nozioni proprie della medicina.


Non si può, allora, non convenire che la verità delle conoscenze a cui, infine, l'*epidemiologia* perviene non sia immediatamente rilevabile con l'apparato dei sensi: le conoscenze in tal modo ottenute circa la diffusione quantitativa delle patologie e l'incidenza sulla *popolazione* delle cause di morte o di morbilità dei *fattori di rischio* non costituiscono, infatti, il frutto diretto, a prima vista chiaramente riconoscibile, di osservazioni empiriche dotate di palese efficacia probante, bensì il risultato ultimo di calcoli e di estrapolazioni, non di rado molto articolati e complessi. L'affidabilità delle *inferenze* che si fondano sopra tali calcoli ed estrapolazioni non è, quindi, garantita dal requisito dell'evidenza sensibile, ma da quello della rigorosa rispondenza a metodologie di ricerca che, solo in seguito ad un laborioso vaglio critico, sono state adottate perché ritenute idonee a suffragare delle conclusioni logicamente irreprensibili.

Seguitando in questo medesimo ordine di considerazioni, occorre annotare che le indagini epidemiologiche *longitudinali* - in quanto consistono nel registrare successivamente più volte nel corso di un lasso di tempo in genere non breve, all'interno di una determinata *popolazione*, il fenomeno oggetto della ricerca (si veda la voce *studi longitudinali* nel glossario) - presentano la particolarità ora descritta. Infatti, soltanto la proiezione della ricerca epidemiologica *longitudinale* in un lungo arco temporale consente di portare alla luce le linee di tendenza e le proporzioni del fenomeno analizzato, mentre una semplice indagine epidemiologica trasversale, nella maggior parte dei casi, non saprebbe disvelarne la portata. L'asse cronologico sul quale sono



imperniati gli *studi longitudinali* è, pertanto, un mezzo essenziale per ricavare delle conclusioni idonee a chiarire le dimensioni e la stessa esistenza del fenomeno studiato che, dal punto di vista del diritto penale, costituisce l'evento del reato di disastro innominato. Una valutazione limitata alle considerazioni che possono essere ricavate in un certo istante di tempo dall'osservazione dei singoli dati rilevabili empiricamente per contro sarebbe insufficiente a cogliere l'incidenza che, per esempio, dovesse essere riconosciuta al *fattore di rischio* analizzato (o forse, addirittura, la celerebbe del tutto alla comprensione). Nonostante le conclusioni finali degli studi di questo tipo siano, quindi, conseguibili soltanto attraverso un uso scrupoloso, ponderato ed esatto delle metodiche proprie dell'*epidemiologia* e non possano invece essere raggiunte attraverso l'osservazione che si avvale esclusivamente degli organi di senso, non sarebbe corretto perciò negare alle indagini prima descritte l'aspirazione ad assicurare delle conoscenze connotate dal crisma della scientificità, sulla cui affidabilità è perciò fondato confidare.

Il dato rappresentato dal tempo è, dunque, essenziale al fine di acquisire la conoscenza del fenomeno esaminato negli *studi epidemiologici longitudinali*. Se si prescinde da un intervallo di tempo tendenzialmente lungo, o comunque decisamente non breve, il fenomeno in questione addirittura sfugge all'osservazione. La spiegazione di questa singolarità è offerta dalla considerazione che, in tal caso, il decorso del tempo è un elemento costitutivo del fenomeno sotto il profilo ontologico, sicché questo non è nemmeno concepibile al di fuori di una precisa disposizione lungo l'asse temporale. Lo stesso concetto di malattia epidemica, del resto, perfino nel linguaggio comune, oltre che in quello dell'*epidemiologia*, designa una malattia che colpisce un numero di individui significativamente superiore a quanto ci si sarebbe atteso in quell'area geografica e, soprattutto, in quel certo periodo di tempo. Per contrapposizione, una malattia endemica - qual è, ad esempio, la malaria in molte regioni tropicali - è una forma morbosa che manifesta, nella popolazione considerata, un andamento costante, cioè un andamento le cui oscillazioni non variano di molto nel corso del




lungo periodo. L'uno e l'altro concetto, legati da una relazione di complementarità reciproca, rinviano, pertanto, all'esigenza che le indagini epidemiologiche abbiano ad oggetto un lasso di tempo piuttosto ampio, almeno pari ad alcuni anni, se non alquanto più lungo, e pongano in luce conoscenze che altrimenti sarebbero inattuabili.

È quindi conseguente a quanto premesso rilevare che gli *studi epidemiologici longitudinali*, tra i quali bisogna annoverare anche quelli a cui fa riferimento la sentenza appellata, presuppongono obbligatoriamente che sia possibile costruire, attraverso procedimenti induttivi e deduttivi che si avvalgono del patrimonio specialistico di altre discipline scientifiche, delle *inferenze* conclusive tese ad evidenziare conoscenze che, invece, non potrebbero essere raggiunte con l'ausilio della sola esperienza sensibile.

È necessario a questo punto, per sottostare ad un'esigenza di chiarezza, precisare che cosa si debba intendere, in generale, per conoscenze scientifiche e che cosa, in particolare, per quelle speciali conoscenze scientifiche alle cui nozioni può essere dato credito nel giudizio penale. Ed anzitutto preme sottolineare che i due concetti visibilmente non sempre coincidono: una determinata disciplina può essere qualificata dal riconoscimento unanime che si tratta di una disciplina rientrante a buon diritto tra quelle che vantano una pretesa di attendibilità, ma non per questo motivo soltanto il giudice è autorizzato ad utilizzare, nelle proprie decisioni, le nozioni che essa gli offre. È sufficiente riflettere sul fatto che abbastanza spesso taluni settori del sapere, la cui scientificità è peraltro generalmente riconosciuta, basano le proprie costruzioni sopra postulati indimostrabili oppure si appagano di teorie che, sebbene costruite con rigore, tuttavia hanno dei fondamenti solo congetturali, per comprendere che non sempre il giudice può fare liberamente uso delle conclusioni fornitegli dalle conoscenze specialistiche di cui viene tuttavia predicata l'attendibilità.


In ordine alla definizione del confine tra scienza e non-scienza, o pseudoscienza, il dibattito, per la verità, è antico e rimane tuttora aperto. Nondimeno, si concorda per lo più che possono



essere elencati alcuni criteri di massima, accettati da tutti gli epistemologi: in primo luogo, la scienza deve possedere la capacità di formulare delle ipotesi che non contrastino con i requisiti della verificabilità e della falsificabilità (ossia le ipotesi di cui si avvale devono poter essere convalidate o smentite e riuscire a superare i tentativi di convalida e di falsificazione); inoltre, deve avere l'attitudine a soddisfare il criterio dell'evidenza, prima di tutto dal punto di vista della ragione; in ogni caso, deve rispondere al requisito di usare metodi compatibili nello stesso tempo sia con la logica sia con la sperimentabilità, cioè con la possibilità di trovare un qualche riscontro in esperimenti appositamente predisposti oppure nella realtà fenomenica suscettibile di osservazione. Le esigenze di certezza del giudizio impongono tuttavia l'adozione di requisiti aggiuntivi, ancora più restrittivi di quelli ora indicati.

La definizione dei requisiti alla cui esistenza è legata la possibilità di identificare i contributi che le scienze possono apportare al giudice è stata arricchita dall'assai nota sentenza Daubert, pronunciata negli Stati Uniti nell'anno 1993. Essa ha, infatti, enumerato quattro criteri che ha ritenuto necessari per stabilire la linea di demarcazione che separa le nozioni scientifiche utilizzabili da parte del giudice da quelle di altri settori della cultura: la possibilità, già esposta, di verificare e di falsificare, cioè di confutare, le ipotesi; l'aver preliminarmente sottoposto le teorie a revisione paritaria (*peer review*), cioè al controllo di studiosi che godono di prestigio non minore di colui che le propone, disposti a pubblicarle su una rivista o a presentarle in una conferenza oppure a raccomandarle per l'assegnazione di fondi; la garanzia di contenere una chiara definizione della percentuale di errore associata alle teorie in questione; l'essere queste stesse teorie accettate dalla comunità degli scienziati.


L'elenco, che la stessa sentenza Daubert considera non esaustivo, ha avuto un'accoglienza solo parziale nella giurisprudenza italiana, perché ha ritenuto di integrarlo. La Corte di Cassazione, nella stessa materia, ha infatti enunciato i seguenti ulteriori principi: *nel compito di valutazione dell'attendibilità della teoria proposta il giudice deve esaminare,*



esemplificativamente, gli studi che la sorreggono, le basi fattuali sui quali essi sono condotti, l'ampiezza, la rigosità, l'oggettività della ricerca, l'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica, il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica, l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che ha gestito la ricerca, le finalità per le quali questa è stata realizzata (cfr. Cass. pen., sez. IV, 14.03.2012, n. 18678, P.G. in proc. Campelli e altri). Inoltre, ha sottolineato, con altra pronuncia, che, ai fini della ricostruzione del nesso causale, è utilizzabile anche una legge scientifica che non sia unanimemente riconosciuta, essendo sufficiente il ricorso alle acquisizioni maggiormente accolte o generalmente condivise, attesa la diffusa consapevolezza della relatività e mutabilità delle conoscenze scientifiche (così Cass. pen., sez. IV, 21.06.2012, n. 36280, Forlani ed altri).


La lettura delle massime ora citate rende palese che i criteri di demarcazione indicati dalla Corte regolatrice corrispondono soltanto in parte ai canoni con cui la sentenza Daubert ha tracciato il confine tra scienze e pseudoscienze. Tuttavia, interessa rilevare come anche la Suprema Corte ammetta la possibilità che le teorie condivise dalla comunità degli scienziati lascino permanere un margine di incertezza: ammette cioè che, al termine di ogni studio, purché sia stato condotto con modalità assolutamente ineccepibili, residui un ristretto margine di opinabilità e di errore, attese la relatività e l'instabilità che connotano le conoscenze scientifiche. Concludendo, è dunque pertinente commentare che nel processo, così come nella scienza, la validità dei risultati non può essere fatta dipendere soltanto dalla loro attendibilità intrinseca ma deriva anche, e prima di tutto, dal rigoroso rispetto delle procedure che disciplinano i singoli campi di indagine: che è quanto gli orientamenti richiamati, in definitiva, paiono esigere.

Mette conto, in ogni caso, di porre in risalto che il terzo criterio di demarcazione tra scienze e pseudoscienze specificato nella sentenza Daubert (quello in cui si pretende che venga rilevata e definita in anticipo la possibilità dell'errore connessa con le teorie), per il fatto di essere richiamato nella decisione che, come si è visto, riconosce il carattere relativo ed emendabile delle




conoscenze scientifiche, implica un cambiamento significativo nel modo di definire il carattere delle acquisizioni della scienza utilizzabili nel giudizio. Le discipline scientifiche, infatti, nella visione esposta non sono distinte dal requisito di seguire un particolare tipo di procedimenti intellettuali, programmati per la risoluzione di determinati problemi, che aspirano a garantire la certa rispondenza delle proprie proposizioni alla realtà, bensì dal requisito di appartenere ad una speciale famiglia di saperi: a quelli cioè che, se, per un verso, non coltivano la pretesa di assicurare risposte confortate da assoluta certezza, per altro verso, sono invece immancabilmente qualificati dalla proprietà di stabilire, con la massima precisione possibile, la probabilità di errore contenuta nelle leggi che ne costituiscono l'intelaiatura teorica. Si è perciò parlato di adesione ad una prospettiva fallibilistica, poiché la scienza non viene più considerata una *επιστήμη*, cioè un sapere definitivo ed assolutamente certo (etimologicamente la parola *επιστήμη*, appunto, designa ciò che si tiene su da sé), ma una struttura conoscitiva che si articola in proposizioni suscettibili di errore, purché la possibilità di errore sia chiaramente riconosciuta e contenuta entro limiti ristretti e ben definiti. Si ammette, in sostanza, che le proposizioni sulle quali si reggono le discipline scientifiche, sebbene abbiano la pretesa di essere generalmente affidabili, siano destinate a rimanere solo delle ipotesi. Si soggiunge, tuttavia, che esse si caratterizzano, nello stesso tempo, per l'attitudine, che non devono mancare di offrire, a venire confutate, sicché, per logico corollario, si deve riconoscere che esiste una valida ragione per accettarle fino a quando, ad onta dei tentativi fatti per falsificarle, nessuno studioso sia riuscito a confutarle con successo. Non sono, quindi, accreditate dal possedere il tratto distintivo della certezza, ma quelli, invece, della fallibilità e della correggibilità, oltre che dell'intrinseca affidabilità.

È tuttavia indiscutibile che non sempre il giudice si può accontentare di conclusioni puramente probabilistiche. Infatti, occorre ricordare che una fondamentale decisione delle S.U. della Corte di legittimità ha chiarito (con massima dettata in relazione alla causalità omissiva impropria, dotata, peraltro, di una portata estensibile ad ogni altra specie di nesso causale) che



il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica (si veda Cass. pen., S.U., 10.07.2002, n. 30328, Franzese). Nel solco di detto orientamento si è, pertanto, tra l'altro, chiosato che il rapporto di causalità tra una condotta (commissiva od omissiva) ed un determinato evento è configurabile non solo quando, secondo un giudizio di alta probabilità logica, l'evento stesso non avrebbe avuto luogo se il comportamento considerato non fosse stato tenuto, ma anche nei casi in cui risulti, con elevato grado di credibilità razionale, che detto evento si sarebbe realizzato in epoca significativamente posteriore, o con minore intensità lesiva (così Cass., pen., sez. IV, 11.07.2002, n. 988, Macola e altro; Cass. pen., sez. IV, 17.05.2006, n. 4675, P.G. in proc. Bartalini ed altri). In ossequio all'indirizzo ermeneutico qui richiamato, possono perciò essere applicate nel giudizio soltanto le leggi di contenuto probabilistico attinte dal sapere scientifico fornite di un coefficiente di elevata credibilità razionale o di alta probabilità logica.


La Corte di Cassazione, a tale riguardo, ha chiarito come si possa affermare che *l'elevata probabilità logica non esprime altro che la forte corroborazione dell'ipotesi sulla base delle concrete acquisizioni probatorie disponibili. Si tratta, ha annotato, di un giudizio che scaturisce da un impegnativo modello d'indagine fondato su un rigoroso atteggiamento critico e su un serrato confronto tra l'ipotesi e i fatti: la congruenza di un'ipotesi ricostruttiva non dipende dalla coerenza formale, né dalla corretta applicazione di schemi inferenziali di tipo meramente deduttivo, bensì dal confronto con i fatti espressi da una situazione data, che possono confermarla o falsificarla. Conclusivamente, la corroborazione dell'ipotesi è fondata sulla affidabilità delle informazioni scientifiche utilizzate; sull'evidenza probatoria, disponibile e coerente con l'ipotesi stessa; nonché, infine, sulla capacità di resistenza di questa rispetto alle contro-ipotesi. Solo in un quadro fattuale così profondamente investigato ed interrogato può esservi razionalità dell'ipotesi e la coerenza logico-argomentativa dell'enunciato diviene oggettiva dimostrazione di verità processuale. Insomma, solo la strenua ricerca delle più*



ampie informazioni scientifiche e probatorie e la rigorosa adesione ad esse può fondare il giudizio d'imputazione causale (così Cass. pen., sez. IV, 7.03.2008, n. 15282, Vavassori ed altri).

Giova, pertanto, ricordare come l'applicazione delle leggi scientifiche ai casi concreti presenti la struttura di un'argomentazione che mira a ricavare delle conclusioni da un insieme di premesse, alcune delle quali sono rappresentate da una o più leggi generali, altre da fatti particolari. È quindi la chiara concatenazione tra i fatti particolari e le leggi generali che permette di derivare le conclusioni dalle premesse. Per lo più, questa concatenazione è tale da non escludere del tutto che dalle stesse premesse possano essere tratte delle spiegazioni diverse da quella che viene giudicata preferibile. Il grado di probabilità della conclusione che viene preferita è, dunque, in diretta relazione con la congruenza razionale tra le premesse e la conclusione che da esse discende, raffrontata con la plausibilità, o, per meglio dire, con la diversa plausibilità, che deve essere attribuita alle spiegazioni alternative alla prima: meno queste sono plausibili, più aumenta la probabilità che la conclusione esaminata corrisponda alla realtà del fenomeno che ha la funzione di spiegare.

Il metodo migliore per controllare se l'applicazione delle leggi scientifiche al caso concreto soddisfi il requisito dell'elevata credibilità razionale o dell'alta probabilità logica è allora quello consistente nel verificare la plausibilità delle ipotesi prospettabili in alternativa rispetto a quella che è oggetto di indagine. Infatti, soltanto nel caso in cui qualunque altra ipotesi alternativa venga esclusa, oppure ogni altra ipotesi alternativa sia, comunque, connotata da un bassissimo grado di plausibilità, si può affermare che la conclusione la cui validità viene vagliata, per converso, è corredata da un'alta probabilità logica o da un'elevata credibilità razionale; in ogni altro caso, l'esito dell'indagine non consente di riconoscere il rispetto del requisito. La plausibilità delle ipotesi alternative, come anche della singola ipotesi di cui si vuole appurare la probabile validità esplicativa, dipende, inoltre, dalla congruenza con i fatti particolari delle leggi generali chiamate ad essere applicate ai casi concreti. Infatti, se detta congruenza deve essere negata con riguardo alle



tesi alternative, o è comunque caratterizzata dall'essere molto debole, la probabilità da cui sono corredate queste stesse tesi risulta nulla, o pressoché nulla, e, di riflesso, l'inferenza la cui tenuta si intende controllare soddisfa, invece, il requisito dell'elevata credibilità razionale ovvero dell'alta probabilità logica.

In sintesi, la verifica della probabilità o della credibilità che deve essere attribuita alla conclusione sottoposta a scrutinio, e quindi della sua utilizzabilità da parte del giudice, si attua accertando la corrispondenza tra le leggi generali e i fatti particolari che sono collegati nel processo argomentativo; e ciò, con il necessario accorgimento metodologico di sottoporre all'accertamento sia l'ipotesi principale, sia le ipotesi alternative, e di effettuare, poi, la comparazione intesa a stabilire il rispettivo grado di probabilità e di credibilità.

Il descritto modo di procedere, ovviamente, vale anche per la valutazione dell'apporto che la speciale disciplina scientifica costituita dall'*epidemiologia* arreca al giudizio. Le *indagini epidemiologiche longitudinali*, come già rilevato, si propongono, infatti, di portare alla luce fenomeni di natura epidemica che altrimenti resterebbero nascosti e perseguono il loro obiettivo, appunto, mettendo a confronto ipotesi tra loro alternative.


Nel caso di cui si occupa il presente processo, gli *studi longitudinali* esperiti hanno inteso accertare l'incidenza del *fattore di rischio* costituito dall'inalazione delle polveri di amianto, nel lungo periodo di tempo preso in considerazione, sulle *popolazioni* operanti e/o viventi nei quattro siti individuati nel capo di imputazione. A questo scopo, sono stati preliminarmente acquisiti i dati relativi ai decessi ed alla morbilità a causa di patologie asbesto-correlate registrati tra le persone che hanno lavorato alle dipendenze delle società *Eternit* nei quattro stabilimenti considerati o che hanno vissuto nelle aree geografiche prossime a tali insediamenti industriali; i dati ottenuti sono stati poi raffrontati con i decessi attesi nelle *popolazioni* non esposte allo stesso *fattore di rischio*. L'intento era, evidentemente, di stabilire se fosse possibile constatare un eventuale eccesso delle morti e della morbilità rilevate tra gli esposti rispetto a quelle rilevate tra i non esposti. I dati presi in



esame sono stati, inoltre, valutati con l'ausilio dei criteri di diagnosi offerti dalla medicina, al fine di determinare la riferibilità delle singole malattie alla classe delle patologie asbesto-correlate. I *dati grezzi*, pertanto, sono stati ordinati, elaborati e, infine, confrontati con il ricorso a metodi di calcolo desunti dalla matematica e dalla statistica, adottati dall'*epidemiologia*. I risultati degli studi sono stati, quindi, ottenuti applicando le leggi generali dell'*epidemiologia* ai fatti particolari (cioè ai casi di decesso o di malattia) presi considerazione ai fini delle indagini.

Le *inferenze epidemiologiche* tratte al termine degli studi circa l'influenza che deve essere riconosciuta allo specifico *fattore di rischio*, pertanto, possono reputarsi accreditate da un'alta probabilità logica o da un'elevata credibilità razionale nella misura in cui sono congruenti con i dati analizzati e non vengono smentite da ipotesi alternative, fornite, a loro volta, di un grado di probabilità abbastanza elevato, o comunque di un apprezzabile grado di probabilità. Possono a tal fine, dunque, essere invalidate formulando delle critiche atte a dimostrare che i *dati grezzi*, in genere, non sono affidabili o che le leggi generali applicate non sono congruenti con gli stessi dati oppure che le *inferenze* che possono essere prospettate in alternativa alla prima godono di un grado di probabilità non trascurabile.

A tale riguardo, è tuttavia utile sottolineare con forza che l'oggetto delle indagini epidemiologiche è rappresentato da un fenomeno di natura epidemica (ad esempio, dall'ipotizzata influenza del *fattore di rischio* costituito dalle fibre di asbesto su alcuni gruppi di persone) che riguarda *popolazioni* rappresentative di collettività più ampie, non invece individui singoli. La definizione dell'oggetto degli studi comporta la conseguenza che l'attendibilità delle *inferenze* a cui essi approdano deve essere valutata facendo riferimento ai gruppi piuttosto che alle singole persone interessate dal fenomeno. Sono, perciò, prive di reale consistenza le argomentazioni facenti leva sopra la possibilità che le *inferenze* delle quali si discute non siano fondate con riferimento a uno o più casi singoli, come quando, ad esempio, si avanza il dubbio che talune diagnosi affermative di una patologia asbesto-correlata siano errate. È,




infatti, risolutivo obiettare che gli errori di diagnosi (ammesso che realmente si siano verificati) sono destinati ad incidere soltanto sulla validità delle *inferenze* conclusive che affermino o neghino l'incidenza causale del *fattore di rischio* sui singoli, ma non sui gruppi. Si tratta, inoltre, per lo più, di errori casuali (*random*), che non sono prevedibili né eliminabili. Di essi, tuttavia, le metodologie di analisi statistica usano tenere conto nella valutazione dei risultati; sono perciò irrilevanti, perché non infirmano le conclusioni riguardanti le *popolazioni*, ma concernono solo degli individui. È vero che gli errori possono, alcune volte, anche essere sistematici (vale a dire essere dei *bias*), ma, nel caso di specie, questi, al più, possono indurre a sottostimare le patologie asbesto-correlate per la difficoltà di diagnosticarle (in particolare, la diagnosi di mesotelioma è stata spesso problematica, tanto da rendere a volte necessario l'esame autoptico, e la ricorrente tendenza ad evitare le autopsie può essersi riflessa, per questa ragione, in casi non sporadici di mancata diagnosi di mesotelioma). In definitiva, la possibilità di errore non è tale da ripercuotersi negativamente sulla validità degli studi, se non nel senso che può determinare una sottostima delle dimensioni del fenomeno epidemico in questione, ma non ne esclude l'individuazione.

Gli *studi epidemiologici longitudinali*, se vengono condotti in conformità con metodologie corrette, costituiscono, quindi, il mezzo di cui si possono avvalere le discipline caratterizzate dal requisito di essere scientifiche. Sono pertanto idonei ad assicurare delle conoscenze che il giudice può legittimamente utilizzare nella decisione, poiché sono suscettibili di approdare a conclusioni convalidate dall'essere fornite di elevata credibilità razionale e di alta probabilità logica.

4. Causalità individuale e causalità collettiva

Il nesso di causalità è notoriamente la relazione che lega in senso naturalistico un atto (o un fatto) e l'evento che da esso discende. Tale relazione, chiamata nesso (da *nectere*, legare), designa, in sintesi, la forza naturalistica che causa l'evento. Il



concetto consente, dunque, di ricavare la riconducibilità di un dato evento all'atto (o al fatto) dell'uomo.

La giurisprudenza ha messo a punto, a tal fine, un modello euristico che consiste nell'eliminazione mentale della condotta: se, eliminando mentalmente la condotta presa in considerazione, non è pensabile che l'evento si possa verificare, allora essa deve ritenersi causa dell'evento. Dal punto di vista scientifico, una condotta, inoltre, è considerata causa di un evento quando questo è collegato alla condotta stessa sulla base di una legge naturale. La legge naturale che viene applicata, se è pertinente alla vicenda particolare, predica dunque che, nella generalità dei casi, al verificarsi di una condotta identica a quella tenuta nel caso concreto, si producono degli eventi uguali a quello che si è verificato storicamente. Il ricorso del giudice alle leggi statistiche (quindi, per quanto interessa il presente giudizio, alle leggi dell'*epidemiologia*) è, peraltro, legittimo, in quanto il modello della sussunzione del fatto sotto leggi implica che non si applichino solo spiegazioni causali (cioè delle leggi) di ordine deduttivo, ma si faccia ricorso anche all'induzione, vale a dire ad un procedimento fondato sopra regolarità statistiche, in modo da pervenire alla conclusione che, alla stregua dell'*id quod plerumque accidit* (ossia delle regolarità statistiche), la condotta dell'agente ha costituito una condizione necessaria dell'evento. Si deve sottolineare perciò che anche le regolarità statistiche possono essere considerate leggi naturali meritevoli di considerazione nel giudizio, posto che riproducono alcune tra le uniformità di ordine probabilistico che reggono gli accadimenti del mondo reale.

Interessa rilevare, inoltre, che la giurisprudenza ha introdotto uno speciale, e nuovo, concetto di causalità, configurando, accanto al concetto di causalità individuale, quello di causalità generale.



Il concetto di causalità generale presuppone che sia accertata l'idoneità di un certo *fattore di rischio* (nella specie l'inalazione delle polveri di amianto) a provocare dei danni alla salute di un numero indeterminato di persone, rappresentato dalla *popolazione* presa in esame dagli studi epidemiologici. Il criterio



utilizzato non è costituito, in tal caso, da leggi causali dotate di valenza universale stabilite deduttivamente, ma da regolarità statistiche. Queste, quindi, non sono, per solito, da sole considerate sufficienti a giustificare il riconoscimento del nesso di causalità con riferimento agli eventi che concernono gli individui, essendo soltanto idonee a fondare un giudizio di probabilità, ma lo sono, invece, con riferimento ai gruppi di persone che si considerano rappresentativi delle *popolazioni* prese in esame ad opera delle indagini epidemiologiche (si noti, ad esempio, che, in sintonia con quanto premesso, nel processo sugli effetti dannosi del talidomide celebrato in Germania, è stato ritenuto il nesso di causalità generale circa la dannosità del farmaco, mentre sono state respinte le domande fondate sul concetto di causalità individuale).

Qualora si tratti di accertare il nesso di causalità generale, la valutazione differisce, pertanto, da quella afferente la causalità individuale in forza della diversa natura del bene, collettivo anziché individuale, tutelato dalla norma incriminatrice. Il bene costituito dall'esigenza che non venga sottoposta a pericolo una certa *popolazione* viene, in particolare, protetto dalle norme che prevedono i reati di pericolo (i reati per cui si procede sono, infatti, reati di pericolo); così invece non è per il bene costituito dall'integrità fisica dei singoli. La sottoposizione a pericolo di una *popolazione* evoca dunque il concetto di causalità generale.

Con riferimento al reato sub b), ad esempio, le indagini epidemiologiche, secondo la sentenza appellata, hanno provato la messa in pericolo dell'interesse generale tutelato dalla norma dell'art. 434 c.p., riferito alle *popolazioni* individuate attraverso rilievi statistici appositamente mirati su di esse: conseguentemente, il Tribunale ha riconosciuto rilevanza causale alle condotte degli imputati che, a suo giudizio, hanno provocato o aumentato il pericolo in danno dell'incolumità pubblica. L'utilizzazione del modello euristico prima indicato (quello che consiste nell'eliminazione mentale della condotta valutata) ha permesso, infatti, al primo Giudice di affermare che, stando alla decisione impugnata, se fossero eliminate mentalmente le condotte degli imputati che hanno contribuito alla diffusione dell'amianto negli ambienti di lavoro e all'esterno



di essi, la messa in pericolo delle popolazioni prese in esame nelle indagini epidemiologiche dovrebbe essere esclusa (o meglio, dovrebbe, in tal caso, essere esclusa la quota parte della complessiva messa in pericolo addebitabile alla loro condotta). Giova osservare che il ricorso a generalizzazioni scientificamente valide, ancorché di ordine statistico-epidemiologico, consente di ancorare il giudizio controfattuale, altrimenti insidiato da un inaccettabile margine di discrezionalità, a parametri oggettivi in grado di esprimere effettive potenzialità rivelatrici del nesso che lega la condotta con l'evento. È necessario, peraltro, dedicare attenzione al fatto che l'evento indagato è costituito, nel caso di specie, dalla messa in pericolo del bene dell'incolumità pubblica e, ovviamente, che le statistiche tendono a porre in luce una relazione causale tra condotta ed evento di ordine probabilistico che, per essere reputata rilevante, deve essere dotata di un'elevata credibilità razionale o di un'alta probabilità logica.


5. L'evento del reato di disastro

La Corte Costituzionale, con pronuncia n. 327/2008, ha statuito che *l'altro disastro*, a cui fa riferimento l'art. 434 c.p., è un accadimento sì diverso, ma comunque omogeneo, sul piano delle caratteristiche strutturali, rispetto ai *disastri* contemplati negli altri articoli compresi nel capo relativo ai delitti di comune pericolo mediante violenza: conclusione, questa, che trova conforto anch'essa nei lavori preparatori del codice. Ha delineato, quindi, *una nozione unitaria di disastro, i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare - in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la pubblica incolumità) - un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti.*



Ha, pertanto, rilevato che il pericolo per la pubblica incolumità viene a designare la *messa a repentaglio di un numero non preventivamente individuabile di persone*, in correlazione alla capacità diffusiva propria degli effetti dannosi dell'evento qualificabile come *disastro*.

Nello stesso senso, la Cassazione ha statuito che *è necessario che l'evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità sia straordinariamente grave e complesso ma non nel senso di eccezionalmente immane, essendo necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone e che l'eccezionalità della dimensione dell'evento desti un esteso senso di allarme, sicché non è richiesto che il fatto abbia direttamente prodotto collettivamente la morte o lesioni alle persone, potendo pure colpire cose, purché dalla rovina di queste effettivamente insorga un pericolo grave per la salute collettiva; in tal senso si identificano danno ambientale e disastro qualora l'attività di contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tale da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa, mentre non è necessaria la prova di immediati effetti lesivi sull'uomo* (così Cass. pen., sez. IV, 9.03.2009, n. 18974, Romagnoli e altro, riportata anche nella sentenza appellata, p. 501; conforme Cass. pen., 11.10.2006, n. 40330, Pellini). Con specifico riferimento al *disastro ambientale* la Cassazione, ha, inoltre, chiarito che il delitto di disastro innominato (art. 434 c.p.), reato di pericolo a consumazione anticipata, si perfeziona, nel caso di contaminazione di siti a seguito di sversamento continuo e ripetuto di rifiuti di origine industriale, con la sola *immutatio loci*, purché questa si riveli idonea a cagionare un danno ambientale di eccezionale gravità. Ha perciò sottolineato che *l'evento si realizza quando il pericolo concerne un danno ambientale di eccezionale gravità, seppure con effetti non necessariamente irreversibili qualora venga a verificarsi, in quanto il danno provocato potrebbe pur sempre essere riparabile con opere di bonifica* (così Cass. pen., sez. III, 14.07.2011, n. 46189, Passariello e altri).



La condotta contestata nel presente procedimento sotto il capo b) è ravvisata, nella premessa dell'imputazione, nell'*aver commesso fatti diretti a cagionare un disastro e dai quali è derivato un pericolo per la pubblica incolumità*. Nessun dubbio quindi che, anche stando alla contestazione, l'evento del reato è rappresentato dalla messa in pericolo della pubblica incolumità. Nella specie, poi, l'evento (cioè la messa in pericolo) deve essere ravvisato nel pericolo per tale incolumità costituito dalla diffusione delle polveri di amianto all'interno degli stabilimenti, in aree private e pubbliche al di fuori dei predetti stabilimenti e presso le abitazioni private dei lavoratori, così da determinare *un'esposizione incontrollata, continuativa e a tutt'oggi perdurante* (s'intende: alle polveri di amianto).

L'evento è, dunque, rappresentato dall'esposizione all'amianto di determinate *popolazioni*, poiché sulla base delle indagini epidemiologiche e della letteratura medico-oncologica, l'esposizione è, di per sé, causa di pericolo per i settori delle *popolazioni* evidenziati nel capo di imputazione.

L'esposizione al pericolo conseguente all'*immutatio loci* non esaurisce, tuttavia, l'evento che contraddistingue la particolare fattispecie di disastro analizzata in questa sede. In altre parole, la contaminazione dell'ambiente, ossia l'*immutatio loci*, costituisce solo una tra le componenti dell'evento del reato di disastro oggetto del presente procedimento.

Un'altra componente essenziale dell'evento è rappresentata dall'eccezionale fenomeno di natura epidemica che il capo di imputazione assume essersi verificato, durante un lungo lasso di tempo, in Casale Monferrato, in Cavagnolo, in Napoli-Bagnoli e in Rubiera. Gli studi epidemiologici, secondo l'Accusa, hanno, infatti, posto in rilievo l'eccesso di malattie asbesto-correlate, tutte caratterizzate da una lunga *latenza*, che ha colpito le popolazioni interessate dall'*esposizione all'amianto* nell'arco di tempo preso in considerazione. Questo eccesso ha preso la forma di un fenomeno epidemico, ossia nei quattro siti prima menzionati ha interessato un numero di persone grandemente superiore al numero che, nella normalità dei casi, si sarebbe dovuto riscontrare. È, peraltro, di fondamentale importanza





rilevare che l'eccesso in questione che, stando alla prospettazione del P.M., si è realizzato nel corso di un lungo intervallo cronologico, può essere registrato e compreso solo se viene inserito nell'asse temporale: il che equivale a dire che, in un certo senso, esso può essere rappresentato soltanto con un filmato, e non con una semplice fotografia.

Dunque, per riassumere le osservazioni finora svolte, l'evento del reato di disastro innominato è costituito, stando all'ipotesi prospettata dall'Accusa, dal fenomeno epidemico causalmente associato all'*immutatio loci* ed esso si può intendere solo se viene inserito nel lungo asse temporale specificato nel capo di imputazione.


Non è, pertanto, un'obiezione realmente aderente alla peculiarità della fattispecie quella che oppone (come hanno opposto le Difese degli imputati) che, ragionando nel modo seguito dal P.M., viene ignorata la distinzione tra l'evento proprio del reato (inteso come mera *immutatio loci*) e gli effetti dell'evento, cioè i riflessi sulla salute umana da esso prodotti che coincidono con il complesso delle patologie successivamente osservate nelle popolazioni monitorate dagli studi epidemiologici.

Argomentando in tal modo, si trascura di cogliere l'essenza dell'evento di cui è causa, poiché il fenomeno epidemico non rientra tra gli effetti del disastro, ma è, al contrario, insieme con l'*immutatio loci*, uno degli elementi che concorrono ad integrare l'evento del reato. Se, infatti, l'evento coincide con la messa in pericolo dell'incolumità di un numero indeterminato di persone, il fenomeno epidemico oggetto di contestazione è legato strettamente al modo con cui si configura il pericolo, quindi il fenomeno in esame è uno degli elementi che nel caso di specie contribuiscono ad integrare l'evento. La relazione tra l'evento e il fenomeno epidemico, in ultima analisi, dipende dunque dall'esigenza di rispecchiarne la natura, perché, se la definizione dell'evento non comprendesse tale fenomeno, non riuscirebbe ad essere esauriente. In altri termini, lo stesso concetto di evento, nel caso di cui tratta la contestazione, non può essere compreso senza fare riferimento al fenomeno di natura epidemica prima indicato, così come questo, a sua volta, non può essere pensato



senza essere collocato nel tempo. È perciò conforme all'esigenza di ordine logico, secondo cui, se non c'è modo di separare un determinato elemento distintivo dalla definizione di un ente, allora esso è parte (o meglio: è proprietà) di quell'ente, concludere che la scelta di considerare il complesso delle patologie insorte in un lungo arco di anni un mero effetto dell'evento, anziché un elemento di esso, oltre ad essere inappropriata sul piano logico, ne tradisce l'essenza sul piano ontologico. Infatti, come premesso, l'evento del reato contestato si identifica con il fenomeno epidemico e questo non può che necessariamente manifestarsi attraverso la sua proiezione nel tempo. L'evento non può dunque essere concepito senza fare riferimento alla dimensione temporale delle patologie amianto-correlate causate dall'*immutatio loci*. E' quindi inappropriato parlare di effetti anziché di elementi costitutivi dell'evento.

In conseguenza di quanto premesso, occorre porre in risalto che, nel caso di specie, l'evento di pericolo costituito dall'esposizione alle polveri di amianto è destinato a protrarsi nel tempo in ragione, oltre che del perdurante inquinamento del territorio causato dalle polveri, cioè dell'*immutatio loci*, anche della lunga *latenza* delle patologie asbesto-correlate. Infatti, l'esposizione di una vasta popolazione all'*agente patogeno* costituito dalle polveri di amianto non può dirsi tuttora venuta meno, attese le dimensioni della diffusione delle fibre nocive in più aree geografiche fittamente abitate e la peculiarità del fenomeno epidemico: lo sconvolgimento degli equilibri all'interno dell'*ecosistema* in cui si concreta il *disastro ambientale* cagionato dalla vasta propagazione dell'*agente patogeno*, quindi, è ancora in corso nel momento presente. In effetti, la durata della *latenza* dell'asbestosi è almeno di 10-20 anni, quella del tumore polmonare è analoga o, spesso, perfino un poco più lunga e quella del mesotelioma è di circa quaranta anni, pur con oscillazioni dovute a molteplici fattori. La lunghezza del periodo di *latenza* e l'andamento della mortalità per patologie asbesto-correlate nei siti indicati nell'imputazione, pertanto, inducono taluni epidemiologi a prevedere che il picco della mortalità possa ancora verificarsi e ad ipotizzare che si constaterà solo nei prossimi anni. Se si riflette che, molto verosimilmente, la punta



massima della diffusione delle fibre di amianto nel territorio si è verificata dagli anni Settanta del Novecento in avanti ed ha iniziato a diminuire molto lentamente soltanto in seguito alle bonifiche effettuate dopo l'inizio degli anni Novanta, non si può allora evitare di concludere che, per la verità, appare del tutto ragionevole la previsione secondo cui l'incidenza quantitativa delle patologie asbesto-correlate, stante la lunga durata della *latenza* che le caratterizza, e specie quella dei mesoteliomi, crescerà ancora per qualche tempo prima di iniziare a diminuire.

Il pericolo per la popolazione, conseguentemente, non è ancora scomparso. Il reato di cui all'art. 434 c.p., pertanto, non può considerarsi consumato; o più esattamente la consumazione del reato di disastro è tuttora in atto, in forza della perdurante permanenza del pericolo.

Il reato di disastro innominato contestato sotto il capo b) appare, quindi, assimilabile ai delitti denominati *a consumazione prolungata* o a *condotta frazionata*; e ciò, non in ragione della fattispecie tipica, ma delle modalità con cui l'evento, nel caso di specie, si è manifestato e si manifesta (la speciale tipologia dei reati in questione è descritta in Cass. pen., sez. II, 12.06.2007, n. 26553, Garone, in Cass. pen., sez. II, 10.07.2008, n. 34910, De Carolis e altro, in Cass. pen., sez. II, 16.12.2008, n. 3776, De Luca. P. e in Cass. pen., sez. II, 19.06.2009, n. 42322, Iannini ed altri, con riguardo al pagamento reiterato di interessi in esecuzione del patto usurario nel reato di usura; in Cass. pen., sez. IV, 15.01.2009, n. 17036, Palermo, con riguardo al reato di furto di energia elettrica; in Cass. pen., sez. V, 5.11.2010, n. 4919, Calabrese ed altro, con riguardo alla corresponsione di pagamenti rateizzati da parte della vittima del reato di estorsione).

Nel caso di cui si occupa il giudizio, le specifiche modalità del fatto e la lunga durata della *latenza* delle patologie amianto-correlate determinano tuttora la persistenza del pericolo per un numero indeterminato di persone, derivante dall'esposizione alle polveri di amianto. Appunto perciò, la riconducibilità del reato contestato sotto il capo b) alla categoria dei reati *a consumazione prolungata* appare corretta, posto che la consumazione di un



reato di evento non può prescindere dal verificarsi dello stesso, elemento costitutivo della fattispecie. Altrettanto corretta, alla luce di quanto premesso, è, pertanto, la considerazione che la consumazione del reato è ancora in atto.


La peculiarità del caso di specie, rispetto ai casi che hanno costituito oggetto delle decisioni prima richiamate, è offerta dal rilievo che, mentre nella fattispecie di furto di energia elettrica, nell'ipotesi di pagamento di interessi usurari e in quella del pagamento del *pizzo* da parte della vittima dell'estorsione, la protrazione dell'evento nel tempo è contestuale, o di poco successiva, alla ripetuta condotta dell'agente, nel caso di cui si discute, la condotta degli imputati è cessata già da molto tempo, cioè almeno dall'anno 1986, ma, ciò nonostante, l'evento, malgrado gli anni trascorsi, è ancora *in fieri*.

6. Le questioni preliminari

6.1 Le questioni di legittimità costituzionale

6.1.1 *La questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la presenza delle parti civili nel processo penale: artt. 74-88, 100, 316 cpv., 538 e 541 cpv. c.p.p. con riferimento agli artt. 3 e 111 cost.*

In primo grado la Difesa dell'imputato Schmidheiny, con memoria depositata all'udienza in data 8.02.2010, proponeva l'eccezione nei termini seguenti: la costituzione della parte civile nel processo penale introduce una complicazione che ostacola la realizzazione del principio della ragionevole durata del procedimento penale e dà luogo ad una sostanziale incongruenza nel momento in cui, da un lato, attribuisce un ingiustificato vantaggio alla parte civile (che può essere testimone nel processo penale, mentre è parte nel processo civile) e, dall'altro, contraddice lo schema accusatorio del processo, condizionando il raggiungimento della ragionevole durata del processo penale all'accertamento di un tipo di responsabilità, quella civile,




soggetta a regole e principi del tutto diversi; inoltre, il nuovo codice di procedura penale è ispirato all'esigenza di snellire la procedura, disincentivando il cumulo delle azioni ed è, in esso, venuto meno il principio di unità della giurisdizione che, nel vigore dell'abrogato codice, era posto a fondamento dell'istituto della costituzione di parte civile nel processo penale; a ciò si deve aggiungere la modifica dell'art. 111 Cost. che ha dato rango costituzionale al principio del giusto processo.

Il Tribunale dichiarava manifestamente infondata l'eccezione con l'ordinanza 1°.03.2010 in questa sede impugnata, osservando che il vigente codice di procedura penale non ha abbandonato il principio dell'unità della giurisdizione e che il giusto processo è regolato dalla legge; che, pertanto, avendo la legge previsto la costituzione di parte civile nel processo penale, non potrebbe essere ravvisata una violazione dell'art. 111 Cost., poiché la norma costituzionale ha affidato al legislatore ordinario il compito di regolare il giusto processo.

Nel riproporre con i motivi di doglianza la questione, nei medesimi termini sopra esposti, la Difesa appellante lamenta che il Tribunale si sia sottratto all'obbligo di valutare la compatibilità delle norme denunciate con i principi costituzionali e si sia limitato ad affermare che si tratta di una scelta legislativa insuscettibile di valutazione di legittimità costituzionale.

Al riguardo la Corte di Appello osserva.

Non risponde al vero, in primo luogo, che il grande numero delle parti civili presenti in questo giudizio realizzi un *monstrum* processuale. È vero, invece, che l'assetto predisposto dal codice abrogato risultava informato ad una particolare valorizzazione del principio di accessorietà dell'azione civile rispetto a quella penale, accessorietà che si manifestava non soltanto con la necessità di un adeguamento del suo esercizio alle vicende del processo penale, ma anche attraverso la predisposizione di un regime di preclusioni volte, per un verso, ad attuare l'economia dei giudizi e, per un altro verso, ad impedire la formazione di giudicati contraddittori, in perfetta sintonia con la disciplina dell'efficacia del giudicato penale in sede civile e, in definitiva, con il principio dell'unità della giurisdizione. Ed è vero anche che



l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana ha determinato, a seguito di interventi della Corte, una progressiva erosione del principio di unitarietà della giurisdizione ed un conseguente ridimensionamento dell'accessorietà dell'azione civile, tutte le volte in cui l'onere di adattare le modalità di esercizio della pretesa civile alle sequenze del processo penale divenga, in relazione alle esigenze di tutela del diritto di difesa dell'imputato nelle varie fasi processuali, un ostacolo alla tutela del diritto di azione e difesa della parte civile, non comprimibile oltre i limiti derivanti dall'esigenza primaria di attuare la pretesa penale (cfr. Corte Cost., sent. n. 0330 del 1994).

L'erosione del principio dell'unità della giurisdizione non significa, peraltro, che detto principio debba intendersi ormai espulso dall'ordinamento. Così non è, perché, contestualmente all'attenuazione di tale principio, il nuovo codice di rito ha introdotto forme di tutela ampliata sul versante delle vittime e degli interessi in gioco nel processo penale (artt. 90 e segg. c.p.p.). Dunque, il legislatore ha mostrato di non ritenere affatto incompatibile, siccome inutile o addirittura dannoso, l'intervento delle persone offese in ogni stato e grado del processo penale e l'esercizio, in esso, dell'azione civile.

Il principio di unitarietà della giurisdizione, tuttora sussistente nel sistema, va certamente correlato con il principio costituzionale del *giusto processo* di cui all'art. 111 Costituzione (inteso nella sua accezione completa di garantire sia l'effettivo contraddittorio tra le parti, sia la ragionevole durata del processo), ma la necessità di un temperamento delle due esigenze non richiede, sul piano giuridico, la conseguente necessità di una verifica costituzionale dell'istituto della costituzione di parte civile nel processo penale, essendo compito del giudice, destinatario del precetto di cui all'art. 111 Cost., individuare, in concreto, le forme più idonee a perseguire l'obiettivo costituzionale.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 364/2002, citata dalla Difesa appellante, che afferma l'impossibilità della costituzione di parte civile nel processo minorile, non è fondata sopra generali esigenze di celerità del processo, rilevanti ex art. 111 Cost., e




dunque sopra una valutazione generale di influenza negativa, su qualunque processo penale, dell'esercizio dell'azione civile, bensì sulla mera considerazione della tutela della *specificità* minorile: specificità che il nostro ordinamento ha espressamente riconosciuto e tutelato anche attraverso l'istituzione di un organo giurisdizionale diverso rispetto a quello ordinario e diversamente composto.

Il processo minorile, infatti, è innegabilmente impregnato di forti valenze educative che concorrono con quelle penali, senza peraltro soccombere di fronte ad esse; trattasi di valenze che postulano un'attenta ed approfondita analisi della personalità dell'imputato, finalizzata all'adozione di provvedimenti che consentano il suo recupero sociale. Appare dunque necessario che, in tale specifico settore processuale, già gravato di peculiarità importanti, non si inseriscano anche altri interessi, quali quelli risarcitori, che, inevitabilmente, distoglierebbero l'attenzione dagli istituti tipici e sostanzialmente diversi del processo minorile (qual è, ad esempio, la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato).

Pertanto, la suddetta pronuncia della Corte Costituzionale non può costituire un valido argomento a sostegno della tesi sostenuta dalla Difesa appellante.

Poiché il principio di unità della giurisdizione non può dirsi abrogato dal nostro ordinamento e poiché, come si è detto, se mai risulta dallo stesso ampliata la possibilità di intervento, nel processo penale, di soggetti portatori di interessi trattati nel processo, non si può non riconoscere che risulterebbe davvero paradossale, in una sede processuale come quella in cui si svolge il presente giudizio (nella quale sono state veicolate, attraverso il processo penale, le voci e le richieste di più parti offese da fatti delittuosi assai risalenti nel tempo ed i cui effetti devastanti, nell'ipotesi accusatoria, sono perduranti perché ancora *in fieri*) negare alle stesse la presenza in giudizio e la possibilità di avanzare, in questa sede, le rispettive pretese.

La ripetitiva uniformità di moltissime tra le questioni che possono essere determinate dall'esercizio dell'azione civile nel presente giudizio non è poi causa di un'apprezzabile



compromissione del diritto di difesa degli imputati, conseguente all'elevata pluralità delle parti civili che si sono costituite. Ciò anche alla luce del rilievo che, attesa la configurazione giuridica delle contestazioni aventi ad oggetto (come meglio si dirà nel prosieguo) fatti integranti un fenomeno di natura unitaria (disastro) e non già i singoli eventi lesivi da esso scaturiti, le Difese degli imputati sono dispensate dall'onerosa condizione di trovarsi a contraddire un numero elevato (migliaia) di situazioni in fatto e in diritto, che tra loro potrebbero essere sensibilmente diverse.

Discende da quanto sopra la manifesta irrilevanza della questione dedotta: alla stregua di quello che si evince dall'interpretazione dei capi di imputazione, non è dato ravvisare elementi per ritenere che l'esercizio dell'azione civile configuri una violazione del principio della parità delle parti.

6.1.2 *La questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'intervallo di tempo intercorso tra la condotta e l'inizio del processo*

La questione è stata proposta con riferimento agli artt. 158 I comma, 434 e 437 c.p., nella parte in cui tali norme consentono che non si applichi la prescrizione e si dia corso al processo senza attribuire rilievo al tempo intercorso tra la condotta e l'inizio del processo stesso, con riferimento agli artt. 2, 24 II comma, 27 III comma e 111 Cost., nonché con riferimento agli artt. 10 e 117 Cost. (queste ultime due norme nella parte in cui richiamano l'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali). Ad essa è collegata l'eccezione di nullità della sentenza, ex art. 125 III comma c.p.p., per difetto di motivazione sull'eccepita questione di legittimità costituzionale concernente il profilo relativo alla violazione del principio della funzione rieducativa della pena (ossia vertente sulla pretesa inidoneità di una pena, inflitta a notevole distanza di tempo dalla condotta, ad assolvere realmente una funzione rieducativa).




In primo grado la Difesa Schmidheiny proponeva la questione nei termini seguenti: la possibilità di dare corso ad un procedimento decine di anni dopo la condotta contestata contrasta, sia con il diritto di difesa come è caratterizzato dalle norme sul giusto processo (in quanto sussistono notevoli difficoltà, per l'imputato, di raccogliere le prove a sua discolta), sia con il principio della finalità rieducativa della pena (in quanto nessuna funzione riabilitativa può essere riconosciuta ad una sanzione che dovrebbe essere applicata a distanza di un enorme lasso temporale rispetto alla condotta).

Il Tribunale, in sentenza, respingeva l'eccezione, motivando soltanto in relazione al primo aspetto (quello attinente alla violazione del diritto di difesa) e non in relazione al secondo (quello attinente alla funzione della pena). È certo vero, dunque, che prendeva in considerazione l'eccezione solo con riferimento al primo aspetto della questione proposta (ossia alla violazione del diritto di difesa). Rilevava infatti che, mentre per i settori del diritto diversi dal diritto penale è pacifica l'esigenza della tempestività del processo, al fine di consentire un pieno esercizio del diritto di difesa, per il diritto penale questa stessa esigenza deve, viceversa, essere ritenuta assolutamente inapplicabile, perché, nei reati ad evento naturalistico, sarebbe proprio la verifica dell'evento a comportare la consumazione del reato.

La Difesa appellante ripropone in questa sede la questione, osservando come il Tribunale non si sia preoccupato di raffrontare la disciplina enunciata con i parametri di legittimità costituzionale offerti al suo vaglio, ma si sia dato carico esclusivamente di ricostruire una pretesa coerenza del legislatore ordinario, che nulla ha a che fare con i parametri di legittimità indicati; eccepisce anche la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 125 III comma c.p.p. per mancata motivazione del profilo attinente alla funzione rieducativa della pena, richiamando, al riguardo, il disposto dell'art. 24 della legge costituzionale n. 87/53.

La questione non appare fondata.

Quanto al primo profilo, che attiene all'asserita violazione del diritto di difesa (sono state riproposte nei motivi di doglianza



diffuse considerazioni di carattere generale, volte a dimostrare che la difesa sarebbe penalizzata perché il decorso, in questo processo, di un cospicuo lasso temporale tra i fatti e l'avvio delle indagini priverebbe gli imputati della possibilità di avvalersi di taluni testimoni, deceduti nel frattempo, e di acquisire documentazione, nelle more dispersa), la Corte osserva.

Nessuna violazione del diritto di difesa in generale, anche intendendolo come violazione del principio di parità delle parti sancito dall'art. 111 Cost., può essere ragionevolmente affermata allorché un procedimento venga instaurato a distanza di molto tempo dalle condotte contestate.

In ogni caso, va osservato come il nostro ordinamento giuridico già preveda, con riferimento al problema del trascorrere del tempo e delle implicazioni che da esso possono discendere, l'istituto della prescrizione dei reati. Dunque, è già presente nel nostro sistema una disciplina normativa ispirata alle esigenze proprie dell'ambito penale e finalizzata a realizzare forme di equilibrio tra la pretesa punitiva dello Stato ed il decorso del tempo.

Inoltre, è pacifico che Accusa e Difesa risentono negativamente, e negli stessi termini, del divario temporale (peraltro non raro nella realtà e, in certa misura, quasi inevitabile, stante le difficoltà oggettivamente connesse alla scoperta degli illeciti ed all'acquisizione delle prove che ad essi attengono) che talora separa l'epoca in cui sono state realizzate le condotte contestate e il tempo nel quale viene esercitata l'azione penale, ricavando in pari misura un nocimento destinato ad aggravarsi progressivamente, man mano che detto divario si accresce. In definitiva, esso incide, per entrambi e nei medesimi termini, sull'attività di formazione della prova (diretta e contraria), rendendola certamente meno agevole. Anche a tale riguardo, peraltro, il nostro ordinamento prevede una forma di equilibrio, insita nel sistema, che costituisce una garanzia di natura sostanziale per l'imputato: il disposto di cui all'art. 530 II comma c.p.p. impone, infatti, al giudice di addivenire ad una pronuncia assolutoria nei casi di assenza, insufficienza o contraddittorietà della prova e l'art. 533 I comma c.p.p. consente al giudice di



pronunciare sentenza di condanna solo allorché l'imputato risulti colpevole del reato contestatogli *al di là di ogni ragionevole dubbio*. Questa previsione si traduce in una garanzia per l'imputato, poiché ammette che, ove le prove raccolte dall'Accusa risultino inadeguate (tra l'altro anche a causa del lasso cronologico che eventualmente allontani il processo dalla commissione dei fatti e ne renda difficoltosa la formazione), allora la pretesa punitiva dello Stato dovrà arrendersi di fronte all'ostacolo introdotto dal decorso del tempo.

Con riferimento al profilo dell'eccezione che attiene alla funzione rieducativa della pena, la Corte obietta quanto segue.

In primo luogo, non sussiste l'eccepita nullità della sentenza ex art. 125 III comma c.p.p. per omessa motivazione sul punto da parte del Tribunale.


L'art. 24 della legge costituzionale n. 87/1953, evocato al riguardo dalla Difesa appellante, fa riferimento all'ordinanza reiettiva di un'eccezione di illegittimità costituzionale, prevedendo che essa sia motivata, e lo sia adeguatamente, quando si tratti di una pronuncia *ad hoc*; in questo caso, la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'incidenza del tempo trascorso tra la condotta e l'inizio del processo è stata sottoposta al Tribunale nel corso della discussione finale, con memoria depositata il 17.10.2011, e il Tribunale ha valutato la questione in sentenza, ritenendola infondata, senza soffermarsi specificamente su uno dei profili evidenziati, quello attinente alla funzione rieducativa della pena.

La situazione concretamente occorsa non comporta affatto la nullità della sentenza, poiché si versa semplicemente in un caso di incompletezza motivazionale, integrabile da parte del giudice d'appello, e poiché la nullità prevista dall'art. 125 c.p.p. sussiste *nel solo caso in cui la decisione giurisdizionale sia totalmente priva di un apparato motivazionale o nel caso in cui lo stesso sia meramente apparente* (così Cass. pen., sez. II, 18.02.2010, n. 22293, Cini + 1), *priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità ...* (così Cass. pen., sez. I, 31.01.2012, n. 6821, Chiesi).



Quanto al merito della questione, va sottolineato in primo luogo come il principio della polifunzionalità della pena e quello della prevalenza delle funzioni dall'ordinamento attribuite alle sanzioni penali costituiscano principi granitici nel nostro sistema.

Deve rilevarsi poi come la funzione rieducativa assegnata alla pena dalla Carta Costituzionale non osti in modo assoluto all'irrogazione della sanzione penale, anche quando siano trascorsi diversi anni dai fatti; ciò, subordinatamente alla condizione che l'offesa arrecata dal reato all'interesse protetto dalla norma incriminatrice sia di notevole entità. Infatti non risponde né ad istanza logica, né ad esigenza di diritto positivo, l'assunto secondo il quale l'unico risultato che la rieducazione mirerebbe a raggiungere sarebbe quello del riadattamento del condannato alla vita sociale. Dall'anzidetta nozione, infatti, si traggono tre sicure conseguenze: che il concetto di rieducazione del condannato non può essere limitato alla sola finalità del suo recupero sociale, in quanto deve intendersi inclusa in esso anche la finalità della redenzione morale del reo, ossia quel processo dello spirito diretto a facilitare il pentimento che, liberando il condannato dal peso del delitto commesso, lo porti a redimersi; che è sufficiente che si verifichi il miglioramento morale del reo, perché possa dirsi che la pena tende alla sua rieducazione, essendo il riadattamento alla vita sociale non sempre in concreto raggiungibile; che, in particolare, questo processo di rieducazione ben può essere attuato anche durante l'esecuzione della pena dell'ergastolo, nell'ambito della quale non è neppure esclusa una sia pur limitata vita di relazione (si veda in termini, ancorché molto risalente, Cass. pen. S.U. ordinanza n. 7, dep. 16.06.1956, Tondi). In caso contrario, non sarebbe compatibile con la norma costituzionale l'imprescrittibilità dei reati puniti con la pena dell'ergastolo, mentre la Cassazione ha anche recentemente statuito l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 c.p. in riferimento all'art. 27 Cost., nonché all'art. 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e all'art. 6 CEDU, osservando come la pena dell'ergastolo, a seguito della legge 25 novembre 1962, n. 1634 e dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, abbia




cessato di essere una pena perpetua, quindi non possa dirsi contraria al senso di umanità, e come essa non sia incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera (cfr. Cass. pen., sez. I, 29.03.2012, n. 33018, Esposito). Lo stesso principio può valere per i reati che, al pari di quelli puniti con l'ergastolo, procurano una lesione ad interessi protetti di enorme rilevanza per la società, come i delitti per cui si procede: anche in questo caso l'intervallo di tempo trascorso tra i fatti integranti la violazione della legge penale ed il loro accertamento nel processo non esclude che l'opera di rieducazione attuata mediante i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario possa essere egualmente fruttuosa.

Discende da quanto premesso la manifesta infondatezza dell'eccezione.

6.1.3 *La questione di legittimità costituzionale e comunitaria avente ad oggetto il disposto dell'art. 9 secondo comma c.p.p.*

La questione è proposta con riferimento agli artt. 25, 10 e 117 della Costituzione (questi ultimi due in quanto idonei ad introdurre nell'ordinamento italiano il principio di cui all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali) e con riferimento all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, con richiesta pregiudiziale di trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea per l'interpretazione dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, al fine di verificare se sia compatibile con tale interpretazione una norma, quale quella di cui al terzo comma dell'art. 9 c.p.p., che consente l'individuazione del giudice competente attraverso l'iniziativa di una delle parti, cioè del P.M., e, attraverso quest'ultimo, addirittura del denunciante.

Si tratta di una questione sollevata in primo grado per l'ipotesi (effettivamente realizzatasi nella specie e da questa Corte ora nuovamente ravvisata, come si argomenterà nel prosieguo), in cui il Tribunale avesse ritenuto di fondare la propria competenza



territoriale sulla previsione normativa di cui all'art. 9 III comma c.p.p.

La Difesa dell'imputato Schmidheiny osservava in quella sede come il terzo comma dell'art. 9 c.p.p., attribuendo rilevanza alla condotta del P.M. che per primo iscrive la notizia di reato, facesse dipendere l'individuazione del giudice competente dall'iniziativa di una delle parti, con ciò violando il principio del giudice naturale preconstituito per legge.

Il Tribunale respingeva l'eccezione, rilevando che il criterio previsto dall'art. 9 III comma c.p.p. deve soggiacere ad una serie di criteri prioritari e che, laddove trovi applicazione tale disposizione, si sarebbe comunque in presenza di un criterio determinato in via preventiva ed astratta dal legislatore.

La Difesa dell'imputato Schmidheiny ripropone l'eccezione nell'atto di appello, svolgendo nuovamente gli argomenti di cui alla memoria depositata in primo grado il 17.10.2011, osservando come la previsione dell'art. 9 III comma c.p.p. inverte la regola generale posta dall'art. 51 III comma c.p.p., secondo cui è il P.M. a trarre la sua legittimazione dal giudice competente e non il contrario, e rilevando come il meccanismo previsto nella norma sia tale da sfuggire alla possibilità di un controllo secondo parametri oggettivi e predeterminati, in quanto fa dipendere dalla valutazione del P.M., parte processuale, la determinazione della competenza per territorio.

L'appellante evidenzia ancora come, teoricamente, la norma di cui intende censurare la legittimità costituzionale consenta anche un accordo tra pubblici ministeri, ai fini del radicamento della competenza, e, quindi, indirettamente al denunciante di scegliere il giudice competente. Osserva come tale aspetto escluda la possibilità che il disposto di cui all'art. 9 III comma c.p.p. possa ricevere legittimazione dalle decisioni della Corte Costituzionale e della Corte di Strasburgo che hanno ammesso in materia un certo grado di flessibilità, e come il contrasto tra il principio di attribuzione della competenza espresso dalla norma in esame e il principio del giudice preconstituito per legge (art. 25 Cost.) postuli un giudizio di costituzionalità dell'art. 9 III comma c.p.p.



Sottolinea poi come il contrasto tra tale disposizione e l'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, oltre ad essere rilevante sotto il profilo della legittimità costituzionale (atteso il rinvio agli artt. 10 e 117 Cost.), esponga, nel caso di applicazione dell'art. 9 III comma c.p.p., ad una censura da parte della Corte di Strasburgo, e come il contrasto tra l'art. 9 III comma c.p.p. e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea facoltizzi la Corte d'Appello a porre una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea; anzi, introduca la necessità, da parte del giudice che procede, di proporre tale questione.

L'eccezione è manifestamente infondata. Lo dimostra l'analisi che segue.

L'art. 25 della Costituzione enuncia il principio che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Analogo principio è contenuto nell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali. L'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea stabilisce poi che ogni causa deve essere esaminata da un giudice indipendente ed imparziale, precostituito per legge.

È innegabile che la giurisprudenza, sia della Corte Costituzionale italiana, sia delle Corti internazionali, chiamate a dare attuazione al principio del giudice naturale precostituito per legge, hanno interpretato detto principio nel senso di ritenere che debbano essere fissate dalla legge, e non affidate alla scelta arbitraria delle parti interessate, le regole di individuazione della competenza (cfr. al riguardo: Corte Cost. pronuncia n. 88/1962; decisione 25.02.1992 in causa Pfeifer e Plankel contro Austria 25.02.1992 della Corte Europea dei diritti dell'Uomo; sentenza della stessa Corte 22.06.2000 in causa Coeme contro Belgio). La disposizione dell'art. 9 III comma c.p.p. rappresenta tuttavia una norma residuale, applicabile soltanto quando non sia possibile determinare la competenza territoriale attraverso l'applicazione delle altre disposizioni di legge che dettano criteri precisi in


materia e che sono applicabili con precedenza rispetto all'art. 9 III comma c.p.p.

In mancanza di una norma di chiusura come quella di cui all'art. 9 III comma c.p.p., infatti, non sarebbe possibile ancorare ad un parametro obiettivo la competenza per territorio. La disposizione in esame contiene in sé un parametro obiettivo: l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. non è, per la verità, l'effetto di un'iniziativa discrezionale del P.M., ma è l'oggetto di un obbligo a cui non si può sottrarre. La Suprema Corte ha stabilito che, non appena riscontrata la corrispondenza ad una fattispecie di reato di un fatto di cui abbia avuto notizia, il P.M. è tenuto a provvedere all'iscrizione della *notitia criminis*, senza che possa configurarsi un suo potere discrezionale al riguardo (Cass. pen., S.U., 24.09.2009, n. 40538, Lattanzi).

La data dell'iscrizione della notizia di reato è, dunque, la conseguenza del verificarsi di una situazione obiettiva non legata all'arbitrio dell'ufficio del P.M. Come tale, essa non configura, quindi, una violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

6.1.4 *La questione di legittimità costituzionale e comunitaria avente ad oggetto gli artt. 177, 178 e 179 c.p.p. in relazione agli artt. 24, 11, 10 e 117 Cost.*

La questione fa riferimento agli articoli 10 e 117 della Costituzione (nella misura in cui introducono nell'ordinamento italiano i principi sanciti dall'art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali) ed all'art. 48 cpv. della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Si traduce nella richiesta di trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea per l'interpretazione della norma comunitaria citata, al fine di verificare se siano compatibili con tale interpretazione gli artt. 177, 178 e 179 c.p.p., qualora dovesse ritenersi insussistente la sanzione della nullità del procedimento nel caso di violazione del diritto della difesa di ottenere la compiuta conoscenza dei dati e delle prove acquisiti dal P.M.




Trattasi di una questione di legittimità già proposta in primo grado, subordinatamente alla decisione circa la questione di nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e di conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio per violazione del diritto di difesa (la questione di nullità veniva proposta sotto molteplici profili attinenti alla violazione del diritto di difesa, tra cui, appunto, quello relativo al non avere il P.M. depositato i *dati grezzi* sulla base dei quali erano state redatte le consulenze epidemiologiche).

Il Tribunale respingeva l'eccezione di nullità e riteneva la questione di legittimità superata, per avere la Difesa degli imputati mostrato di essere a conoscenza, in concreto, dei dati sui quali i consulenti del P.M. avevano operato.

La questione di legittimità viene ora riproposta in questa sede di giudizio, con particolare riferimento all'interpretazione della lettera c) dell'art. 178 c.p.p., nella parte in cui tale norma considera quale motivo di nullità la violazione delle norme concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato.

La Difesa appellante osserva come un'interpretazione strettamente formalistica della norma, limitata cioè alle garanzie di presenza fisica e di esistenza di un difensore tecnico, lascerebbe fuori dall'ambito della tutela le violazioni sostanziali del diritto di difesa. Accadrebbe in particolare, secondo questo assunto, che norme fondamentali nell'assetto processuale, quali gli artt. 24 e 111 Cost., l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e l'art. 48 cpv. della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, resterebbero senza effettiva tutela processuale, in quanto la loro violazione non darebbe luogo a sanzioni di sorta, se non nelle ipotesi specificatamente contemplate in apposite disposizioni di legge, come previsto dal capoverso dell'art. 179 c.p.p.

Rileva l'appellante come la giurisprudenza (Cass., S.U., 20.07.2005, n. 26798, Vitale) abbia affermato che la violazione del diritto di difesa, in definitiva, si risolve nell'impossibilità di svolgere adeguatamente la difesa tecnica assicurata all'imputato



dalle norme costituzionali ed internazionali e come, di conseguenza, attraverso un'adeguata interpretazione del concetto di assistenza tecnica dell'imputato, il disposto di cui alla lettera c) dell'art. 178 c.p.p. sia divenuto un contenitore idoneo a comprendere tutte le violazioni del diritto di difesa che compromettano l'effettività dell'assistenza tecnica garantita all'imputato.

Sottolinea poi come appaia indiscutibile che il diritto di difesa, nel caso di specie, comprenda il diritto ad ottenere la disponibilità dei dati e dei documenti acquisiti dal P.M. nel corso delle indagini e come il legislatore abbia attribuito uno specifico rilievo al diritto delle parti di conoscere il contenuto degli atti.

Evidenzia ancora come i principi sopra enunciati consentano di sostenere che la sanzione dell'inutilizzabilità della prova non può sempre esaurire il tema del diritto della difesa a disporre delle prove acquisite dal P.M. Cita al riguardo l'art. 6 III comma lett. b) della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo che stabilisce: *ogni accusato ha diritto soprattutto a ... disporre del tempo e dei mezzi necessari per preparare la sua difesa ...*, osservando come esso significhi che l'imputato ha diritto di accedere a tutti gli elementi a cui il P.M. o i suoi ausiliari hanno avuto accesso. Rileva che, nel caso di specie, l'accesso ai *dati grezzi* ed ai documenti originali, sulla base dei quali vennero svolte le consulenze presentate dal P.M. al G.U.P., costituisce un elemento fondamentale per potere valutare la correttezza delle indagini epidemiologiche e sottolinea come la loro mancata conoscenza abbia pregiudicato sia la possibilità di valutarne la metodologia e i risultati stessi, sia quella di elaborare una distinta analisi relativa al solo periodo che interessa l'imputato Schmidheiny.

Secondo la Difesa appellante, il mancato deposito dei *dati grezzi* e dei documenti verificatosi nel caso di specie, avrebbe realizzato, nel presente procedimento, un'irreversibile lesione del diritto di difesa relativamente ad una fase processuale nient'affatto secondaria, ma decisiva per la scelta dei riti alternativi, determinando la nullità dell'avviso ex art. 415 bis

c.p.p. e, conseguentemente, del decreto che ha disposto il giudizio, del dibattimento e della sentenza.

Diversamente interpretando gli artt. 177, 178 e 179 c.p.p., osserva ancora la Difesa nell'atto di appello, tali norme si porrebbero in insanabile contrasto con gli artt. 24, 111, 10 e 117 Cost. (questi ultimi due nella misura in cui introducono nell'ordinamento italiano i principi di cui all'art. 6 della Convenzione europea), nonché con l'art. 48 cpv. della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: contrasto, questo, che determinerebbe la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale e comunitaria di tali articoli.

La questione di costituzionalità in esame, proposta, come si è detto, subordinatamente alla reiezione della questione di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per mancato deposito dei *dati grezzi* nel corso delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, e della questione di nullità del dibattimento e della sentenza (eccezioni respinte dal Tribunale e riproposte con i motivi di gravame, che verranno esaminate nel prosieguo), non assume tuttavia rilievo in questo processo. Essa è fondata sulla base di condivisibilissime considerazioni di carattere generale, svolte in relazione alla corretta interpretazione, costituzionalmente orientata, del disposto e delle finalità degli artt. 177, 178 e 179 c.p.p. (norme che non si limitano ad assicurare all'imputato un'assistenza tecnica di natura meramente formale) e del diritto di difesa (nessun elemento di prova può essere sottratto al contraddittorio ed alla valutazione da parte del Giudice), che, peraltro, non si attagliano al caso di specie ed alla concreta realtà processuale in esame.

Non può infatti fondatamente sostenersi che, nel presente procedimento ed in rapporto alle distinte fasi processuali, i *dati grezzi*, intesi come dati che era effettivamente necessario produrre, affinché fossero conosciuti da tutte le parti per non provocare una lesione del diritto di difesa, non siano stati depositati e posti a disposizione dei difensori e dei loro consulenti tecnici in tempi utili e in forma adeguata.

Come meglio si dirà nel prosieguo, quando si esaminerà l'eccezione di nullità del dibattimento, proposta in relazione alla




violazione del diritto di difesa per mancato deposito dei cosiddetti *dati grezzi*, i dati a cui la Difesa appellante fa riferimento (ossia quelli relativi alle patologie ed ai decessi riguardanti i lavoratori dei quattro stabilimenti Eternit oggetto del giudizio ed i cittadini soggetti ad esposizione ambientale dimoranti nei quattro siti in esame), utilizzati dai consulenti tecnici nominati dal P.M. per l'elaborazione delle consulenze epidemiologiche, consistono in dati di fatto di comune conoscenza, desumibili da noti archivi di facile accesso e, pertanto, agevolmente acquisibili da chiunque, dunque anche dai consulenti tecnici nominati dalle Difese. Non sussiste, perciò, un onere di prova a carico del P.M. e dei relativi consulenti, con riferimento a tale materiale probatorio, ma solo un onere di allegazione della natura e della collocazione dei documenti acquisiti ed utilizzati per l'elaborazione delle consulenze: onere che è stato puntualmente adempiuto nel caso di specie. Il rispetto del principio di assistenza e di rappresentanza effettive (e non solo formali) dell'imputato in ogni fase processuale, innegabilmente ricavabile da quanto disposto nell'art. 178 lett. c) c.p.p., così come il rispetto del contraddittorio delle parti, per il vero non implica affatto che il consulente tecnico del P.M. debba eseguire e mettere a disposizione una raccolta dei documenti accessibili anche a beneficio di quello della Difesa, ma soltanto che fornisca una precisa indicazione dei pubblici archivi in cui tali documenti sono contenuti e della loro collocazione, sì da rendere possibili eventuali controlli.

Difetta dunque, nella specie, il presupposto fattuale idoneo ad attribuire rilevanza alla questione di legittimità in esame, riproposta in questa sede.

6.1.5 *La questione di legittimità costituzionale e comunitaria relativa all'art. 437 c.p.*


La Difesa appellante deduce il contrasto con il principio di determinatezza di cui agli artt. 25, 27, 10 e 117 Cost. (questi ultimi due in quanto idonei ad introdurre nell'ordinamento italiano il principio di cui all'art. 7 CEDU) e all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, poiché l'art. 437



c.p., pur non specificando le misure di prevenzione degli infortuni obbligatorie, ne punisce l'omissione o la rimozione, dando così luogo ad un'incriminazione totalmente difforme dal principio di determinatezza delle fattispecie incriminatrici, riconosciuto dalle norme costituzionali che si presumono violate. È stata fatta inoltre richiesta di trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea per l'interpretazione dell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, al fine di verificare se sia compatibile con tale interpretazione l'art. 437 c.p. nella parte in cui, nell'applicazione giurisprudenziale, dà tutela penale al precetto ricavabile dal disposto dell'art. 2087 c.c., sebbene la norma incriminatrice sia priva di determinatezza.

Il Tribunale respingeva la suddetta questione, ritenendola del tutto infondata e rilevando al riguardo: come la previsione dell'art. 437 c.p. non si riferisca solo agli obblighi dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., ma a tutta la normativa antinfortunistica e non solo ad essa; come il richiamo che il legislatore ha operato sia così ampio e riferito a settori e ad ambiti di conoscenza in tale costante evoluzione da rendere impossibile la specificazione testuale delle misure adottate; come il precetto di cui all'art. 437 c.p. sia strutturato alla stregua delle norme penali in bianco ed effettui un ampio rinvio a normative ed a conoscenze specifiche dei singoli settori lavorativi che, per la loro importanza, non possono essere ignorate da chi opera in un determinato settore produttivo.

La Difesa dell'appellante Schmidheiny ripropone in questa sede la questione nei medesimi termini, sottolineando che, a suo giudizio, non appare convincente, per superare la censura di legittimità costituzionale, il ricorso effettuato dal Tribunale allo schema delle leggi penali in bianco; rileva come, nel caso di specie, l'interprete si trovi in presenza di una norma i cui contenuti, secondo la ricostruzione svolta dallo stesso Tribunale, dovrebbero essere reperiti in una congerie indefinita di altri atti normativi, prassi, regole tecnico-scientifiche e, perciò, in una pluralità di fonti del tutto eterogenee, in relazione alle quali viene a mancare qualsiasi adeguato criterio identificativo, anche solo lontanamente rispettoso del principio di determinatezza e di sufficiente specificazione dei presupposti a cui fa riferimento la




Corte Costituzionale nella sentenza n. 168/1971, avente ad oggetto il reato di cui all'art. 650 c.p.

La questione è manifestamente infondata.

Sostanzialmente la Difesa appellante, nel riproporre l'eccezione, critica il ricorso all'art. 2087 c.p., inteso come parametro di valutazione della responsabilità penale, ritenuto troppo generico.

In realtà, il disposto dell'art. 2087 c.c. ha costituito e costituisce il filo conduttore primario delle norme richiamate nell'art. 437 c.p. La sua legittimità costituzionale, inoltre, è stata più volte vagliata e ritenuta compatibile con il dettato della Carta fondamentale dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost. 11.12.1996. n. 399; Corte Cost. 11.07.1991 n. 356; Corte Cost., 3.04.1981. n. 74; Corte Cost. 20.04.1988 n. 475; Corte Cost., 18.07.1996, n. 312) e da tutta la giurisprudenza penale in materia di sicurezza del lavoro (cfr., per tutte, la recentissima Cass. pen., sez. IV, 18.01.2012, n. 6398, Gortani, nonché Cass. pen., sez. IV, 10.11.2011, n. 48606, Stucchi, Cass. pen., sez. IV, 7.06.2011, n. 46024, Ferragotto, Cass. pen., sez. IV, 25.11.2010, n. 1226, Nemfardi; Cass. pen. sez., IV 3.12.2009, n. 48573, Quiriconi; Cass. pen., sez. IV, 3.06.2009, n. 38819, De Sario +1, Cass. pen., sez. IV, 22.11.2007, n. 5117, Orlando e altri e Cass. pen., sez. I, 20.04.2006, n. 20370, Simonetti e altri).

Non può ritenersi fondata poi l'equiparazione affermata dalla Difesa appellante tra l'art. 437 c.p. e una norma penale in bianco. L'art. 437 c.p. rinvia, infatti, ad un complesso di fonti normative, regolamentari, disciplinari e di buona tecnica facilmente individuabili sulla base della puntuale conoscenza (agevolmente conseguibile se si fa riferimento alla specifica attività alla quale occorre applicare le cautele antinfortunistiche richieste) delle misure necessarie per prevenire il pericolo che si verificano infortuni sul lavoro o disastri sul luogo di lavoro. È ovvio che l'evoluzione delle tecniche e dei metodi di lavoro rende impossibile specificare distintamente l'elenco completo delle regole che presiedono all'adozione delle varie cautele applicabili per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma è innegabile che esse, ciò nonostante, non possono essere ritenute indefinite e indefinibili.




6.1.6 *La questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 434 secondo comma c.p.*

La questione proposta denuncia il preteso contrasto dell'art. 434 secondo comma c.p. con il principio di determinatezza di cui agli artt. 25, 27, 10 e 117 Cost. (questi ultimi due nella misura in cui richiamano l'art. 7 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali), non essendo definita, ad avviso della Difesa appellante, la differenza rispetto al primo comma della stessa disposizione. Ad essa fa conseguire, in via pregiudiziale, la richiesta di trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea per l'interpretazione dell'art. 49 della Carta per i diritti fondamentali dell'Unione Europea, al fine di verificare se sia compatibile con tale interpretazione il testo dell'art. 434 c.p., posto che esso prevede due ipotesi, di cui una aggravata, senza che sia offerto un criterio oggettivo di distinzione tra l'una e l'altra di esse.

La Difesa dell'imputato Schmidheiny rilevava in primo grado, sollevando l'eccezione di legittimità costituzionale sopra indicata, che l'art. 434 c.p. individua, al primo ed al secondo comma, due diverse fattispecie, di cui una caratterizzata dalla commissione di un fatto diretto a cagionare un disastro, se dal fatto derivi un pericolo per la pubblica incolumità, e l'altra caratterizzata dal verificarsi del disastro. Osservava che in entrambe le ipotesi la consumazione del reato si poteva realizzare attraverso una concreta messa in pericolo della pubblica incolumità, indipendentemente dalla verifica di danni. Sottolineava come tale formulazione facesse sorgere il problema di individuare quale fosse il criterio differenziatore delle due fattispecie, attesa la mancanza di un dato normativo idoneo a cristallizzarne la diversità e rilevava come, dunque, l'ipotesi normativa applicabile rimanesse affidata alla totale discrezionalità del giudice, con conseguente violazione del principio di determinatezza.

Il Tribunale dichiarava manifestamente infondata la questione, richiamando la pronuncia n. 327/2008 della Corte Costituzionale, in cui la Corte riteneva essere stati bene delineati i rapporti e le differenze tra le due fattispecie rispettivamente descritte nel primo e nel secondo comma dell'art. 434 c.p.



La Difesa appellante, nel riproporre la questione nei motivi di gravame, osserva come il ragionamento svolto dal Tribunale per respingere l'eccezione ed il riferimento alla suddetta pronuncia non siano convincenti. Rileva come, nella citata sentenza, la Corte Costituzionale non si sia preoccupata affatto, né di identificare il criterio di distinzione tra il primo e il secondo comma della norma in esame, né di verificarne la legittimità, ma abbia semplicemente precisato che il pericolo per la pubblica incolumità, implicito rispetto alla fattispecie di evento di cui al secondo comma dell'art. 434 c.p., risulta espressamente richiesto anche in rapporto al delitto di attentato previsto dal primo comma. Conclude affermando, pertanto, la novità della questione di legittimità proposta.



La questione appare manifestamente infondata.

Questa Corte di Appello, anzitutto, non concorda con quanto ha sostenuto l'appellante circa il fatto che l'eccezione sollevata avrebbe ad oggetto una questione nuova, mai affrontata dalla Corte Costituzionale.

Depone in tal senso una lettura attenta e completa della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 327/2008, che affronta diversi profili, ivi compreso quello del rapporto tra le ipotesi descritte al primo ed al secondo comma della norma in esame.


Del resto, non è privo di significato precisare che il Giudice remittente la questione di costituzionalità dell'art. 434 c.p. aveva in quella sede denunciato, tra l'altro, anche una *insufficiente capacità informativa* della norma, nella parte in cui incrimina chi compia degli atti diretti a cagionare, o chi effettivamente cagioni, un *altro disastro*, giacché, per tale parte, oltre a non descrivere la condotta, la norma incriminatrice non determina in modo adeguato né l'evento intermedio che la condotta deve essere obiettivamente diretta a cagionare (il disastro), né gli ulteriori eventi di pericolo (il pericolo per la pubblica incolumità) o di danno (la verifica del disastro) che perfezionano il delitto o lo aggravano.

In tale sentenza, la Corte Costituzionale, in primo luogo, si è soffermata sul concetto di disastro e poi ha evidenziato la



differenza tra il primo ed il secondo comma della norma, considerando in tale contesto il pericolo per la pubblica incolumità. È utile riportare testualmente l'argomentazione svolta dalla Corte, per comprendere la fondatezza di quanto si afferma. Sul punto, la Corte Costituzionale si è così espressa in questi termini: ... *L'analisi d'insieme dei delitti compresi nel capo I del titolo VI consente, in effetti, di delineare una nozione unitaria di disastro, i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare - in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la pubblica incolumità) - un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti. Tale nozione - avvalorata una volta ancora dai lavori preparatori del codice e, segnatamente, dalla relazione ministeriale al progetto definitivo, nella parte illustrativa del disastro ferroviario, di cui all'attuale art. 430 c.p.) - corrisponde sostanzialmente alla nozione di disastro accolta dalla giurisprudenza di legittimità, con un indirizzo che - contrariamente a quanto sostiene il remittente - appare apprezzabile, ai presenti fini, in termini di diritto vivente. Pronunciandosi, infatti, non soltanto sul delitto di disastro innominato doloso, di cui all'art. 434 c.p., e sulla corrispondente ipotesi colposa, di cui all'art. 449 c.p. (figure in ordine alle quali si registrano plurime recenti pronunce della Corte di Cassazione), ma anche sugli altri delitti del capo I del titolo VI rispetto ai quali viene in rilievo il sostantivo in questione, la giurisprudenza ha da tempo enucleato - senza oscillazioni significative rispetto a quanto qui rileva - un concetto di disastro che fa perno, per l'appunto, sui due tratti distintivi (dimensionale ed offensivo) in precedenza indicati.*

Ciò posto, e ritenuto di avere chiarito come la Corte Costituzionale, nella sentenza citata dall'appellante, abbia già considerato e respinto (con precise e persuasive argomentazioni che questa Corte non può non richiamare) la questione di



legittimità costituzionale dell'art. 434 c.p. relativa allo specifico profilo che costituisce oggetto della questione riproposta in questa sede, pare opportuno svolgere ancora un'osservazione.

La distinzione tra il primo e il secondo comma dell'art. 434 c.p. è, contrariamente a quanto sostiene la Difesa appellante, ben configurabile; ciò, specie se si riconosce che l'ipotesi prevista nel capoverso configura un titolo di reato autonomo rispetto a quello contemplato al primo comma (le ragioni che inducono questa Corte ad addivenire ad un tale riconoscimento verranno analiticamente illustrate nel prosieguo, allorché verrà esaminata la configurazione giuridica della fattispecie in esame, con particolare riguardo alla natura, di aggravante o di elemento costitutivo del reato, attribuibile al secondo comma della stessa). In tal caso, infatti, è di tutta evidenza che il primo comma della norma contempla un reato di pericolo, mentre il secondo comma configura un reato di danno, che si consuma con la verifica di un evento naturalistico.

6.1.7 *La questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la disciplina della chiamata e della partecipazione al giudizio del responsabile civile: artt. 75, 83, 100 e 419 c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.*

La Difesa del responsabile civile *Becon AG* ha riproposto in questa sede, nei medesimi termini, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 75, 83, 100 e 419 c.p.p. che aveva già proposto in primo grado all'udienza del 25.01.2010, illustrata nella memoria depositata in pari data.

La questione si articola in tre distinte censure d'incostituzionalità.

Il primo profilo messo in evidenza riguarda l'art. 419 c.p.p. con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che l'avviso dell'udienza preliminare sia notificato anche ai possibili responsabili civili, avendo gli stessi facoltà di intervenire volontariamente nel processo, ai sensi del disposto di cui all'art. 85 c.p.p.



E' contestata, inoltre, l'ingiustificata diseguaglianza che si verifica tra la posizione del responsabile civile nel processo penale e quella del convenuto nel processo civile, con particolare riguardo allo stretto termine dilatorio (venti giorni) concesso per la notifica del decreto di citazione a giudizio ed all'impossibilità di nominare più di un difensore nel giudizio, con conseguente censura di incostituzionalità degli artt. 83 e 100 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consentono al responsabile civile, così come invece è permesso al convenuto nel giudizio civile, di nominare più difensori e di ricevere la *vocatio in ius* con un anticipo di almeno 150 giorni.

Infine, si propone la questione di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 83 c.p.p., con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., denunciando l'irragionevolezza del sistema dei rapporti tra azione civile nel processo penale e azione civile nel processo civile, con particolare riguardo all'attribuzione, al solo soggetto danneggiato dal reato, della facoltà di scegliere la sede processuale in cui radicare la propria pretesa civilistica.

Il Tribunale, con ordinanza 1.03.2010, in questa sede impugnata, dichiarava la questione di legittimità costituzionale, nel suo complesso, manifestamente infondata.

Quanto al primo profilo, il Tribunale osservava come non potesse ragionevolmente prevedersi che il G.U.P., pur in mancanza di un'espressa richiesta della parte civile di citazione del responsabile civile, dovesse farsi carico di individuare *ex officio* i possibili soggetti astrattamente idonei ad assumere la veste di responsabile civile (ciò, al fine di effettuare le notificazioni previste dall'art. 419 c.p.p. e di consentire l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 131 disp. att. c.p.p. anche ai soggetti così individuati); rilevava come una simile pretesa, oltre ad essere concretamente poco realizzabile, finisse per assumere i caratteri dell'assoluta irragionevolezza, tanto più in una materia, qual è quella civile, in cui ogni iniziativa è rimessa alla discrezionalità della parte.


Il Tribunale riteneva, pertanto, di non potere ravvisare una violazione del principio di uguaglianza tra le parti o del diritto di difesa con riferimento alla ritardata conoscenza del processo da



parte dei responsabili civili rispetto al momento dell'avvenuta costituzione di parte civile, rilevando altresì che, nell'ordinamento processuale vigente, è consentito al responsabile civile l'intervento volontario dopo la costituzione di parte civile, o dopo l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.

Con riferimento al secondo profilo, il Tribunale, evidenziata l'incongruenza del richiamo operato dalla Difesa ad una sentenza della Corte Costituzionale (la sentenza n. 172 del 1974), emessa nella vigenza del codice Rocco (dunque, in costanza di una disciplina normativa diversa da quella attuale in punto costituzione di parte civile nel processo penale), sottolineava come il legislatore avesse, non irragionevolmente, operato la scelta di fondo di consentire la costituzione di parte civile nel processo penale, con correlativa assoluta autonomia di tale azione; come i confronti tra le posizioni delle parti processuali dovessero essere operati non all'esterno ma all'interno del processo penale; come, nell'ambito del sistema processuale penale, vi fosse, per i soggetti portatori di interessi civilistici, una sostanziale posizione di parità, ancorché non propriamente perfetta; infine, come le differenze esistenti risultassero intrinsecamente trascurabili e non irragionevoli, essendo giustificate proprio dalla necessità, per il legislatore, di adattare l'azione civile alle esigenze del processo penale ed alla diversità degli interessi e degli scopi riferibili alle due azioni.

Quanto al terzo profilo, parimenti legato alla situazione di disuguaglianza tra convenuto e responsabile civile, tale da determinare, secondo la Difesa del responsabile civile *Becon AG*, un'ulteriore violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), del principio di *parità delle armi* (art. 111 Cost.) e del principio di uguaglianza (art. 3 Cost), il Tribunale riteneva la questione di legittimità manifestamente infondata, sottolineando, da un lato, che *il potere d'iniziativa spettante alla parte civile e la conseguente possibilità di individuare la sede della contesa ... non è l'unico elemento che secondo la Corte Costituzionale rende non irragionevole e giustifica la scelta discrezionale del legislatore e*, dall'altro, il fatto che parte civile e responsabile civile sono due parti del processo penale, operanti su un piano di perfetta



parità, pur con qualche differenza, intrinsecamente poco rilevante e non irragionevole, giustificata dalla necessità per il legislatore di adattare l'azione civile alle esigenze del processo penale e dalla diversità degli interessi e degli scopi che rispettivamente contraddistinguono le parti predette.

In questa sede, nel riproporre la questione nei medesimi termini sopra riportati, la Difesa appellante censura le argomentazioni svolte dal Tribunale e ribadisce l'esistenza di una frizione tra la disciplina che regola la chiamata e la partecipazione al giudizio del responsabile civile e i principi costituzionali a cui tale disciplina deve essere parametrata, richiamando il principio di perfetto equilibrio tra le parti processuali ed osservando come le differenze di trattamento riservate, nel processo penale, al responsabile civile rispetto alla sua controparte (differenze che non sussisterebbero in una causa civile ove fosse trattata nella sua naturale sede), concretino una sostanziale abdicazione al principio della parità delle parti processuali.

La questione è manifestamente infondata.

L'appellante muove dal non condivisibile presupposto che l'assolutezza del principio della parità processuale sia insuscettibile di deroga in relazione alla particolare condizione rivestita da talune parti e svolge le sue argomentazioni sulla base di tale indimostrato assunto.

Invero, non pare si possa ritenere l'inderogabilità del suddetto principio, intesa come totale impossibilità di un suo ponderato affievolimento, già riconosciuta dal Tribunale nell'ordinanza impugnata.

Una volta ritenuta la legittimità costituzionale dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, infatti, la normativa che regola la posizione, in esso, della parte civile gode di una copertura costituzionale, legata al diverso rilievo degli interessi in gioco ed alla diversa natura degli scopi tipicamente perseguiti dal processo penale. Tale complesso contesto, costituzionalmente garantito, in cui confluiscono interessi diversi, necessita di un coordinamento di carattere generale, per attuare il quale si rende necessario contemplare la possibilità di



una misurata attenuazione del generale principio ispirato alla perfetta parità tra tutte le parti processuali. Tale attenuazione è certamente ravvisabile con riferimento alla figura processuale del responsabile civile, la cui posizione è effettivamente diversa da quella del convenuto in sede civile e certamente subisce la scelta operata dalla persona offesa del reato di esercitare nel processo penale, anziché nella sede civile, l'azione per il risarcimento del danno e per le restituzioni: scelta, questa, che non contrasta con i principi costituzionali sanciti dagli artt. 3, 24 e 111 Cost. evocati dall'appellante.


È opportuno, del resto, sottolineare poi come l'intera materia sia stata ripetutamente sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto come certe peculiarità siano obiettive e riguardino, in particolare, il responsabile civile, e non comportino delle differenze rispetto all'imputato ed alla parte civile, tali da essere ritenute significative in termini di illegittimità costituzionale (cfr. la sentenza Corte Cost. n. 217/2009).

D'altronde, seguendo il ragionamento svolto dall'appellante, l'unica vera soluzione praticamente realizzabile sarebbe la possibilità, per il responsabile civile, di essere affrancato dalla necessità di difendersi nel processo penale, ma, in tal caso, resterebbe del tutto vanificata la scelta di fondo compiuta dal legislatore che, invece, ne ha espressamente contemplato l'intervento nel processo.

6.2 *Le questioni di competenza*

6.2.1 *L'eccezione di incompetenza per materia*

La Difesa dell'imputato Schmidheiny, in uno dei motivi di gravame, ha sollevato un'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale, sostenendo che, nel caso in cui venisse confermata la qualificazione del capoverso dell'art. 437 c.p. come reato autonomo punibile a titolo di dolo (qualificazione alla quale ha aderito il primo Giudice nella sentenza appellata), la



competenza per materia spetterebbe alla Corte di Assise ai sensi del disposto di cui all'art. 5 lett. c) c.p.p., non al Tribunale.


Osserva al riguardo l'appellante come l'esclusione della competenza della Corte d'Assise nell'ipotesi contemplata dall'art. 586 c.p. prevista dall'art. 5 lett. c) c.p.p. (cioè l'esclusione dei soli casi in cui la morte rappresenti una conseguenza non voluta dal colpevole) sia stata dalla giurisprudenza interpretata nel senso che, al fine del riconoscimento della competenza per materia della stessa Corte, è necessaria la riferibilità dell'evento-morte alla coscienza ed alla volontà del soggetto agente: pertanto, la coscienza e la volontà dell'evento morte costituisce l'elemento decisivo per l'individuazione delle fattispecie incriminatrici di competenza della Corte d'Assise. Rileva conseguentemente che, ricostruendo il Tribunale di Torino il secondo comma dell'art. 437 c.p. come un titolo autonomo di reato, caratterizzato dal dolo anche relativamente all'evento infortunio, non possono permanere dubbi in ordine alla competenza della Corte d'Assise anziché del Tribunale, quantomeno nei casi in cui l'evento del reato si sia, tra l'altro, sostanziato anche nella morte.

L'eccezione non appare fondata per i seguenti motivi.

L'espressione utilizzata dall'art. 5 lett. c) c.p.p. rinvia all'evento morte senza fare alcun riferimento ai casi in cui la legge penale prevede altre possibili conseguenze del fatto-reato, diverse dalla morte, ancorché suscettibili di sfociare nella morte di una o più persone.

Proprio le fattispecie delittuose delle quali si discute, poiché rientrano nella categoria dei reati contro l'incolumità pubblica, sono un chiaro esempio dei casi in cui la legge penale prevede altre conseguenze del fatto-reato essenzialmente diverse dalla morte, ma, ciò nondimeno, suscettibili di generare degli eventi morte.

L'art. 434 II comma c.p. contempla l'evento disastro, cioè la verifica di un'effettiva situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, concetto questo che, certamente, ricomprende anche il pericolo per l'incolumità individuale. E non è privo di significato rilevare che, mentre il codice previgente prendeva in



considerazione anche fatti lesivi di un numero indeterminato di beni materiali, il codice attuale (come si ricava dalla relazione ministeriale sul progetto del codice penale: volume II, p. 212) ha assunto la voce *incolumità* in senso stretto e ha considerato, nella categoria di accadimenti che mettono in pericolo la pubblica incolumità, solo quelli che minacciano le persone, rilevando il danno alle cose soltanto in quanto da esso possa sorgere un pericolo per la vita e/o per l'integrità fisica dei singoli soggetti in esso coinvolti. Dunque, anche il disastro è un evento suscettibile di sfociare in uno o più eventi mortali.

L'art. 437 II comma c.p. contempla sia l'evento disastro, sia l'evento infortunio; e l'infortunio è un accadimento idoneo a ledere l'incolumità personale di uno o più lavoratori, atto, dunque, a causarne la morte.

Nel caso di specie, sono stati espressamente indicati in imputazione, per entrambi i reati, gli avvenuti decessi di numerosissime persone, che rappresentano con chiarezza, di per sé innegabile, le conseguenze ultime delle condotte delittuose contestate, riferibili a due reati dolosi di pericolo contro l'incolumità pubblica.

Il problema dell'applicazione a tali figure di reato dell'art. 5 lett. c) c.p.p., pertanto, si pone effettivamente, e deve essere risolto, attraverso la corretta interpretazione dell'esatta portata della norma in esame.

Come è stato rilevato da un'autorevole dottrina (sul punto non contraddetta), in base alla dizione letterale dell'art. 5 lett. c) c.p.p., che fa riferimento espresso soltanto all'evento morte e non ad eventi diversi, ancorché eventualmente (ma solo eventualmente) idonei a dare luogo a conseguenze mortali in danno di una o più persone, ed in base alla direttiva n. 12 della legge-delega, l'applicabilità della disposizione in esame pare circoscritta ai soli casi in cui la fattispecie penale contempli già, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante, l'evento morte (si veda, per esempio, l'art. 572 c.p.). Tale applicabilità va, invece, esclusa nei casi, come quelli oggetto del presente giudizio, in cui la legge penale prevede conseguenze del fatto-reato diverse dalla morte, sebbene esse, a seconda dello



359

svolgimento dei fatti, possano anche determinare la morte di una o più persone.

La conclusione qui delineata risponde, del resto, all'esigenza di evitare che il giudice, al fine di individuare la competenza per materia quando siano contestate figure di reato come quelle oggetto del presente giudizio (in relazione alle quali l'evento morte non è espressamente contemplato dalla norma incriminatrice quale possibile effetto diretto della condotta), debba procedere ad un'analisi anticipata, volta ad accertare l'elemento psicologico del reato. Risponde altresì all'esigenza di evitare che ad una tale analisi egli debba pervenire in una fase processuale (all'udienza preliminare o all'inizio del dibattimento) in cui spesso difettano gli elementi di giudizio necessari per stabilire la natura dell'elemento soggettivo che lega la condotta contestata al possibile evento morte (inteso come evento naturalistico che si può verificare, e talora si verifica nella realtà, peraltro non direttamente collegato dalla norma incriminatrice agli elementi costitutivi della fattispecie penale contestata).


Per le suesposte ragioni, dunque, l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale proposta in questa sede non può ritenersi fondata. La conclusione esposta esime, tra l'altro, dall'affrontare il problema della tempestività dell'eccezione (ex art. 23 c.p.p.), sollevata per la prima volta nel giudizio di appello e unicamente con riferimento al reato sub a).

6.2.2 *L'eccezione di incompetenza per territorio*

La questione è stata proposta dalle Difese degli imputati e dei responsabili civili, previa impugnazione delle ordinanze datate 29.03.2010, 3.05.2010 e 20.12.2010.

L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino era già stata, del resto, sollevata in primo grado in più di un'occasione dalle Difese degli imputati e dei responsabili civili.


Una prima volta, venne sollevata avanti al G.U.P. ed in quella sede fu dedotta la competenza territoriale del Tribunale di Genova, luogo nel quale le Difese assumevano che fossero state prese tutte le decisioni strategiche relative alla gestione degli



stabilimenti Eternit operanti in Italia, attraverso il veicolo della società *Eternit s.p.a.* con sede in Genova.

L'eccezione venne proposta poi nell'udienza dell'8 marzo 2010 ed anche in quella sede venne ravvisata la competenza per territorio del Tribunale di Genova dalle parti che eccepirono l'incompetenza del Tribunale di Torino.

La questione fu quindi reiterata in una memoria depositata il 26.04.2010, in cui veniva indicata la competenza del Tribunale di Casale Monferrato. Le Difese rilevarono in quella sede come non fosse esatto quanto sostenuto dal P.M., secondo cui il reato di disastro si era consumato contemporaneamente in quattro luoghi diversi, uno dei quali rientrava nella competenza del Tribunale di Torino; come il momento iniziale del reato di disastro risultasse precisato, nella contestazione, nell'aprile 1952; come, in questo periodo di tempo, fossero pacificamente attivi solo gli stabilimenti di Casale Monferrato e di Bagnoli; come i primi due reati si fossero, perciò, consumati a Casale ed a Bagnoli (Napoli) e come, pertanto, in uno di questi due luoghi avrebbe dovuto ritenersi radicata la competenza per territorio. Nell'eccepire l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, le parti precisarono inoltre che, a loro parere, la scelta sarebbe dovuta ricadere sul Tribunale di Casale Monferrato, atteso che quella Procura della Repubblica aveva iscritto nel registro modello 45 il procedimento n. 662/04, avente ad oggetto la malattia asbesto-correlata contratta da Romano Antonina (il cui nome compare negli elenchi delle persone offese inclusi in entrambe le imputazioni del presente procedimento), successivamente riunito al procedimento instaurato nei confronti dell'imputato Schmidheiny presso quella Procura della Repubblica. Ancora rilevarono, in quella sede, come il ricorso al criterio indicato nell'art. 9 III comma c.p.p. per la determinazione della competenza territoriale non trovasse alcun valido supporto in linea di fatto ed apparisse del tutto illegittimo, in quanto contrastante con il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, non essendo la prima iscrizione nel registro delle notizie di reato avvenuta ad opera di una Procura competente per territorio in relazione al primo e più grave tra i reati contestati. Sottolinearono infine come, peraltro, fossero noti



ed individuati con sicurezza i due giudici naturali precostituiti per legge in base ai principi regolanti la competenza per territorio. In conformità a queste osservazioni, esclusero la competenza territoriale del Tribunale torinese, atteso che il primo reato in ordine di tempo non era certamente stato commesso in Cavagnolo.

Con l'ordinanza in data 29 marzo 2010, il Tribunale respingeva peraltro l'eccezione, pur dando atto di *una oggettiva difficoltà di determinarsi compiutamente, allo stato, sull'avanzata eccezione di incompetenza territoriale*. Aggiungeva di non essere in grado di pronunciarsi in modo definitivo sulla questione della competenza territoriale, sia in considerazione dell'oggettiva complessità delle imputazioni (collegata alla molteplicità di episodi lesivi contestati ai due imputati come malattie-infortuni considerati eventi aggravatori e consumativi delle plurime fattispecie di cui all'art. 437 c.p. contestate al capo a), sia in considerazione dell'evidente avvenuta contrazione del capo di imputazione quanto all'esplicitazione cronologica dell'epoca di verifica dei reati contestati al capo b).

Nell'udienza del 3 maggio 2010, il Tribunale veniva nuovamente sollecitato dalle Difese a provvedere allo scioglimento della sostanziale riserva in punto competenza territoriale assunta nell'ordinanza precedente.

La risposta del Tribunale, con l'ordinanza 3.05.2010, era del seguente tenore: il giudice rimane investito del potere-dovere di decidere sull'eccezione di incompetenza per territorio e, ove essa dovesse risultare fondata sulla base dell'acquisizione di ulteriori elementi di fatto, di dichiarare la propria incompetenza. Tale potere-dovere non ha bisogno di essere sollecitato dalle parti ogni volta che si registri l'acquisizione di elementi di prova nuovi.

All'udienza del 20 dicembre 2010, il P.M. chiedeva che si procedesse alla correzione di un errore materiale nei capi di imputazione nel senso, tra l'altro, di indicare quale data iniziale dei reati, anziché il periodo decorrente *dall'aprile 1952*, quello decorrente dal *27 giugno 1966*. Il Tribunale disponeva la correzione in conformità con la richiesta del P.M.



Nella discussione finale, la questione di incompetenza per territorio veniva riproposta, previa richiesta di revocare l'ordinanza 20 dicembre 2010 di correzione di errore materiale, sostenendo che la stessa era stata emessa fuori dei casi previsti dalla legge.

In via subordinata all'individuazione della competenza territoriale del Tribunale di Casale Monferrato, e per l'ipotesi in cui non fosse accolta l'eccezione di illegittimità della correzione di errore materiale, veniva indicata la competenza del Tribunale di Reggio Emilia. Si osservava al riguardo come, ai sensi del primo comma dell'art. 9 c.p.p., il primo criterio suppletivo di determinazione della competenza fosse quello dell'ultimo luogo in cui era avvenuta parte della condotta, come, nel caso di specie (secondo quanto riferito dallo stesso P.M. sulla base di dati fattuali acquisiti agli atti), la società *Industria Eternit Reggio Emilia* (stabilimento di Rubiera), dopo il fallimento della *Eternit s.p.a.* intervenuto nel 1986, fosse stata acquistata dalla SAFE, riferibile al gruppo belga, il cui *dominus* continuava a essere Louis de Cartier, e come, dunque, in tale luogo, alla luce della prospettazione svolta dal P.M., fosse continuata la realizzazione della produzione di manufatti di amianto.

Il Tribunale, nella sentenza, in primo luogo escludeva che fosse stata disposta una correzione del capo d'imputazione e affermava che l'indicazione del *dies a quo* nel giorno 27.06.1966, in sostituzione di quello decorrente *dall'aprile 1952*, concretava una mera modificazione, del tutto irrilevante, delle imputazioni, da inquadrare nell'ambito delle variazioni dell'originaria contestazione, in quanto gli avvenimenti verificatisi tra il 1952 ed il 1966 non avrebbero potuto essere oggetto di giudizio, essendo stata la contestazione formulata con riferimento espresso alle società rispettivamente gestite da ciascun imputato e con riferimento ai rispettivi periodi di gestione da parte degli stessi, il che escludeva la riconducibilità agli imputati di quanto avvenuto nell'arco temporale compreso tra il 1952 ed il 1966.

Il primo Giudice ripercorreva poi il ragionamento svolto dal P.M. per individuare la competenza del Tribunale di Torino ex art. 9 III comma c.p.p., sostanzialmente affermandone la correttezza,



363


attraverso il seguente percorso motivazionale: la connessione tra i reati oggetto del presente procedimento esiste, ex art. 12 lett. b) c.p.p., sotto un duplice profilo, interno a ciascun capo d'imputazione, ed esterno ad esso (cioè tra i due reati contestati); il vincolo della continuazione tra i reati è pacificamente idoneo a spostare la competenza territoriale, allorché i reati siano commessi, come nel caso di specie, dalle stesse persone ed è dunque applicabile il disposto di cui all'art. 16 c.p.p.; il più grave dei due reati contestati, in ragione della pena edittale prevista, è quello ex art. 434 c.p. contestato sub b); non è possibile determinare quando si sia verificato il reato di disastro più grave, ex art. 16 c.p.p., poiché, per costante giurisprudenza, la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio nel caso di reati connessi, va effettuata con riferimento esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, allorché le sanzioni edittali siano le medesime, la maggiore o minore entità del danno in concreto ravvisabile tra i diversi reati; le emergenze dibattimentali non consentono di individuare tra i reati di disastro sub b) il primo di essi, attesa la contemporaneità delle condotte (almeno per quanto attiene ai siti di Cavagnolo, Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli) e dal momento che gli eventi disastrosi erano già in atto nei siti suddetti, allorché il primo degli imputati del presente procedimento (cioè de Cartier) assunse la gestione dei predetti stabilimenti; analogo discorso deve essere svolto con riferimento al reato connesso di cui al capo a), poiché i reati ex art. 437 secondo comma c.p., in ipotesi d'Accusa commessi nei quattro diversi circondari, hanno la medesima gravità astratta e non è possibile individuare quale sia stato il primo in ordine di tempo tra essi, sia in considerazione dell'elevatissimo numero di malattie professionali contestate, sia avuto riguardo all'impossibilità di individuare il momento di manifestazione di ogni singola patologia; all'impossibilità giuridica e fattuale di individuare il reato più grave ed il primo reato ex art. 16 c.p.p., consegue l'impossibilità di applicare i criteri attributivi di competenza di cui agli artt. 8 e 9 I comma c.p.p.; neppure è applicabile il criterio di cui all'art. 9 II comma c.p.p., atteso che agli imputati, cittadini stranieri residenti e domiciliati all'estero all'epoca della commissione delle condotte



in contestazione, non è stato nemmeno contestato il formale inserimento nell'organigramma aziendale di *Eternit s.p.a.*, ma solo la qualità di *gestori di fatto* degli stabilimenti industriali; risulta pertanto indispensabile il ricorso al III comma dell'art. 9 c.p.p., ossia al criterio residuale del P.M. che ha effettuato la prima iscrizione della notizia di reato; per *prima iscrizione* deve intendersi quella relativa ai reati di cui agli artt. 434 e 437 c.p. per i quali si procede; la prima iscrizione per tali reati è certamente quella effettuata dal P.M. presso la Procura della Repubblica di Torino; sono irrilevanti le pregresse iscrizioni in altre Procure evidenziate dalle Difese degli imputati, in quanto le stesse hanno riguardato reati diversi da quelli in esame (quale quello di omicidio colposo), ancorché in danno di taluno tra i medesimi soggetti indicati come persone offese nel presente processo.

In questa sede, le Difese appellanti, in primo luogo, impugnano l'ordinanza 20.12.2010, osservando che la stessa, emessa in seguito alla richiesta del P.M., non ha tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, non si trattava di errore materiale suscettibile di correzione con la procedura prevista dall'art. 130 c.p.p., ma di una sostanziale modificazione della *res iudicanda*, concretantesi nell'eliminazione di una parte del fatto contestato. Rilevano poi come la legge preveda che la *res iudicanda* possa essere modificata a richiesta del P.M. in corso di giudizio, ma solo attraverso l'aggiunta di nuove contestazioni, mai attraverso la sottrazione di alcune di esse, perché l'eliminazione di una contestazione, o di una parte di essa, equivale ad un giudizio di merito di natura assolutoria, devoluto esclusivamente alla sentenza del giudice.

Rilevano dunque che, nel caso di specie, non si tratta di un errore materiale, definito, anche nel linguaggio comune, come non conformità dello scritto al pensato ed al voluto. Denunciano che la sentenza è viziata da un palese errore, laddove sostiene che il P.M. non avrebbe chiesto la correzione, bensì la modifica di entrambi i capi di imputazione relativamente al tempo del commesso reato, che, infatti, il Tribunale non avrebbe adottato alcun provvedimento e che non avrebbe pronunciato alcuna ordinanza di correzione ex art. 130 c.p.p., ma si sarebbe limitato



365

a prendere atto dell'avvenuta modifica. Rilevano che così non è, in realtà, poiché, nello stesso verbale di udienza, si dà atto che il P.M. aveva chiesto la correzione dei capi di imputazione e che il Tribunale aveva disposto la correzione in conformità e, stante la contumacia degli imputati, la notificazione agli stessi del verbale di udienza.

Le Difese appellanti ribadiscono che, nell'aprile 1952, data del commesso reato di cui al capo b), erano attivi solo gli stabilimenti di Casale Monferrato e di Napoli-Bagnoli, che dunque erano noti i giudici competenti per territorio e che la decisione intesa a stabilire quale tra i due Tribunali sia quello competente va assunta avendo unicamente riguardo a questo ristretto numero dei possibili assegnatari del giudizio, utilizzando, a tal fine, il meccanismo che la legge prevede.

Gli appellanti sottolineano come la decisione sulla competenza per territorio debba essere compiuta sulla base dell'iniziale contestazione, che esclude perentoriamente la competenza del Tribunale di Torino, e contestano l'ulteriore affermazione svolta dal primo Giudice in sentenza, secondo cui, se anche si restringesse il campo soltanto a due Tribunali, non si riuscirebbe ugualmente ad individuare la competenza territoriale attraverso le regole generali e, dunque, ugualmente risulterebbe indispensabile il ricorso alle regole suppletive. Osservano come siano i giudici naturali competenti per territorio a dovere dirimere l'eventuale conflitto di competenza tra di loro e come, in caso di contrasto, sia il sistema processuale ad individuare nella Suprema Corte l'organo competente a risolvere il conflitto.

Affermano conseguentemente la competenza territoriale del Tribunale di Casale Monferrato, luogo nel quale l'attività di Eternit è iniziata per prima. Evidenziano poi, rilevando un ulteriore errore della sentenza, che, se non fosse possibile determinare la competenza in relazione al reato più grave di cui all'art. 434 c.p., occorrerebbe verificare la competenza per territorio con riferimento al reato meno grave e che, anche in questo caso, la competenza territoriale spetterebbe al Tribunale di Casale Monferrato, poiché il primo reato di cui all'art. 437 c.p. risulta consumato, sulla base delle tabelle INAIL prodotte in



giudizio, nel tempo in cui fu riconosciuta la malattia di Carrara Luigi nato il 3 giugno 1909, intervenuta il 15 dicembre 1953 in Casale Monferrato, o, nell'attuale formulazione della contestazione (vale a dire individuando la data iniziale di commissione di entrambi i reati non già nell'aprile 1952, ma nel giorno 27 giugno 1966), dovrebbe essere ravvisato facendo riferimento alle malattie di Ferraris Mario nato il 20.11.1908, e di Imarisio Roberto nato il 10.09.1915, malattie entrambe accertate il 1°.07.1966 in Casale Monferrato.

Dunque, in nessun caso, secondo gli appellanti, potrebbe sostenersi la competenza del Tribunale di Torino ed il ricorso fatto dal Giudice di primo grado all'applicazione dell'art. 9 III comma c.p.p. sarebbe perciò illegittimo, in quanto contrastante con il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.

La Difesa appellante del responsabile civile *Amindus Holding AG* insiste poi nell'indicare la competenza territoriale del Tribunale di Casale Monferrato, già sostenuta in primo grado, alla luce dello specifico riferimento all'avvenuta iscrizione, in data 26.10.2004, nel registro modello 45 della Procura della Repubblica di Casale Monferrato di un fatto relativo ad una malattia ricompresa nel capo d'imputazione del presente procedimento (proc. n. 662/04 mod. 45, successivamente riunito al procedimento pendente a carico di Stephan Schmidheiny, avente ad oggetto la malattia contratta da Romano Antonina, il cui nome risulta incluso negli elenchi delle persone offese allegati ad entrambe le imputazioni).

In subordine, l'appellante Schmidheiny afferma la competenza del Tribunale di Reggio Emilia, respinta dal Giudice di primo grado, denunciando come non sia stato oggetto di approfondimento in sede processuale il fatto che, nello stabilimento di Rubiera, dopo il 1986, era continuata la realizzazione della produzione di manufatti di amianto e che l'attività era stata gestita da Louis de Cartier. Pone in risalto, a tale proposito, come l'affermazione del Tribunale contraddica quanto il P.M. aveva sostenuto e documentato e quanto lo stesso Tribunale ha affermato in sentenza, quando ha osservato che,




nel 1986, dopo il passaggio della proprietà dello stabilimento di Rubiera alla società SFIPI, l'amianto e parte delle attrezzature esistenti in tale stabilimento vennero cedute alla società Edilit, facente capo alla *Etex, riconducibile proprio all'imputato de Cartier*. Rileva ancora come tale ricostruzione fattuale sia stata fatta propria ed utilizzata dal Tribunale al fine di determinare la sanzione per l'imputato de Cartier.

Al riguardo, la Corte di Appello osserva che l'eccezione di incompetenza territoriale non è fondata, pur dovendo innegabilmente essere annullata l'ordinanza 20.12.2010, con cui il Tribunale, su richiesta del P.M., ha modificato le date di commissione di entrambi i reati originariamente contestati, sostituendo la determinazione cronologica che faceva decorrere la commissione dei fatti *dall'aprile 1952* con la diversa determinazione che la fa decorrere *dal 27 giugno 1966*.

La modificazione delle imputazioni, attuata attraverso l'indicazione di una data iniziale diversa, di molto successiva a quella indicata nel decreto che aveva disposto il giudizio, non rappresenta, infatti, una correzione di un errore materiale incorso nei capi di imputazione (non trattandosi, nel caso di specie, di una mancanza di conformità dello scritto al pensato ed al voluto), ma una modifica delle imputazioni, intervenuta attraverso la contrazione dell'estensione temporale di entrambi gli addebiti per i quali gli imputati erano stati rinviati a giudizio. In seguito all'intervenuta modificazione della data iniziale contestata in entrambe le imputazioni, è stata perciò significativamente ridotta (di circa quattordici anni) la portata sotto il profilo cronologico delle accuse formulate nei confronti degli imputati in sede di rinvio a giudizio, facendo espresso riferimento alle posizioni soggettive da costoro effettivamente ricoperte a partire da una diversa determinazione di tempi.


La modificazione suddetta, che non è contemplata dall'ordinamento (al P.M. è espressamente riconosciuta, infatti, dagli artt. 516 e 517 c.p.p., soltanto la facoltà di modificare l'imputazione attraverso la contestazione di un fatto diverso, o di integrarla con l'aggiunta di un reato connesso o di una circostanza aggravante), ha comportato una sostanziale e



significativa riduzione della *res iudicanda* consacrata nel decreto che aveva disposto il giudizio: dunque, ha sottratto alla verifica giurisdizionale una parte dell'accusa inizialmente formulata. La modificazione così attuata non è consentita al P.M. e impone, quindi, la revoca dell'ordinanza impugnata.

Ciò premesso, deve essere, dunque, riportata all'*aprile 1952* la data iniziale di entrambe le contestazioni e va sin d'ora precisato che, con riferimento al lasso temporale compreso tra l'*aprile 1952* ed il 27.06.1966, deve essere emessa, nei confronti di entrambi gli imputati, una pronuncia assolutoria nel merito.


La data dell'*aprile 1952*, tuttavia, non può essere ritenuta, alla luce della lettura ragionata del capo d'imputazione, quella a cui occorre fare riferimento per individuare la competenza territoriale nel presente procedimento. In tale data, infatti, pacificamente l'imputato Schmidheiny, nato il 29.10.1947, risultava avere cinque anni, sicché non avrebbe potuto all'epoca *effettivamente gestire* la società Eternit (ed invero Stephan Schmidheiny divenne amministratore delegato dell'*Amiantus AG*, che cogestiva il pacchetto azionario *Eternit Italia* solo il 18.09.1974). Quanto all'imputato de Cartier, lo stesso, il quale era prima rimasto estraneo alla gestione della società Eternit, ricoprì una carica sociale soltanto a decorrere dal 27.06.1966 (data in cui venne nominato amministratore delegato della *Compagnie Financière Eternit*, società posta al vertice del gruppo da cui dipendeva, tra le altre, la società Eternit italiana). Poiché, per entrambi gli imputati, le condotte delittuose sono state contestate *avuto riguardo alle rispettive società effettivamente da ciascuno gestite ed ai rispettivi periodi di gestione da parte di ciascuno*, la prima data utile per individuare la competenza territoriale, ricavabile dal tenore delle imputazioni, risulta pacificamente di molto successiva all'*aprile 1952* e si identifica con il 27.06.1966, corrispondente al momento in cui uno degli imputati, Louis de Cartier, assunse la prima carica sociale nell'ambito della *C.F.E.* Questa determinazione cronologica, ben s'intende, tralascia per ora di considerare se, dalla data indicata, egli abbia davvero svolto l'*effettiva gestione* delle società esercenti gli stabilimenti dell'Eternit in Italia, ma si prefigge soltanto di stabilire, senza entrare nel giudizio di merito e valutare le



condotte degli imputati, il *dies a quo* al quale occorre fare riferimento per stabilire il giudice territorialmente competente.

Ai fini della competenza per territorio è, dunque, necessario rapportarsi al 27 giugno 1966: è assolutamente incontestato che, in quel preciso momento, erano attivi tutti gli stabilimenti Eternit contemplati nel capo d'imputazione. Da tale esatta individuazione cronologica (la stessa presa in considerazione dal Tribunale), deve, pertanto, prendere avvio il ragionamento, invero non semplicissimo, per addivenire all'individuazione del giudice territorialmente competente.

I reati in esame risultano connessi ex art. 12 lett. b) c.p.p. Va conseguentemente applicato il criterio di cui all'art. 16 I comma c.p.p., secondo cui la competenza appartiene al giudice competente per il reato più grave. Tra i due delitti contestati il più grave è certamente quello sub b), attesa la maggiore entità delle pene edittali. Nel reato sub b), sono contestati quattro diversi reati di disastro. In relazione ai quattro reati di disastro contemplati sub b), connessi tra loro per connessione interna, non è possibile individuare quello più grave a mente dell'art. 16 I comma c.p.p., in quanto, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, *la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, va effettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, nel caso che queste si equivalgano, la maggiore o minore entità del danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose* (così Cass. pen., sez. II, 5.10.2011 n. 39756, Ciancimino e altri; cfr. anche Cass. pen., sez. II, 19.11.2003, n. 48784, Mazzaferro, che ha enunciato il principio in relazione a fattispecie di riciclaggio di assegni bancari di provenienza furtiva, ritenute di pari gravità, nonostante la diversità degli importi nominali degli assegni riciclati). Neppure è possibile stabilire quale dei quattro reati di disastro sia stato commesso per primo, stante la contemporaneità delle condotte causative di disastro in almeno tre luoghi diversi, cioè in Cavagnolo, in Casale Monferrato e in Napoli-Bagnoli (allorché, nel giugno 1966, l'imputato de Cartier assunse la carica sociale in C.F.E., lo stabilimento di Rubiera non era ancora di proprietà di Eternit s.p.a.), e l'impossibilità di



ricostruire storicamente la prima manifestazione dell'evento disastro in uno dei suddetti tre siti: si assume infatti che, con riferimento alla data prima indicata, gli eventi disastrosi, dal punto di vista naturalistico, fossero già in atto ed è stato contestato dal P.M. che i cicli produttivi negli stabilimenti in cui veniva svolta la lavorazione dell'amianto erano effettuati, ancora prima del giugno 1966, in totale carenza di igiene e sicurezza sul lavoro, dunque con modalità idonee a contaminare e ad inquinare sia gli ambienti di lavoro, sia gli ambienti esterni.

Stante l'impossibilità di individuare il giudice competente con riferimento al reato più grave sub b), occorre procedere all'applicazione dei criteri di cui all'art. 16 I comma c.p.p., con riferimento al meno grave reato connesso sub a), in ossequio a quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. S.U., 16.07.2009, n. 40537, Orlandelli).

Il discorso, tuttavia, è analogo a quello svolto per il reato sub b). Anche la particolare ipotesi delittuosa contestata sub a) contempla, al suo interno, quattro diversi reati punibili ex art. 437 c.p., commessi in quattro luoghi diversi (connessione interna). Detti reati, configurando la medesima fattispecie penale, sono di pari gravità astratta; inoltre, non è individuabile, con riferimento ad essi, il primo reato in ordine di tempo, poiché non è possibile ricavare, sulla base della contestazione, né quale condotta delittuosa ex art. 437 primo comma c.p. sia stata realizzata per prima, né quale sia stata la prima tra le malattie-infortuni a cui la contestazione, che ne indica alcune a titolo meramente esemplificativo, si riferisce, né, infine, quale disastro interno agli stabilimenti si sia verificato per primo. All'impossibilità fattuale di individuare il primo reato ex art. 16 I comma c.p.p., segue la già rilevata impossibilità di applicare i criteri previsti dall'art. 8 e dall'art. 9 I comma c.p.p. (l'applicazione di quest'ultima norma è stata invocata, in subordine, dalla Difesa dell'imputato Schmidheiny), poiché tali criteri presuppongono che sia individuato un reato-base al quale poterli applicare. Neppure è applicabile l'art. 9 II comma c.p.p., essendo gli imputati cittadini stranieri, residenti e domiciliati all'estero all'epoca di commissione dei fatti, e non essendo stato a nessuno dei due contestato un inserimento formale



Three handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The first signature on the left is tall and narrow, the middle one is more compact and cursive, and the one on the right is a simple, stylized monogram.

nell'organigramma aziendale di *Eternit s.p.a.*, ma soltanto la qualità di *gestori di fatto* delle società a cui facevano capo gli stabilimenti dell'Eternit in Italia che lavoravano l'amianto.



Risulta pertanto indispensabile, nella specie, il ricorso al criterio residuale previsto dall'art. 9 III comma c.p.p.

Il P.M. che per primo ha iscritto la notizia di reato avente ad oggetto i fatti in esame è indubbiamente il P.M. presso il Tribunale di Torino. La competenza per territorio appartiene, quindi, al Tribunale di Torino.

Al riguardo, è opportuno sottolineare che per *prima iscrizione* deve intendersi, contrariamente a quanto le Difese appellanti mostrano di ritenere, quella relativa ai reati per cui si procede, ossia quella relativa ai reati previsti e puniti dagli artt. 434 e 437 c.p., certamente iscritti, per la prima ed unica volta, presso la Procura della Repubblica di Torino.

Il criterio indicato nell'art. 9 III comma c.p.p. è residuale, di chiusura rispetto agli altri criteri indicati negli articoli 8 e 9 I e II comma c.p.p., sicché, se si riflette che i criteri ai quali viene dal legislatore attribuita rilevanza primaria sono applicabili solo con riferimento a ben tipizzate ipotesi di reato (oggetto dell'imputazione), risulta incompatibile con il sistema sostenere che il criterio suddetto, di natura residuale, deve essere applicato anche nel caso di iscrizione di distinte ipotesi di reato per fatti diversi da quelli per cui si procede. Discende da questa considerazione l'assoluta irrilevanza di precedenti iscrizioni in altri uffici di Procura, che abbiano avuto ad oggetto ipotesi di reato diverse (quale quella di omicidio colposo), ancorché i fatti in esse contemplati siano commessi in danno di taluno dei medesimi soggetti indicati come persone offese nel presente processo.

Pertanto, non ha alcuna rilevanza la precedente iscrizione nel registro modello 45, in data 26.10.2004, del procedimento n. 662/2004, effettuata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Casale Monferrato, avente ad oggetto la malattia professionale contratta da Romano Antonina, persona offesa nel presente procedimento, compresa in entrambi gli elenchi inclusi



nel capo di imputazione contestato agli imputati: iscrizione, questa, che viene invece evocata dall'appellante *Amindus* per sostenere la competenza territoriale del Tribunale di Casale Monferrato. Nè si deve tralasciare l'ulteriore obiezione che l'iscrizione di un procedimento a modello 45 attiene, per definizione, a fatti non costituenti reato, di modo che la data di iscrizione in tale registro non assume rilevanza al fine di individuare la prima iscrizione, neppure nel caso in cui ad essa ne segua un'altra nel registro modello 21, relativo a fatti che costituiscono reato, come è avvenuto nel caso di specie (peraltro successivamente all'iscrizione del presente procedimento presso il registro mod. 21 della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Torino).

Se si segue l'iter nel tempo del procedimento n. 662/2004, iscritto a modello 45 presso la Procura della Repubblica di Casale Monferrato, citato dagli appellanti a sostegno della loro tesi, si perviene inevitabilmente alla conclusione che, quand'anche si potesse con fondamento sostenere che la prima iscrizione non deve avere ad oggetto le stesse ipotesi di reato per cui si procede, si dovrebbe comunque riconoscere che la prima iscrizione sarebbe ugualmente attribuibile al P.M. di Torino. Infatti, il procedimento n. 662/04 relativo all'infortunio occorso a Romano Antonina, iscritto nel registro mod. 45 in data 26.10.2004 dal P.M. presso la Procura di Casale Monferrato, venne successivamente trasferito dalla stessa Procura nel registro mod. 21 per il reato di omicidio colposo e, in seguito, fu riunito al procedimento n. 40/2005-mod. 21, pendente a carico di Stephan Schmidheiny. Detto procedimento, in data 23.05.2005, venne trasmesso dalla Procura della Repubblica di Casale Monferrato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e fu riunito al procedimento n. 24265/04 RGNR a carico di Stephan Schmidheiny (procedimento originariamente iscritto in data 26.09.2001 al n. 67431/01 Registro ignoti per il reato di cui all'art. 589 c.p. e, successivamente, trasferito al Registro noti con tale numero). Il procedimento n. 24265/04 è quello che ha generato il presente giudizio e la sua iscrizione è certamente anteriore a quella del



procedimento iscritto a carico di Stephan Schmidheiny innanzi alla Procura della Repubblica di Casale Monferrato.

Dalla considerazione della suddetta cronologia discende, dunque, la priorità dell'iscrizione nel registro mod. 21 della Procura della Repubblica torinese del procedimento a carico di Stephan Schmidheiny.

6.3 *Le questioni di nullità*

6.3.1 *La questione di nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., del decreto che ha disposto il giudizio e degli atti successivi con la conseguente restituzione degli atti al P.M.*

L'eccezione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio in data 22.07.2009, proposta e discussa il 1°03.2010 (con memoria depositata nello stesso giorno), veniva svolta in primo grado dalle Difese degli imputati e suffragata con le seguenti ragioni:

- in considerazione dell'asserita nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., per non avere il P.M. depositato i *dati grezzi* sulla base dei quali erano state redatte le perizie epidemiologiche e per non avere disposto lo stesso P.M. la traduzione dei documenti in lingua straniera presenti nel suo fascicolo;
- per non avere il G.U.P. disposto il deposito dei *dati grezzi* sulla base dei quali erano state redatte le perizie epidemiologiche e per non avere il G.U.P. concesso un termine per l'esame dei documenti depositati dal P.M. immediatamente prima della discussione;
- per insufficiente ed incompleta descrizione dei fatti contestati, difettando la stessa di riferimenti temporali e di riferimenti alle funzioni svolte dagli imputati, causa di nullità rilevante ex art. 429 comma 2 c.p.p.


Il Tribunale respingeva l'eccezione sotto tutti i profili suddetti con l'ordinanza 29.03.2010 in questa sede impugnata dalle Difese appellanti.



Quanto al primo profilo, avente ad oggetto il mancato deposito dei *dati grezzi* e dei documenti (profilo già oggetto della questione di legittimità costituzionale sopra esaminata, proposta in primo grado dalla Difesa Schmidheiny e dalla stessa reiterata in questa sede), il Tribunale respingeva l'eccezione, rilevando che le nullità hanno carattere di eccezionalità e sono regolate dal principio di tassatività e che l'ipotesi dedotta non rientrava, né tra le ipotesi di nullità previste dall'art. 416 c.p.p., né tra quelle previste dall'art. 178 lett. c) c.p.p.; affermava inoltre che, trattandosi di un'ipotesi di pretesa lesione del diritto di difesa rispetto ad un'attività di carattere probatorio, le facoltà difensive avrebbero potuto trovare tutela nel corso del dibattimento.

La questione di nullità è stata riproposta in questa sede attraverso la critica delle argomentazioni svolte dal Tribunale - definite dall'appellante argomentazioni che esprimono una sostanziale svalutazione del diritto di difesa - ed attraverso la citazione della dottrina e della giurisprudenza prevalente in punto nullità della richiesta di rinvio a giudizio nel caso di omesso deposito di atti (Cass. pen., sez. I, 26.02.1999, n. 4707, Montanti e altri; Cass. pen., sez. I, 10.11.1999, n. 14588, Bracchi e Cass. pen., sez. II, 2.12.2011, n. 44877, Berardinetti).

Le Difese appellanti sottolineano come, nell'ambito del procedimento in esame, i risultati epidemiologici rivestano un ruolo centrale, come, pertanto, la mancata possibilità di verificarne la correttezza e di elaborare una consulenza tecnica su di essi si sia risolta nell'impossibilità di operare una valutazione critica di una parte decisiva del materiale probatorio e nell'impossibilità di svolgere il contraddittorio, dando luogo ad effetti pregiudizievoli, vertenti sia sul contenuto delle difese da sviluppare, sia sulle scelte da compiere in ordine al rito, all'esito della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. Rilevano, infine, come il mancato deposito dei *dati grezzi* e dei documenti, protrattosi anche in sede di udienza preliminare, abbia precluso alle Difese la possibilità di discutere adeguatamente avanti al G.U.P. un tema fondamentale quale quello dei risultati epidemiologici relativi agli stabilimenti interessati e come, dunque, lo svolgimento dell'udienza preliminare sia stato caratterizzato da una violazione del principio del contraddittorio



375

di cui agli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p., sancito anche dall'art. 111 Cost.

Al riguardo, la Corte di Appello osserva.

Quanto alla definizione di *dati grezzi* a cui l'appellante si riferisce, occorre anzitutto richiamare il contenuto dell'apposita voce di glossario e le osservazioni esposte nella parte che precede, in sede di esame della questione di legittimità costituzionale, proposta con riferimento al mancato deposito di questi stessi dati.

La giurisprudenza ha chiarito che il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini espletate, non è causa di nullità della richiesta, ma comporta soltanto l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi (cfr. Cass. pen., sez. IV, 19.11.2008, n. 47497, Giangrasso; Cass. pen., sez. I, 15.01.2010, n. 19511, Basco e altri).

Da tale assunto discende che, nel caso di specie, la sanzione dell'inutilizzabilità non avrebbe comunque determinato la nullità del decreto che ha disposto il giudizio, non essendo il decreto motivato con il rinvio ai dati in esame.

Per quanto attiene poi al merito della questione, vale a dire alla pretesa lesione del diritto di difesa conseguente al mancato deposito, nel corso di tutto il procedimento, dei cosiddetti *dati grezzi* - questione reiteratamente sollevata dall'attuale appellante Schmidheiny in primo grado - è utile rinviare alle considerazioni più approfondite che verranno svolte nel prosieguo, esaminando l'eccezione di nullità del dibattimento per violazione del diritto di difesa proposta dall'appellante Schmidheiny con riferimento al mancato deposito, ancora nel corso del dibattimento, dei *dati grezzi*.

Quanto alla nullità conseguente alla mancata traduzione di tutti gli atti in lingua straniera esistenti nel fascicolo del P.M., le Difese degli imputati, nel riproporre la questione in questa sede, criticano le argomentazioni svolte dal primo Giudice nell'ordinanza impugnata.



Il Tribunale respingeva l'eccezione sulla base del seguente ragionamento: per il principio di tassatività delle nullità, non essendo una nullità di tal fatta contemplata dall'ordinamento; per la riferibilità dell'art. 242 c.p.p. alla sola fase del giudizio; per non avere alcuna attinenza con l'istituto della traduzione degli atti il concetto di rilevanza del documento, rivestendo carattere decisivo solo la prova della concretezza di un pregiudizio effettivo per la difesa e non essendo sufficiente l'astratta prospettazione di un tale pregiudizio (di cui, nel caso concreto, difettava la prova, poichè i documenti non tradotti erano stati redatti in lingue note agli imputati); per la sostanziale irrilevanza del rinvio dell'udienza preliminare, invocato dalle Difese e giustificato con la richiesta di esaminare tali documenti, atteso che la discussione sarebbe avvenuta comunque in un'udienza successiva a quella in cui i documenti erano stati prodotti dal P.M.



Osservano gli appellanti come il P.M., in sede di repliche davanti al G.U.P., avesse fatto riferimento ad alcuni documenti in lingua tedesca, la cui traduzione era stata depositata solo all'inizio della discussione, come tale udienza non fosse stata rinviata, nonostante la specifica richiesta in tal senso formulata dalla Difesa, proprio al fine di esaminare la documentazione prodotta, e come, pertanto, essa non avesse potuto preventivamente valutare la portata dei documenti prodotti e considerare la possibilità di depositare documentazione a proprio vantaggio sugli argomenti giudicati rilevanti. Sottolineano come non possa essere attribuita rilevanza alcuna al fatto che i documenti fossero redatti nella lingua tedesca, cioè in una lingua conosciuta dagli imputati, riguardando il tema della traduzione la tempestiva comprensione del contenuto dei documenti da parte di tutti i soggetti che partecipano alla celebrazione del processo e non potendosi affermare un automatico trasferimento della conoscenza di una lingua straniera dall'imputato al proprio difensore. A sostegno dell'assunto, citano una pronuncia della Suprema Corte (Cass. pen., sez. III, 8.03.2006, n. 19396, Amirata e altri), sottolineando come in essa sia stata ravvisata la nullità (a regime intermedio ex art. 178 lett. c c.p.p.), per violazione del diritto di intervento degli indagati, dell'avviso di



conclusione delle indagini preliminari in un caso in cui alcuni documenti riferibili alle risultanze investigative non risultavano tradotti in lingua italiana. Osservano come la mancata traduzione abbia impedito agli indagati, pur avvisati della facoltà di prendere visione e di estrarre copia delle risultanze investigative, di esercitare con piena cognizione di causa i diritti difensivi di cui al terzo comma dell'art. 415 bis c.p.p.; rilevano, inoltre, che le conclusioni della pronuncia citata trovano puntuale conferma nel disposto di cui art. 6 III comma lett. a) e b) della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e che l'intervenuto deposito della traduzione di alcuni atti in sede di udienza preliminare non è idoneo a sanare la rilevata nullità, rimanendo comunque pregiudicato il contraddittorio in un momento, qual è quello successivo al deposito degli atti, in cui la norma garantisce alla Difesa la possibilità di influire in modo pienamente consapevole sulle determinazioni del P.M.

L'eccezione non è fondata.

La giurisprudenza ha chiarito che l'obbligo di usare la lingua italiana (art. 109 comma primo c.p.p.) si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al procedimento medesimo. Ciò si evince, oltre che dal tenore letterale della citata norma e dal principio chiaramente desumibile dall'eccezione stabilita nel comma secondo dello stesso articolo, anche dalle espresse e specifiche disposizioni dettate dagli artt. 237, 242 e 143 c.p.p. Dal combinato disposto delle norme suddette, alla cui osservanza il giudice è tenuto ex art. 124 c.p.p., anche senza richiesta o sollecitazione della difesa, si ricava che, mentre l'acquisizione di qualsiasi documento proveniente dall'imputato *può* essere disposta anche di ufficio, il giudice *dispone* (cioè *deve disporre*) la traduzione, a norma dell'art. 143 c.p.p., dei documenti redatti in lingua diversa dall'italiano, se ciò è necessario alla loro comprensione (cfr. per tutte: Cass. pen., sez. III, 19.03.2003, n. 21021, Cronk). Una successiva massima ha nuovamente ribadito che l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati, da acquisire al processo, per i quali la necessità della traduzione si pone solo qualora l'utilizzazione, ai fini della decisione, di uno scritto in lingua



straniera possa, in concreto, pregiudicare i diritti di difesa dell'imputato, o di altra parte del procedimento; in questo caso, tuttavia, il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata traduzione deve essere eccepito dalla parte (nel caso di specie si trattava di documentazione scientifica allegata alla consulenza del P.M. e acquisita al fascicolo per il dibattimento a seguito dell'esame del consulente, ai sensi dell'art. 501 comma secondo c.p.p.: Cass. pen.m sez. IV, 5.12.2003, n. 4981, P.G. in proc. Ligresti ed altri). Da ultimo, nella recente sentenza Cass. pen., sez. II, 24.03.2010, n. 15163, Illuminati, viene ribadito esplicitamente che i documenti in lingua straniera possono senz'altro essere prodotti agli atti del processo, indipendentemente dalla traduzione in lingua italiana, che non rappresenta una condizione imprescindibile per la loro utilizzabilità come mezzi di prova, dovendo il Giudice disporla, anche di ufficio, a norma dell'art. 143 c.p.p., nel caso in cui sia necessaria alla loro comprensione.

La traduzione di un documento redatto in lingua straniera va dunque disposta nei soli casi in cui risulti necessaria alla comprensione del documento per una o più parti (giudice compreso).

La Suprema Corte ha poi precisato che la necessità della traduzione si pone solo qualora l'utilizzazione, ai fini della decisione, possa, in concreto, pregiudicare i diritti di difesa dell'imputato e sempreché quest'ultimo abbia eccepito il concreto pregiudizio derivante dalla mancata traduzione (cfr. Cass. pen., sez. VI, 29.10.2008, n. 44418, Tolio; Cass. pen., sez. III, 22.04.2010, n. 15380, Reznic; Cass. pen., sez. VI, 23.05.2012, n. 19596, Winter).


Dai richiamati principi normativi e giurisprudenziali è, inoltre, possibile desumere che l'obbligo di tradurre i documenti redatti in lingua estera è stabilito nell'interesse dell'imputato e non del suo difensore, al quale, d'altronde, la necessità di agire in stretta relazione con l'imputato nella gestione delle attività volte ad assisterlo nel processo consente di fruire della traduzione che, se del caso, gli potrà essere apprestata dalla persona della quale patrocina le sorti.




Nel caso di specie, occorre sottolineare come, con riferimento ai n. 95 documenti non ancora tradotti all'udienza del 12.06.2009 avanti al G.U.P., citati dagli appellanti, le Difese avessero formulato, in sede di udienza preliminare, una subordinata richiesta di traduzione degli stessi, come il G.U.P. avesse motivato ampiamente circa il fatto che la traduzione non fosse necessaria e come avesse poi escluso dalle fonti di prova tali documenti non tradotti (cfr. decreto che dispone il giudizio), così evitando che si producessero pregiudizi, anche solo eventuali, dei diritti della difesa.

Non è dunque fondatamente possibile affermare che, nel corso del presente procedimento, documenti non tradotti siano stati utilizzati ai fini della decisione e che sia perciò intervenuta una violazione dei diritti di difesa.

Quanto al profilo concernente l'incompleta ed insufficiente descrizione, nei capi d'imputazione, dei fatti contestati e la conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio ex art. 429 comma 2 c.p.p., le Difese appellanti hanno riproposto in questa sede l'eccezione, sottolineando come sia stato lo stesso Tribunale, dopo avere reputato sufficiente l'indicazione dei periodi di rispettiva responsabilità degli imputati, ad affermare contestualmente, nell'ordinanza 29.03.2010, che, al più, l'omessa esplicitazione dei periodi di rispettiva responsabilità si risolverebbe in una dilatazione dell'intervento difensivo degli imputati, volto a dimostrare se ed in quali periodi essi ebbero a gestire la realtà industriale italiana denominata riassuntivamente Eternit. Gli appellanti osservano come, dunque, sia stato lo stesso Tribunale a riconoscere sostanzialmente la genericità del capo d'imputazione, idonea a determinare un'inversione dell'onere probatorio. Sottolineano ancora come, nell'ordinanza suddetta, il Tribunale, dopo avere affermato che la collocazione temporale degli addebiti avrebbe avuto, nel capo d'imputazione, una funzione meramente orientativa, abbia riconosciuto che la genericità della sua formulazione era tale da creare un'oggettiva difficoltà, per l'organo giudicante, a determinarsi compiutamente, allo stato, sull'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalle Difese. Osservano inoltre come, per superare l'eccezione in esame, non



rilevi la circostanza che la cristallizzazione del fatto addebitato sia stata raggiunta al termine del dibattimento e sia avvenuta nella sentenza impugnata, e citano la giurisprudenza della Suprema Corte circa la necessità che la contestazione risulti chiara e precisa, al più tardi, al termine dell'udienza preliminare (Cass. pen., sez. IV, 8.02.2007, n. 5307, Parasiliti). Sottolineano l'esigenza di chiarezza, intesa come ordine e come facile intelligibilità dell'accusa, rilevando che, nel caso di specie, la formulazione di entrambi i capi di imputazione non risponde a tali requisiti, poiché manca un'indicazione temporale precisa delle condotte contestate e gli addebiti contengono indicazioni meramente tautologiche in ordine ai ruoli gestionali nell'ambito di Eternit, rivestiti dagli imputati nel corso del tempo. Rilevano ancora che l'incertezza della contestazione riguarda anche i singoli reati, osservando: che la costruzione del reato ex art. 437 c.p. è, nella contestazione, quella di un reato aggravato, ma, nell'ipotesi di Accusa, resa manifesta dall'addebito dei singoli casi di infortuni, di malattie e di morti, è la contestazione di un reato il cui capoverso costituisce una fattispecie autonoma e nel quale il risultato della condotta diventa un elemento essenziale nella descrizione del fatto; che, quanto al reato ex art. 434 c.p., esso doveva essere inteso, dal tenore della imputazione, come un reato permanente (essendo stata contestata solo la data di inizio delle condotte incriminate) e, pertanto, la contestazione non avrebbe potuto sopravvivere alla cessazione dell'attività, atteso l'avvenuto fallimento della società nel 1986; che l'imputazione formulata sub b) ipotizza disastri avvenuti in tre luoghi diversi, negli stabilimenti, presso le abitazioni private dei lavoratori ed in aree private e pubbliche esterne agli stabilimenti e che il primo ed il secondo disastro non avrebbero dovuto essere contestati sotto la rubrica dell'art. 434 c.p., costituendo un elemento della circostanza del reato di cui all'art. 437 c.p., mentre il terzo, quello realizzatosi in aree private e pubbliche al di fuori degli stabilimenti, non sarebbe attribuibile alla condotta degli imputati, condotta che appare lecita in quanto, all'epoca, era del tutto lecita la fornitura di materiali in amianto; che l'ulteriore condotta contestata sub b) per il disastro esterno agli stabilimenti, di natura omissiva (avere mantenuto in uso materiali di amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie o



per la coibentazione di sottotetti di civili abitazioni), configura una nuova e diversa ipotesi di reato omissivo improprio, rispetto al quale difetta, nell'imputazione, ogni e qualsiasi indicazione dell'obbligo giuridico violato.

Anche tale eccezione è infondata.


La pretesa carente enunciazione del fatto riguarda, per un verso, l'insufficiente definizione dei periodi di rispettiva responsabilità degli imputati e, per altro verso, la questione della mancata rispondenza ai requisiti di chiarezza e di precisione del fatto come è indicato nel decreto che ha disposto il giudizio.

In ordine al primo profilo, questa Corte concorda con quanto ha obiettato la sentenza appellata, secondo la quale, a tutto concedere, la mancata indicazione del periodo di rispettiva responsabilità degli imputati può, se mai, allargare il periodo a cui si riferisce l'addebito, estendendolo all'intero arco di tempo coperto dall'imputazione, senza per questo apportare una lesione del diritto di difesa.

Del resto, è opportuno rilevare che gli intervalli di tempo dei quali si discute sono ricavabili, senza eccessiva difficoltà, dal richiamo contenuto nella contestazione ai rispettivi periodi di *effettiva gestione*, sicché il rinvio ai tempi in cui essa è collocabile concreta, di per sé, un'enunciazione adeguata dell'elemento cronologico, in quanto implica una relazione ad una situazione di fatto (*l'effettiva gestione*) che è possibile evincere dagli atti senza tema di errore.

Quanto al secondo profilo, si rende necessario sin d'ora accennare alla dibattuta questione che ha ad oggetto l'inserimento del *disastro interno* sotto il capo a) oppure sotto il capo b), a seconda delle interpretazioni: quella letterale lo vede, infatti, contestato sotto il capo b), quella antiletterale lo colloca invece (quantomeno anche) sotto il capo a).


E' innegabile che, *ictu oculi*, le imputazioni sub a) e sub b) risentono di un'apparente duplicazione della contestazione del *disastro interno*, sia come ipotesi integrante il delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, sia come evento del reato previsto dall'art. 434 cpv. c.p. Tuttavia,



un'interpretazione conforme al senso complessivo che assume la contestazione, pur avendo ad oggetto condotte in parte coincidenti e in parte strettamente collegate tra loro, produttive di eventi della medesima natura, verificatisi in luoghi diversi, induce a ritenere che, comunque, gli imputati siano stati in grado di intendere, sin dall'inizio, qual era, nell'intenzione del P.M., la lettura logica, agevolmente intellegibile, da attribuire ad entrambi i capi di imputazione.

Dall'attento esame dei fatti contestati, si ricava che, sotto il capo a), gli imputati sono stati chiamati a rispondere di avere dolosamente omesso l'adozione di cautele antinfortunistiche, da cui scaturivano più infortuni sul lavoro (ossia più malattie-infortuni); si ricava poi che, sotto il capo b), è stato contestato il reato di disastro innominato, cioè un attentato all'incolumità sia dei lavoratori addetti agli stabilimenti (cosiddetto *disastro interno*, fenomeno di proporzioni gigantesche, rese evidenti dalla pluralità di casi di malattie-infortuni di lavoratori, indicati nel capo d'imputazione a titolo esemplificativo, già verificatisi sino al momento della contestazione e, secondo il tenore della stessa, destinati a verificarsi ancora per molto tempo in conseguenza della condotta delittuosa realizzata sino al 1986), sia riferibile alla popolazione residente nei siti in cui i quattro stabilimenti operavano ed ai soggetti conviventi con i lavoratori, o comunque addetti alla pulizia dei loro indumenti di lavoro (*disastro esterno*).


Le condotte costitutive del *disastro interno* di cui al capo b) comprendono la condotta costitutiva della fattispecie di reato ex art. 437 c.p. contestata sub a), ma in essa non si esauriscono, essendo innegabile che in detta fattispecie (che contempla l'omessa collocazione o la rimozione di *apparecchi e segnali* destinati a prevenire malattie-infortuni) non rientrano la *limitazione dei tempi di esposizione* all'amianto, le *procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale* dell'amianto, la sottoposizione dei lavoratori *ad adeguato controllo sanitario mirato* e l'informazione dei lavoratori *circa i rischi specifici derivanti dall'amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi*, condotte specificamente contestate sub b), con riferimento all'evento disastro interno agli stabilimenti produttivi.



Quanto al *disastro ambientale* esterno di cui al capo b), anch'esso risulta connesso all'utilizzazione delle strutture produttive, in quanto, nell'ipotesi esposta nel capo di imputazione, è stato provocato proprio dalle modalità di produzione e di organizzazione del lavoro seguite presso gli stabilimenti situati in Cavagnolo, in Casale Monferrato, in Napoli-Bagnoli e in Rubiera: con riferimento alle popolazioni dei vari siti si contesta infatti che, in conseguenza della diffusione delle polveri all'esterno dei siti lavorativi, ed in particolare della mancata collocazione di idonei impianti di aspirazione localizzata della polvere che, perciò, fuoriusciva all'esterno, nonché a causa delle modalità di eliminazione degli scarti della lavorazione, ed in particolare dell'improvvida forma adottata con la consegna indiscriminata a terzi di materiale di amianto, le fibre di asbesto si erano diffuse nell'ambiente; con riferimento ai familiari conviventi dei lavoratori ed ai soggetti addetti alla pulizia degli indumenti di lavoro, si contesta agli imputati essersi concretata un'esposizione all'asbesto in conseguenza dell'organizzazione esistente all'interno degli stabilimenti produttivi che, non contemplando la pulizia nell'ambito aziendale degli indumenti di lavoro (contaminati da polvere di amianto massicciamente presente all'interno degli stabilimenti), aveva determinato la diffusione di fibre di amianto facilmente inalabili all'esterno, nelle abitazioni dei lavoratori e negli altri luoghi in cui gli indumenti di lavoro venivano portati per la pulizia.

Può dunque affermarsi, ed è quanto rileva in questa sede, che il modo con cui i capi di imputazione sono stati redatti, pur non apparendo di immediata ed agevole comprensione (anche a causa dell'interferenza sostanziale fra le due fattispecie), è tuttavia tale da consentire agli imputati di comprendere il contenuto degli addebiti e, conseguentemente, di esercitare, con riferimento ad essi, il diritto di difesa.

Neppure è fondato ritenere che sussista la denunciata indeterminatezza del capo d'imputazione sub b), eccepita dalle Difese appellanti con riferimento alla contestazione di avere *fornito a privati e ad enti pubblici e mantenuto in uso, materiali di amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione di sottotetti di civile abitazione ... senza rendere*



*edotti gli esposti circa la pericolosità dei predetti materiali e per giunta inducendo un'esposizione di fanciulli e adolescenti anche durante attività ludiche: materiali il cui commercio, all'epoca dei fatti, non era vietato. La contestazione, così come è espressa, si riferisce con chiarezza alla cessione (pacificamente avvenuta) agli operai ed alla popolazione del cosiddetto *polverino*, materiale di risulta della tornitura effettuata all'interno degli stabilimenti, contenente anche crocidolite, che veniva usato per sottotetti, piazze e strade; si riferisce, inoltre, alla cessione dei feltri di produzione, tessuti di fibre di amianto impiegati soprattutto nelle zone di campagna come coperture di edifici rustici, come porte di aie e fienili o, ancora, come tappeti di arredamento nelle abitazioni private, nonché alla cessione di altri pezzi di scarto, da posare, ad esempio, in alcune zone di cortili o su piccoli bassi edifici. Erano tutti materiali di scarto distribuiti all'esterno degli stabilimenti, secondo una prassi che si assume consolidata (e lo ha puntualmente inteso la Difesa degli imputati), senza che venissero fornite informazioni ai cessionari circa la loro pericolosità. Nel corso del dibattimento di primo grado, infatti, si è a lungo discusso di tale prassi, della natura degli scarti di lavorazione e della destinazione ad essi riservata (cfr. esame del consulente tecnico Lauria, ud. 25.10.2010, p. 47 e ss., trascrizione; deposizione del teste Wey, ud. 8.03.2011, p. 44 e 45 trascrizione; deposizione del teste Bontempelli, ud. 28.06.2010, p. 84 trascrizione; deposizione del teste Falco, ud. 14.06.2010, p. 32 e 51 trascrizione; deposizione del teste Bacarani, p. 34 e 35, trascrizione del verbale di udienza 21.06.2010). La condotta di fornitura di questi materiali, in definitiva, appare esposta, sotto il capo b), in forma che non può dirsi oscura e inintelligibile. Rende perciò possibile comprendere in modo sufficiente il contenuto della contestazione ed esercitare il diritto di difesa.*

I suesposti rilievi consentono, quindi, di escludere la sussistenza dell'eccepita nullità del capo d'imputazione sotto tutti i profili denunciati.

6.3.2 *La questione di nullità delle ordinanze 12.04.2010, 4.04.2011, 3.05.2010 in tema di prove, del dibattimento e della*





sentenza di primo grado ex art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p. per inosservanza delle disposizioni concernenti la difesa dell'imputato in dibattimento, con conseguente richiesta di rinvio degli atti al primo Giudice ex art. 604 comma 4 c.p.p.

Le ordinanze impugnate hanno ad oggetto la decisione, rispettivamente: sulle richieste di prove formulate dalle parti all'udienza 29.03.2010, sulla nullità dell'ordinanza 12.04.2010 in tema di ammissione delle prove e sulla richiesta di integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p., formulata all'udienza del 14.03.2011.

All'udienza 29.03.2010 veniva formulata dalle Difese degli imputati richiesta di procedere all'esame testimoniale di tutte le persone offese identificate come tali negli elenchi integranti il capo d'imputazione (costituite o non costituite parti civili), nonché di tutti i soggetti, non indicati come persone offese negli elenchi integranti il capo d'imputazione, costituitisi parti civili in udienza preliminare ed in sede di atti introduttivi al dibattimento, sul presupposto di versare nella medesima condizione di persone offese dai reati, attribuita a coloro che comparivano negli elenchi integranti i capi di imputazione.

A sostegno della richiesta di prove, le parti istanti sottolineavano che l'esigenza di esaminare come testimoni tutte le persone offese e le parti civili non era dettata soltanto da ragioni di ordine civilistico, ma era imposta dalla formulazione dei capi d'imputazione contemplanti attività criminose idonee a provocare degli effetti naturalistici addebitati come circostanze aggravanti dei due reati.

Le Difese appellanti, nel riproporre la questione di nullità delle ordinanze suddette per violazione del diritto di difesa, osservano che la posizione assunta dal Tribunale al riguardo si pone in insanabile contrasto con quanto dallo stesso affermato in sentenza circa la natura della fattispecie di cui all'art. 437 II comma c.p., ritenuta dal primo Giudice un'ipotesi autonoma di reato e non una mera circostanza aggravante, e circa la tesi che la decorrenza del termine prescrizione deve individuarsi nella verifica di ciascun evento che configura il momento consumativo del reato e si identifica con l'insorgenza della




rispettiva malattia. Rilevano che la nullità delle ordinanze sulle prove si è comunicata, ex art. 185 c.p.p., alla successiva sentenza di primo grado, in quanto atto consecutivo dipendente da quello che doveva essere dichiarato nullo.

L'eccezione non è fondata.

In realtà, come è stato accennato in precedenza, si può affermare, alla luce dell'interpretazione dei capi di imputazione contestati nel presente procedimento, che sotto il capo b) - non importa per il momento se come evento o come aggravante del reato previsto dall'art. 434 c.p. - è stato ascritto un disastro innominato, comprendente, tra l'altro, anche il disastro interno agli stabilimenti. Nel contempo, sotto il capo a) è stato addebitato agli imputati di avere causato più malattie-infortuni (cioè più infortuni, nell'accezione utilizzata dal codice nell'art. 437 c.p.), sebbene sia sottinteso, e reso evidente dal tenore della contestazione, che gli imputati hanno anche causato un *disastro interno*: è infatti indubbio che le oltre duemila malattie-infortuni (spesso mortali), citate nell'imputazione sub a) a mero titolo indicativo, costituiscono anche un evento lesivo dell'incolumità pubblica di portata eccezionale, qualificabile, secondo la legge penale, come disastro. Trattasi del *disastro interno* espressamente contestato sotto il capo b) come una componente del più vasto disastro innominato ivi ascritto agli imputati.

Pertanto, il diniego della facoltà di provare l'inesistenza del nesso causale tra la condotta e i singoli infortuni (che scaturisce dal contenuto dell'ordinanza in data 12.04.2010 del Tribunale, impugnata in questa sede) non equivale al diniego della facoltà di provare l'inesistenza del nesso causale tra la condotta degli imputati ed il *disastro interno* formalmente contestato sotto il capo b) come elemento che contribuisce ad integrare il disastro innominato ascritto ai prevenuti sotto tale capo.

Se, per provare le singole malattie-infortuni (che il Tribunale ha ritenuto configurino altrettanti singoli eventi del reato contestato sotto il capo a) e per consentire alle Difese di fornire la controprova in ordine a ciascun infortunio, sarebbe stato certamente necessario esaminare tutte le persone offese ed acquisire le cartelle cliniche, nonché ogni documentazione





relativa a ciascuna patologia integrante una malattia-infortunio, invece, ai fini della prova della sussistenza del nesso causale tra il *disastro interno* contestato sub b) e la condotta degli imputati (vale a dire, al fine di accertare se tra le condizioni di polverosità presenti all'interno degli stabilimenti e le patologie accusate dalla popolazione dei dipendenti fosse possibile istituire un nesso di causalità), era sufficiente esaminare i testimoni informati sui fatti, nonché i consulenti tecnici nominati dal P.M. e quelli nominati dalle Difese in ambito epidemiologico. Questo era sufficiente fare e questo il Tribunale ha fatto.

Nel caso di specie, dunque, in relazione al disastro, cioè in relazione ad un evento di danno dotato di potenza espansiva unitamente all'attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone, non si può sostenere che sia stato negato il diritto delle Difese a fornire la prova contraria, avendo esse partecipato all'assunzione delle prove concernenti tale evento di carattere unitario ed essendo intervenute nella loro assunzione.

La prova del disastro è riferibile, infatti, ad un concetto di causalità collettiva (si richiamano, al riguardo, le considerazioni sovra svolte sulla sostanziale differenza fra le categorie della causalità collettiva e della causalità individuale), che riflette una condizione della realtà distinta da quella relativa ai singoli infortuni, perché li abbraccia, unificandoli, come episodi particolari di un fenomeno più esteso e li sussume, quindi, entro una categoria tassonomica di carattere generale: appunto quella di disastro.

In questi termini la Corte di Appello concorda con quanto, nell'ordinanza impugnata, affermato dal Tribunale, che ha ritenuto irrilevante la prova di ciascuna malattia-infortunio.

La constatazione che, in definitiva, il primo Giudice ha ammesso la prova in ordine alla sussistenza del *disastro*, sia *interno* che *esterno*, esime pertanto dal rilevare l'eccepcionata nullità del dibattimento, quindi della sentenza appellata, per la pretesa violazione del diritto delle parti a fornire la prova di cui all'art. 190 c.p., con conseguente nullità che assumerebbe rilevanza ex art. 178 lett. c) c.p.p.



Discende da quanto osservato l'infondatezza del motivo di gravame finora esaminato.

6.3.3 *La questione di nullità del dibattimento, dell'ordinanza 13.12.2010 e della sentenza di primo grado per reiterate violazioni del diritto di difesa con conseguente restituzione degli atti al primo Giudice: e ciò per il mancato deposito, nel dibattimento, dei dati grezzi e dei documenti utilizzati dai consulenti epidemiologi del P.M., per la conseguente impossibilità, per la Difesa, di svolgere un adeguato controesame degli stessi e per la contraddittorietà tra le indicazioni date dal Tribunale in sede di governo dell'istruttoria dibattimentale e la ricostruzione degli istituti operata in motivazione a sostegno della condanna.*

La Difesa dell'imputato Schmidheiny ha riproposto in questa sede la questione avente ad oggetto la necessità, per il difensore, di potere accedere ai *dati grezzi* e ai documenti medici ed anagrafici dai quali erano stati estratti, ad opera dei consulenti del P.M., gli elementi utilizzati per l'elaborazione delle consulenze epidemiologiche: necessità reiteratamente sottolineata nel corso del procedimento e disattesa dal Tribunale che, all'udienza 13.12.2010, pronunciandosi sulla richiesta di acquisizione dei documenti posti a base delle consulenze, affermava che la loro acquisizione non era indispensabile e, soprattutto, non poteva essere considerata preliminarmente necessaria per lo svolgimento del controesame.

Nell'eccepire in questa sede la nullità del dibattimento per la pretesa violazione del diritto di difesa e la conseguente nullità della sentenza (avendo il primo Giudice deciso sulla base delle relazioni di consulenza tecnica disposte dal P.M., sebbene queste fossero carenti nella parte in cui non potevano essere controllate procedendo all'esame dei *dati grezzi*, in quanto non tempestivamente portati a conoscenza delle parti), la Difesa appellante osserva che il diritto delle parti di conoscere gli atti non è funzionale solo alla verifica della congruenza e della genuinità delle prove addotte dal P.M., ma risponde anche all'esigenza di consentire la rilevazione di tutti gli elementi a favore dell'imputato che quel materiale, se controllato, potrebbe



389


offrire. Rileva poi come, ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost. e 6 par. 3 CEDU, la Difesa abbia diritto di accedere a tutti i dati materiali acquisiti dal P.M. Argomenta che, se i consulenti del P.M. si limitano ad offrire soltanto le loro elaborazioni, senza fornire i dati materiali sulla cui base queste elaborazioni sono state svolte, allora si verifica una lesione del diritto di difesa idonea ad inficiare *ab origine* la dialettica processuale ed a determinare una palese violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p., con conseguente nullità del dibattimento, delle ordinanze impugnate e della stessa sentenza appellata (cita, al riguardo, la pronuncia della Corte Europea nel caso Rowe e Davis, 16.02.2000).

In tema, la Corte di Appello osserva quanto segue.

Già si è detto in precedenza, illustrando la questione di costituzionalità sollevata in relazione agli artt. 177, 178 e 179 c.p.p. e la questione di nullità dell'art. 415 bis c.p.p. e del dibattimento, che i *dati grezzi* ai quali la Difesa appellante fa riferimento sono i dati relativi alle patologie ed ai decessi che hanno colpito sia i lavoratori dei quattro stabilimenti Eternit oggetto di osservazione, sia i cittadini soggetti ad esposizione ambientale, dimoranti nei pressi dei quattro siti in esame. Essi sono stati utilizzati dai consulenti tecnici nominati dal P.M. per l'elaborazione delle consulenze epidemiologiche, sulla cui base è stato calcolato il forte eccesso, rispetto alla media, di patologie asbesto-correlate e di morti, con conseguente formulazione, da parte dell'Accusa, di imputazioni che pongono in rilievo un ingentissimo numero di malattie-infortuni ed il conseguente *disastro ambientale*.



Con il termine *dati grezzi*, le Difese degli imputati hanno, dunque, inteso, ed intendono, un materiale eterogeneo e di diversa estrazione (cartelle cliniche dei ricoveri, cartelle sanitarie, certificati ISTAT dei deceduti, certificati di morte, libri matricola dei lavoratori addetti ai vari stabilimenti attestanti i periodi di esposizione, dati statistici), acquisito ed elaborato dai consulenti tecnici nominati dal P.M. per addivenire alle conclusioni espone nelle relazioni da costoro presentate.

Invero, ed in tutta evidenza, come già è stato sottolineato, si tratta di materiale desumibile da archivi di dati acquisibili da



chiunque e, specialmente, da esperti nel campo dell'*epidemiologia*, in relazione al quale, dunque, non sussisteva alcun obbligo di deposito da parte dei consulenti del P.M., che detto materiale avevano utilizzato per portare a termine le rispettive relazioni di consulenza. In ogni caso, va sottolineato che i consulenti tecnici del P.M. hanno comunque evidenziato, nel corso del procedimento, le fonti da cui avevano attinto i dati usati per le indagini e che, dal contraddittorio dibattimentale svoltosi in primo grado, emerge la sostanziale inconsistenza e pretestuosità delle doglianze difensive (al riguardo, si richiamano integralmente le condivisibili osservazioni svolte dal primo Giudice in sentenza: cfr. p. 439 - 443).

Si evince poi dalla documentazione acquisita agli atti, prodotta dal P.M., la seguente situazione: il 31.08.2006, veniva depositato dai consulenti del P.M. l'elenco nominativo dei membri della *coorte* deceduti per patologie che, secondo gli stessi consulenti, erano riconducibili all'amianto (tumori maligni del polmone, mesotelioma della pleura e del peritoneo, asbestosi); il 13.02.2008, il consulente del P.M. Mirabelli, anche a nome degli altri consulenti Magnani e Barone Adesi, depositava le fotocopie dei libri matricola degli stabilimenti di Casale Monferrato e di Cavagnolo, sulla cui base era stato formato l'elenco nominativo dei lavoratori inclusi nelle rispettive coorti; il 5.08.2008, prima dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., veniva inviata al P.M., da parte del consulente tecnico Mirabelli, una missiva chiarificatrice, in cui si dava atto che i consulenti del P.M. non avevano mai disposto degli originali dei libri matricola (la cui produzione era stata reiteratamente invocata dalle Difese degli imputati), né della documentazione giacente presso gli Enti previdenziali (da cui, del resto, essi non avevano attinto dati), né dei certificati storici di residenza e dei libretti di lavoro di parti lese non ex lavoratori, né dei certificati di morte originali inviati all'ISTAT, né di materiale istologico (mai utilizzato direttamente dagli epidemiologi); sempre il 5.08.2008, veniva depositato dal consulente Mirabelli, in formato elettronico, l'archivio anonimizzato (per ragioni di *privacy*) dello stato in vita e delle cause di morte di coloro che erano stati o erano divenuti membri della *coorte*; contestualmente, veniva riferito il programma con il




quale erano stati elaborati i dati (si trattava di un programma ideato dal prof. Marsh, lo stesso epidemiologo poi nominato consulente tecnico dalla Difesa dell'imputato Schmidheiny).

È indubbio, pertanto, che le Difese degli imputati avrebbero potuto autonomamente acquisire il suddetto materiale, che avrebbe consentito loro di ravvisare eventuali incongruenze tra il contenuto delle conclusioni formulate dai consulenti tecnici nominati dal P.M. ed i dati riportati nella documentazione acquisita, nonché di formulare, sulla base di tali incongruenze, ed avvalendosi a tal fine dei propri consulenti di parte, specifiche contestazioni nella sede opportuna, quella dell'esame dibattimentale dei consulenti: esame che, nella specie, è stato ampiamente svolto.


Nessuna violazione del diritto di difesa, pertanto, pare essersi realizzata in concreto, essendo stato dato corso all'istruzione dibattimentale nel pieno rispetto del contraddittorio, su dati ritualmente acquisiti e comunque acquisibili ad opera di tutte le parti processuali.

Per la verità, appare opportuno sottolineare come la questione in esame, avente ad oggetto la mancata messa a disposizione dei *dati grezzi* da parte dei consulenti del P.M., risulti impostata e trattata confusamente nel corso del presente procedimento, senza un'adeguata considerazione delle particolarità che presenta un'indagine epidemiologica, soprattutto una consulenza in materia epidemiologica. Gli epidemiologi operano sulla base di dati di varia natura, in gran parte statistici, ed in collaborazione con vari altri specialisti (ad esempio, gli anatomopatologi) e non dispongono, di norma, dei documenti in cui sono registrati gli eventi di loro interesse; i dati che essi ricavano dallo studio di tali documenti non sono di esclusiva proprietà intellettuale di tali studiosi. Proprie degli epidemiologi sono, invece, le elaborazioni di detti dati, confluenti nel patrimonio di indagine della parte processuale che ha disposto la consulenza tecnica, e destinate ad essere sottoposte al vaglio del contraddittorio dibattimentale: il che, si ripete, nel caso di specie è puntualmente ed ampiamente avvenuto.



La Difesa dell'imputato Schmidheiny si duole poi di un secondo profilo di violazione del diritto di difesa, ravvisandolo nella contraddittorietà tra le indicazioni fornite dal Tribunale in sede di governo dell'istruttoria dibattimentale e la ricostruzione degli istituti dallo stesso operata in sentenza.

Osserva la stessa Difesa come, nelle ordinanze dibattimentali 12.04.2010 e 4.04.2011, il Tribunale abbia fornito alle parti processuali alcune inequivoche indicazioni su quella che sarebbe stata la sfera delle materie stimate rilevanti ai fini della decisione, annunciando che la fattispecie di cui all'art. 437 II comma c.p. doveva essere ricostruita come una circostanza aggravante, e non già come un'ipotesi autonoma di reato, e che le vicende individuali e gli infortuni individuali non potevano avere rilievo nella ricostruzione delle fattispecie oggetto di giudizio. Inoltre, rileva che, dopo avere preso atto delle indicazioni del Tribunale, i Difensori si erano ad esse uniformati ed attenuti, in uno spirito di fattiva e leale collaborazione, e che il radicale mutamento di prospettiva adottato nella sentenza, laddove veniva attribuita rilevanza ai casi individuali nella ricostruzione della fattispecie di cui all'art. 437 II comma c.p., ritenuta un reato autonomo, costituisce un'illegittima violazione del principio di affidamento processuale. Osserva poi come i principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. siano l'espressione rafforzata del generale principio di solidarietà e di collaborazione sancito dall'art. 2 Cost., concernendo essi il rapporto tra potestà punitiva dello Stato e cittadino, e rileva come il diritto della Difesa trovi un'identica solenne affermazione nell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e nell'art. 47 della Carta Europea dei diritti fondamentali. Conclude sottolineando come, nel caso di specie, la violazione del diritto di difesa, attuata mediante la sostanziale denegazione del diritto alla prova (che si è sviluppata sulla base di indicazioni errate, provenienti dal Giudice precedente, circa gli aspetti della causa rilevanti per la decisione), abbia coinvolto la dimensione stessa dell'intervento dell'imputato e l'essenza della relativa attività difensiva, dando luogo alla conseguente nullità del procedimento e della sentenza ex art. 178 lett. c) c.p.p.




L'eccezione non appare fondata, sia pure alla stregua delle precisazioni che seguono.

È prima di tutto pertinente richiamare al riguardo le osservazioni svolte in precedenza circa la formulazione del capo di imputazione sub a) e la sua corretta interpretazione. Pertanto, non si può non ribadire che agli imputati, con la formulazione dell'addebito di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, è stato contestato anche, in forma comprensibile, di avere causato un disastro all'interno degli stabilimenti (poiché, come si è già osservato, gli oltre duemila infortuni indicati sotto il capo a costituiscono innegabilmente un evento unitario, di grandi proporzioni, che integra alla perfezione il concetto di disastro evocato dal secondo comma dell'art. 437 c.p.).

A fronte di tale contestazione, si può, dunque, evincere che le singole malattie-infortuni prese in considerazione non rappresentano gli elementi costitutivi della fattispecie (sicché da esse, diversamente da quanto ha ritenuto il Tribunale, non possono essere fatti decorrere i termini di prescrizione del reato). In questo senso, le affermazioni esposte nelle ordinanze dibattimentali 12.04.2010 e 4.04.2011 impugnate, con le quali è stata sottolineata l'irrilevanza, ai fini probatori, della considerazione specifica di ognuna delle malattie-infortuni verificatesi e degli esiti delle stesse, sono quindi pienamente condivisibili: le singole malattie non rappresentano, infatti, altrettanti eventi del reato in esame, che ha, invece, ad oggetto un fenomeno unitario di enormi proporzioni (il disastro), ancora in atto, del quale le malattie (quelle già verificatesi e quelle che, nella previsione del capo di imputazione, ancora si verificheranno) costituiscono la manifestazione concreta.


L'accertamento avente ad oggetto un tale evento, di natura unitaria, prescinde dai singoli accadimenti che lo integrano. Soccorrono infatti, al riguardo, le indagini epidemiologiche, posto che il loro oggetto di studio è sempre costituito da un gruppo di soggetti, mentre, in nessun caso, esse hanno la funzione di indagare le vicende dei singoli individui (è opportuno rinviare a tale proposito a quanto già specificato sotto la voce *epidemiologia* nel glossario che precede).



L'evento disastro, a differenza delle singole malattie, è effettivamente suscettibile di prova mediante l'esame dei testimoni informati (e non già, dunque, di tutte le persone offese), attraverso l'acquisizione di documentazione atta a comprovare l'insorgenza e la ricorrenza delle patologie asbesto-correlate all'interno della popolazione presa in considerazione e, soprattutto, per mezzo dell'audizione dei consulenti tecnici nominati dalle parti e della lettura delle rispettive relazioni, redatte al precipuo fine di accertare se possa essere correttamente ravvisato un nesso di causalità tra le condizioni di polverosità presenti all'interno degli stabilimenti e le patologie accusate dai dipendenti.

Nel caso di specie, le prove dalle quali dipende l'accertamento del reato di cui al capo a) sono state effettivamente ammesse ed assunte. Non è, pertanto, ravvisabile la nullità prospettata, a condizione che si tenga presente che l'oggetto della contestazione mossa agli imputati è quella di avere omesso le doverose cautele contro gli infortuni sul lavoro, così cagionando un numero indeterminato di malattie-infortuni tra i dipendenti (nella sostanza, dunque, un disastro, come meglio si dirà nel prosieguo).

L'eccezione sarebbe invece pienamente fondata se, come ha ritenuto il Tribunale, si reputasse che ogni singola malattia-infortunio, identificandosi nell'evento, integra uno specifico ed autonomo reato, per il quale il termine di prescrizione va calcolato facendolo decorrere proprio dalla data di verificazione del rispettivo evento (p. 496 della sentenza appellata). In tal caso, dovrebbe essere riconosciuta l'indiscutibile fondatezza delle doglianze difensive. È infatti innegabile che, qualora l'evento del reato di cui all'art. 437 c.p. dovesse essere identificato nell'insorgenza di ciascuna delle malattie-infortuni contestate nel capo di imputazione sub a), la mancata ammissione delle prove relative all'accertamento di ogni singola patologia concretterebbe una violazione del diritto dell'imputato alla prova contraria, garantito dall'art. 495 II comma c.p.p., in conformità con l'art. 6 par. 3 lett. d) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e con l'art. 111 III comma Cost.: il giudice, pronunciandosi in materia di ammissione delle prove, deve,



infatti, attenersi rigorosamente ai parametri indicati dall'art. 190 I comma c.p.p. ed escludere solo le prove vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti, contravvenendo ogni diversa valutazione al diritto delle parti alla prova e concretando, quindi, essa una violazione di legge idonea a viziare la stessa pronuncia.

Occorre tuttavia ripetere che, nel caso di cui si dibatte, il Tribunale, con l'ordinanza 12.04.2010, aveva correttamente rilevato che *i reati contestati non sono quelli direttamente riferibili alle malattie professionali, alle lesioni personali ovvero alle morti che si sono verificate, ma riguardano soltanto le fattispecie di disastro e di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro*. Infatti aveva osservato che *nessuno dei due reati contestati richiede, ai fini della relativa integrazione, la verifica e dunque l'accertamento - di lesioni personali o della morte delle persone*. Infine, aveva soggiunto che tale accertamento non era richiesto, non solo per il delitto di disastro innominato di cui al capo b), ma neppure per il delitto di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro sub a), dal momento che la malattia professionale del lavoratore non si identifica con le specifiche lesioni personali subite da singoli lavoratori e *ben può essere accertata in modo assolutamente impersonale, anche attraverso accurate indagini epidemiologiche*. Aveva pertanto motivato in modo privo di errori la mancata ammissione degli esami testimoniali delle parti civili costituite. È quindi coerente concludere che il modo con cui il Giudice di primo grado ha fatto governo della prova è incensurabile, mentre è criticabile, come già anticipato, la decisione poi assunta, nella parte in cui ha individuato l'evento del reato previsto dall'art. 437 c.p. nell'insorgenza di ogni malattia-infortunio ed ha fatto decorrere da tale insorgenza i termini di prescrizione. Tuttavia, la contraddittorietà ora rilevata non concreta la nullità denunciata negli atti di appello, a condizione, ovviamente, che si intenda che l'oggetto del *thema probandum*, nel caso di specie, è l'accertamento del disastro, sia interno agli stabilimenti che esterno ad essi.

Nei limiti evidenziati, l'eccezione di nullità della quale si è finora discorso deve, pertanto, essere rigettata.




Anche con riferimento al disposto di cui all'art. 187 III comma c.p.p., pure evocato dalla Difesa appellante, non si può fondatamente ritenere che sia stata realizzata una lesione del diritto alla prova contraria. Come infatti bene si ricava da quanto appena detto, non rappresentando le malattie-infortuni gli eventi del reato sub a), ma essendo le stesse mere manifestazioni di un unico evento più ampio (il disastro) che le ricomprende tutte, il danno nella specie risarcibile alle persone offese dal reato di cui all'art. 437 II comma c.p. è un mero danno da esposizione all'amianto, che non contempla gli effetti personali determinati da tale esposizione (lesioni personali sfociate in malattie asbesto-correlate o decessi). È dunque un danno suscettibile di essere provato sulla base delle risultanze processuali acquisite attraverso l'attività istruttoria svoltasi nel contraddittorio tra le parti: cioè sulla base delle audizioni testimoniali, della documentazione acquisita e delle consulenze epidemiologiche.

6.3.4 *La questione di nullità della sentenza per difetto di correlazione*

La Difesa dell'imputato Schmidheiny lamenta la violazione, nel presente procedimento, del principio di correlazione tra accusa e sentenza sancito dall'art. 522 c.p.p., osservando che tale principio costituisce l'emanazione diretta della regola del contraddittorio e del suo corollario, secondo cui nessuno può essere condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto difendersi.


Ciò premesso, l'appellante argomenta che, in dibattimento, a fronte della formulazione dell'imputazione sub a), in sede di richieste di ammissione delle prove, era stato invocato l'esame delle persone offese indicate negli elenchi allegati al capo d'imputazione, nonché quello delle parti civili costituite in udienza, trattandosi di esami ritenuti necessari, non solo per valutare il *quantum* delle pretese risarcitorie, ma soprattutto per stabilire la correlazione tra l'esposizione all'amianto e le conseguenti malattie o morti, dunque per provare i fatti di causa; e ciò, in ossequio al disposto dell'art. 187 c.p.p. considerato nella sua interezza (e quindi, anche in relazione a quanto previsto nel



terzo comma dell'art. 187 c.p.p.). Rileva ancora come, in quella sede, gli imputati fossero stati chiamati a difendersi in ordine ad attività criminose che, secondo le contestazioni, avevano provocato effetti naturalistici addebitati *sub specie* di circostanze aggravanti dei reati e come, per difendersi in relazione a questi addebiti, fosse indispensabile procedere ad una valutazione dei singoli accadimenti lesivi, che si assumevano essere la conseguenza delle condotte illecite, indicati come elementi integranti delle fattispecie concrete contestate.

Il Tribunale, con l'ordinanza impugnata 12.04.2010, più volte richiamata, respingeva le suddette richieste istruttorie. Tra l'altro osservava, come già ricordato, che i reati contestati ... *non sono quelli direttamente riferibili alle malattie professionali, alle lesioni personali ovvero alle morti che si sono verificate, ma riguardano soltanto le fattispecie di disastro e di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro*; che nessuno dei due reati contestati richiedeva, ai fini della relativa integrazione, la verifica, e dunque l'accertamento, delle lesioni personali o della morte delle persone; che, mentre il primo comma dell'art. 437 c.p. disciplina un reato di pericolo, il secondo comma richiede la verifica di un danno per l'integrazione dell'ipotesi aggravata; che l'aggravante è costituita dal conseguimento di un infortunio, al quale è equiparata la malattia professionale del lavoratore; che, tuttavia, l'infortunio non si identifica con le specifiche lesioni personali subite dai singoli lavoratori e ben può essere accertato in modo assolutamente impersonale, ad esempio anche attraverso accurate indagini epidemiologiche; che, pertanto, l'esame testimoniale delle parti civili non poteva considerarsi direttamente pertinente ai reati contestati.

La Difesa appellante oppone come, in tale ordinanza, il Tribunale, tra l'altro, abbia precisato il tenore dell'imputazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio, escludendo le prove testimoniali ritenute irrilevanti in relazione al merito della causa. Sottolinea come, nella successiva ordinanza 4.04.2011, con cui veniva rigettata la richiesta di perizia formulata dalla Difesa Schmidheiny ex art. 507 c.p.p., sia stata ribadita tale interpretazione e come, invece, in sentenza, il Tribunale abbia ritenuto la fattispecie contestata di cui all'art. 437 II comma c.p.





un'autonoma figura di reato ed abbia concluso affermando che il calcolo dei termini prescrizionali avrebbe dovuto essere valutato facendolo decorrere dalla verifica di ciascun evento, costituito, per ogni reato, dall'insorgenza della rispettiva malattia.

Dunque, sottolinea l'appellante, il Tribunale, nella sentenza gravata, non ha dato una interpretazione unitaria della fattispecie, ma, attribuendo rilevanza alle singole conseguenze lesive della condotta contestata agli imputati ai fini della sussistenza del reato in questione e qualificando le malattie-infortuni come eventi del medesimo, si è pronunciato su fatti ritenuti, in un primo momento, del tutto estranei all'imputazione, con conseguente lesione dei diritti di difesa degli imputati, poiché ha limitato la loro possibilità di difendersi in relazione ad un'interpretazione dell'addebito esplicitata dal Giudice soltanto in sentenza.

L'appellante lamenta, perciò, l'avvenuta induzione in errore degli imputati da parte del Tribunale circa il reale oggetto della contestazione, con conseguenze violazione del principio di affidamento processuale, manifestazione del principio costituzionale di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione. Sostiene che, di due alternative, una sola può essere ammessa: o i singoli accadimenti lesivi sono estranei alla fattispecie di cui all'art. 437 c.p. contestata nel presente procedimento (come ha ritenuto il primo Giudice nell'ordinanza richiamata) ed il reato si consuma perciò con la mera condotta (cessata con la chiusura degli stabilimenti); oppure, le malattie-infortuni sono elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, in quanto rappresentano gli eventi dello stesso, ed allora debbono formare oggetto di prova, ai sensi del disposto di cui all'art. 187 c.p.p.

La Difesa appellante richiama, a sostegno dell'assunto, la giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. pen., sez. VI, 10.07.2000), secondo la quale il principio di correlazione tra accusa e sentenza non va inteso in senso rigorosamente meccanicistico e formale, ma conformemente al suo scopo ed alla sua funzione, in senso realistico e sostanziale, dovendosene escludere la violazione ogniqualvolta l'imputato sia stato in



concreto in grado di difendersi compiutamente. Sottolinea come, nel caso di specie, la mancata contestazione, dall'inizio del giudizio, dei singoli accadimenti lesivi come eventi del reato di cui all'art. 437 II comma c.p., abbia inciso sul corretto svolgimento del contraddittorio in quanto, con riferimento ad essi, era stata rigettata la richiesta difensiva di assunzione delle prove testimoniali, definite manifestamente irrilevanti dal primo Giudice. Osserva poi come, rispetto alla giurisprudenza nazionale in tema di esercizio del potere del giudice di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, la Corte di Strasburgo esiga un più alto livello di protezione del diritto dell'accusato ad un equo processo, sottolineando come il diritto dell'accusato ad essere informato dell'addebito elevato nei suoi confronti riguardi, non solo i fatti materiali, ma anche l'inquadramento giuridico attribuito a tali fatti.

La stessa Difesa rileva ancora come, seguendo l'interpretazione fornita dal Tribunale nella sentenza (secondo cui ogni singola malattia, identificandosi nell'evento, integra uno specifico ed autonomo reato), non vi sia corrispondenza tra l'accusa contestata agli imputati e l'enunciato decisorio, poichè i singoli accadimenti lesivi, qualificati come circostanze aggravanti nel decreto che ha disposto il giudizio e nell'ordinanza pronunciata sulle prove, sono divenuti elementi costitutivi della fattispecie nella sentenza. Conclude, pertanto, eccependo la nullità della sentenza appellata per difetto di contestazione, ai sensi dell'art. 522 c.p.p.

La Corte di Appello osserva quanto segue.

Prima di affrontare in termini generali l'argomento avente ad oggetto la correlazione tra accusa e sentenza, occorre ribadire quanto già chiarito nel punto in cui è stata esaminata l'eccezione di nullità del dibattimento per violazione del diritto di difesa, circa la condivisibile interpretazione fornita dal Tribunale nelle ordinanze 12.04.2010 e 4.04.2011 in tema di prove (impugnate in questa sede). Infatti, in tali pronunce, il primo Giudice ha cristallizzato in termini precisi, e perfettamente corrispondenti al tenore effettivo dell'addebito sub a), l'imputazione contestata sotto tale capo, sottolineando che l'oggetto della contestazione





non doveva essere ravvisato nelle singole malattie-infortuni e negli esiti lesivi dell'integrità fisica a queste conseguiti.

Le singole malattie-infortuni non costituiscono, in realtà, come già si è avuto modo di rilevare, gli eventi del reato in esame, e ciò anche nell'ipotesi che si accetti la configurazione della fattispecie di cui all'art. 437 II comma c.p. come titolo autonomo di reato (e non come mera circostanza aggravante). Non si può cioè tralasciare di rilevare nuovamente come l'evento proprio del reato contestato sotto il capo a) sia un fenomeno di enormi proporzioni, che dev'essere considerato nel suo complesso, e come le singole malattie-infortuni (quelle già verificatesi e quelle destinate a verificarsi ancora) ne costituiscano la concreta manifestazione. Esso è, quindi, un disastro nell'accezione del concetto definito dalla giurisprudenza.

In conclusione, dunque, non si può affermare che la Difesa degli imputati sia stata fuorviata circa il reale oggetto della contestazione dalla lettura delle due citate ordinanze.

Il fatto che, in sentenza, il primo Giudice, formulando un'interpretazione sostanzialmente contraddittoria rispetto a quanto affermato nelle ordinanze 12.04.2010 e 4.04.2011, abbia poi parcellizzato il reato di cui al capo a), individuando la decorrenza dei termini prescrizionali in relazione a ciascuno dei reati previsti dall'art. 437 II comma c.p. (di cui implicitamente riconosceva la configurabilità) dalla manifestazione di ciascuna malattia-infortunio, non infirma la correttezza del ragionamento seguito nel fornire alle parti indicazioni in ordine al *thema probandum*. Il Tribunale è infatti pervenuto a tale non condivisibile conclusione (dalla quale si è già avuto modo di dissentire), partendo da premesse corrette in punto natura ed oggetto dell'imputazione: sulla base di queste premesse, si è svolto il contraddittorio tra le parti.

La rilevata incoerenza tra le corrette indicazioni fornite alle parti nelle ordinanze prima richiamate in tema di prove e la non conseguente conclusione alla quale il Tribunale è invece pervenuto in punto decorrenza dei termini prescrizionali della fattispecie di cui al capo a), non solo non determina la nullità del dibattimento, ma non produce neppure la nullità della sentenza




ex art. 522 c.p.p. Concreta soltanto un'incongruenza di ordine logico-giuridico, che non attiene all'oggetto dell'imputazione, ma rappresenta una deviazione finale, da parte del primo Giudice, dal percorso logico argomentativo, seguendo il quale, nel giudizio, aveva segnalato alle parti la corretta lettura della contestazione in esame. Come tale, l'incongruenza in cui il Tribunale è incorso nell'individuare i termini di prescrizione del reato, o meglio dei plurimi reati ritenuti sub a), non determina una nullità per difetto di correlazione tra il fatto descritto nel decreto che ha disposto il giudizio e quello ritenuto in sentenza.

Che non si sia realizzato, nel caso di specie (pure alla luce della peculiarità che presenta il caso in esame, desumibile da quanto si è avuto modo di premettere), un difetto di correlazione tra il fatto descritto nel capo di imputazione e quello ritenuto in sentenza, si comprende poi, senza possibilità di equivoco, se viene riservata un'adeguata attenzione alla giurisprudenza consolidatasi in tema di difetto di contestazione rilevante a mente degli artt. 521 e 522 c.p.p.

Secondo l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, si ha mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza (con la conseguente nullità della sentenza per difetto di contestazione), quando vi sia stata un'immutazione del fatto tale da determinare uno stravolgimento dell'imputazione originaria: quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi cioè, rispetto a quello contestato, in rapporto di ontologica eterogeneità o incompatibilità, nel senso che venga a realizzarsi una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto in tal modo di fronte ad un fatto *nuovo*, rispetto al quale egli non abbia alcuna possibilità di effettiva difesa (cfr., per tutte: Cass. pen., sez. I, 27.10.1997, n. 9958, Carelli ed altri).

Nel caso di specie, non si è invece verificato nessuno stravolgimento di tal genere, ma solo è stata data al fatto una diversa qualificazione giuridica: le ipotesi criminose previste dagli artt. 437 cpv. e 434 cpv. c.p. sono state considerate non come circostanze aggravanti, bensì come reati autonomi.




Dunque, mentre l'immutazione del fatto deve essere contestata all'imputato a pena di nullità (in forza dell'art. 521 secondo comma c.p.p. in relazione all'art. 522 stesso codice), l'erronea qualificazione giuridica dello stesso può, invece, sempre essere corretta dal giudice, tenuto a dare al fatto contestato l'esatta definizione giuridica (in virtù dell'art. 521 I comma c.p.p. per il giudizio di primo grado e dell'art. 597 c.p.p. per l'appello: cfr. Cass. pen., sez. I, 10.11.1997, n. 11107, P.M. in proc. Fancello): la situazione, pertanto, non determina nullità.

La sentenza, apparentemente in contrasto con l'indirizzo interpretativo testé richiamato, della Corte Europea di Giustizia (sentenza 11.12.2007, Drassic contro Italia, ric. n. 25575/04), citata dalla Difesa appellante a conforto del proprio assunto in tema di diversa qualificazione giuridica, in realtà, si limita a sanzionare l'eventualità che una diversa qualificazione giuridica venga attribuita al fatto nel giudizio di legittimità, in una situazione processuale in cui l'imputato non abbia avuto, nel corso del giudizio di merito, la possibilità di formulare le proprie difese in ordine a tale diversa qualificazione. Dunque, essa non si attaglia al caso di specie, poiché questo è occorso nel giudizio di merito.

Del resto, in data successiva alla sentenza Drassic, la Cassazione, tornando ad affrontare il tema della correlazione tra imputazione e sentenza e facendo espresso riferimento al precedente costituito dalla pronuncia suddetta, ha affermato la possibilità che la diversa qualificazione giuridica del fatto venga effettuata *ex officio* per la prima volta in sede di appello o di legittimità (così: Cass. pen., sez. VI, 21.06.2012, n. 24631, Cusumano; Cass. pen., sez. VI, 12.09.2012, n. 34958, Genovese e altri; Cass. pen., sez. II, 21.08.2012, n. 32840, Damjanovic e altri), ribadendo il principio che la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice è assicurata quando l'imputato abbia comunque avuto modo di interloquire sul tema in una delle fasi o in uno dei gradi del procedimento.

Ebbene, nel presente procedimento, gli imputati hanno potuto avanzare senza impedimenti le loro difese, discutendo la



qualificazione giuridica che avrebbe dovuto essere data ai fatti contestati. Invero, il tema dell'esatta qualificazione giuridica, affrontato dalle parti nel corso della discussione finale durante il dibattimento di primo grado, era già stato trattato nel corso dell'udienza preliminare dalle Difese degli stessi imputati (memorie Schimidheiny e de Cartier 6.07.2009) e dal G.U.P. (ordinanza 22.07.2009, concernente la questione di incompetenza per territorio e la questione di nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.).



Per tutte le considerazioni esposte, dunque, l'eccezione finora esaminata deve essere respinta.

6.3.5 *La questione di nullità della sentenza per difetto di motivazione ex artt. 125, 192, 546 comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione ai monitoraggi delle polveri effettuati presso gli stabilimenti Eternit nel periodo di interesse processuale.*

Con questo motivo di doglianza, la Difesa dell'imputato Schmidheiny impugna il punto 6 della sentenza impugnata (riservato ai *valori limite di soglia*) ed eccepisce la nullità della stessa, deducendo la carenza di motivazione, in particolare per avere il primo Giudice omesso di enunciare le ragioni in forza delle quali ha ritenuto non attendibili le prove contrarie, ovvero le considerazioni svolte dal consulente tecnico della Difesa Giuseppe Nano in disaccordo con quelle provenienti dai consulenti tecnici nominati dal P.M.

La Difesa appellante rileva come il Tribunale abbia totalmente omesso di prendere in considerazione le argomentazioni, orali e scritte, provenienti dal proprio consulente tecnico di parte e su questo rilievo fonda l'eccezione di nullità, denunciando un vizio di mancanza di motivazione.

Occorre in questa sede rinviare a quanto già evidenziato nelle pagine precedenti (in sede di esame della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto il decorso del tempo intervenuto tra le condotte delittuose in esame ed il processo) anche attraverso il richiamo della giurisprudenza formatasi in materia di nullità di ordinanze e di sentenze per difetto di motivazione:





tale nullità sussiste solo se i predetti provvedimenti risultino totalmente e sostanzialmente privi di motivazione, o motivati in termini contraddittori, sì da impedire la comprensione del filo logico seguito dal giudice e sfociato nella pronuncia.

Così pacificamente non è nel caso di specie e, per questo motivo, indubbiamente la nullità eccepita non sussiste.

È certo vero che, all'apparenza, la sentenza impugnata sembrerebbe trascurare quanto ha scritto e dichiarato in udienza il consulente Nano, in punto monitoraggio delle polveri effettuato presso gli stabilimenti Eternit nel periodo di interesse processuale (in quanto nella motivazione le tesi da tale consulente sostenute non vengono mai richiamate e specificamente confutate), ma è altresì innegabile che, dal contenuto dell'ampio apparato motivazionale esposto dal Giudice di prime cure in ordine alla questione relativa al monitoraggio delle polveri negli stabilimenti Eternit (cfr. da p. 320 a p. 338 della sentenza), si evince, senza possibilità di equivoci, come il collegio abbia valutato comparativamente le diverse argomentazioni, divergenti tra loro, svolte in giudizio dai consulenti tecnici delle parti (Silvestri per il P.M. e Nano per l'imputato Schmidheiny), per addivenire alla conclusione che la tesi sostenuta dal consulente tecnico Silvestri, oltre a provenire da un esperto del settore, dotato di una concreta e specifica esperienza in materia, possiede una maggiore persuasività, essendo corroborata e confermata da ulteriori risultanze probatorie (espressamente richiamate: cfr. p. 327 della sentenza).

Dunque, non si può fondatamente sostenere che la motivazione della sentenza appellata, certamente suscettibile di integrazioni da parte di questo Giudice di appello, configuri, sul punto, una mera petizione di principio e sia, per questa causa, tale da non consentire l'individuazione del percorso logico seguito dal collegio.

Anche l'eccezione di nullità presa in considerazione, pertanto, non appare fondata e va, quindi, respinta.



6.3.6 *La questione relativa alla nullità delle notificazioni al responsabile civile Anova Holding AG*



L'ultima questione preliminare attiene all'eccezione di nullità delle notificazioni effettuate dalle parti civili per la citazione di *Anova Holding AG*, sollevata dalla Difesa del responsabile civile in relazione alla posizione dell'imputato Stephan Schmidheiny per la prima volta avanti questa Corte contestualmente alla sua costituzione in giudizio.

Il difensore di *Anova Holding AG*, con il primo motivo di doglianza, lamenta l'errata notificazione del decreto di citazione a giudizio avanti il Tribunale di Torino della società svizzera in veste di responsabile civile. Chiede, pertanto, di dichiarare la nullità delle notificazioni effettuate dalle parti civili meglio specificate nella tabella di cui all'allegato 1A dell'atto di appello, con conseguente regresso del procedimento alla fase degli atti preliminari al dibattimento, o, in via subordinata, con estromissione, dal presente processo, del responsabile civile, difettando, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, l'esistenza di un valido rapporto processuale da cui poter eventualmente far discendere la condanna.

Nell'atto di gravame, l'appellante sostiene, in particolare, che le parti civili non hanno osservato le formalità richieste per la notifica dei decreti di citazione a giudizio ad *Anova Holding AG* e che, pertanto, la società non si è potuta tempestivamente costituire in primo grado, con conseguente grave lesione del diritto di difesa.

L'appellante ha stilato un preciso riepilogo delle varie formalità seguite dalle parti civili per notificare i rispettivi decreti di citazione a giudizio ad *Anova Holding AG*, suddividendole per categorie omogenee ed evidenziando, in relazione a ciascuna di esse, distinti profili di nullità. Giova dunque seguire analiticamente la sua esposizione.


1) Notificazioni dall'Italia eseguite mediante raccomandata con A.R. inviata direttamente dai difensori delle parti civili al responsabile civile persona giuridica sedente in Svizzera.



L'appellante, attraverso un'articolata argomentazione, intende evidenziare, in primo luogo, che non possono essere adottate per la prima notificazione al responsabile civile - sia esso persona fisica, sia persona giuridica - le formalità previste dall'art. 152 c.p.p., che attribuiscono al difensore la possibilità di eseguire direttamente la notificazione attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La specifica modalità sarebbe, infatti, ostativa alla compatibilità della procedura di notifica in esame (posto che la norma dell'art. 152 c.p.p. esclude che si possa ricorrere a questa forma di notificazione qualora la legge disponga altrimenti) con la disciplina dettata dall'art. 154 secondo comma c.p.p., che, per la notificazione della prima citazione del responsabile civile, prevede obbligatoriamente l'adozione delle forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.

Inoltre, osserva l'appellante come, nel caso in cui il responsabile civile destinatario delle notifiche sia una persona giuridica, il terzo comma dell'art. 154 c.p.p. rinvii alle *forme previste per il processo civile* e, quindi, al comma II dell'art. 142 c.p.c. (e non all'art. 145 c.p.c., specificamente dettato per le notificazioni alle persone giuridiche, n.d.e). Da questa disposizione, a parere dell'appellante *Anova*, si desume l'applicabilità della Convenzione dell'Aja del 1965, che esclude l'ammissibilità delle notificazioni per via postale, prevedendo come regola generale per le notificazioni degli atti giudiziari la via amministrativa, ed attribuendo alle autorità nazionali istituzionalmente competenti all'esecuzione delle notificazioni il compito di eseguire le notificazioni richieste da uno Stato estero (art. 5 comma 1 e art. 10). A ciò deve aggiungersi, secondo l'appellante, la considerazione del fatto che la Svizzera si è opposta all'adozione, nel proprio territorio, delle forme di notificazione previste dall'art. 10 della convenzione citata e, dunque, a qualsiasi forma di notificazione a mezzo posta.

Viene poi sottolineato nell'atto di gravame come l'accordo italo-svizzero e la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale siano applicabili esclusivamente alle autorità pubbliche e non ai soggetti privati e come, in ogni caso, qualora l'applicazione dell'accordo e della Convenzione si ritenesse



estensibile ai privati, sorgerebbero profili di doglianza in relazione al mancato rispetto del termine di trenta giorni dalla data d'udienza indicata nel decreto di citazione.

2) Notificazioni dalla Svizzera con raccomandata A.R. inviata direttamente dai difensori delle parti civili al responsabile civile persona giuridica sedente in Svizzera.


Con riferimento a questo gruppo di notificazioni, l'appellante, oltre a richiamare quanto indicato al punto precedente, rafforza le proprie argomentazioni sottolineando, da un lato, come tale condotta integri il reato di *atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato terzo* ai sensi della normativa svizzera e, dall'altro, come la giurisprudenza escluda che un avvocato italiano possa esercitare i poteri conferitigli dalle leggi italiane al di fuori del territorio dello Stato.

3) Notificazioni a mezzo di telefax trasmesso all'utenza svizzera +41 (0)554151150 autorizzata ex art. 150 c.p.p. dal Presidente della prima sezione penale del Tribunale di Torino con o senza l'ausilio dell'ufficiale giudiziario.

Per quanto attiene a questa tipologia di notificazione, l'appellante sostiene, in primo luogo, che l'utenza in questione non è mai stata riferibile ad *Anova Holding AG* e sollecita le parti civili interessate a provare il contrario, affermando incombere su di loro l'onere probatorio correlato al preventivo accertamento della riferibilità del numero telefonico al responsabile civile.

In secondo luogo, evidenzia che, per gli atti destinati all'imputato, sono espressamente escluse le notificazioni a mezzo telefax, che tale esclusione viene estesa al responsabile civile dall'unanime dottrina e che anche la normativa civilistica non ammette la notificazione a mezzo di telefax, in quanto non sufficientemente affidabile in ordine alla prova della consegna dell'atto.

Infine, pone in risalto come, anche in questo caso, valga quanto già affermato con riferimento all'avvenuta violazione delle convenzioni internazionali, che non contemplano tale strumento di trasmissione degli atti.



4) Notificazioni a mezzo di ufficiale giudiziario eseguite secondo le modalità previste dalla Convenzione dell'Aja.

A parere dell'appellante, le notificazioni, in questo caso, sarebbero state eseguite correttamente, con rispetto delle formalità previste dal combinato disposto degli artt. 154 c.p.p. e 142 c.p.c., ma sarebbero tardive per il mancato rispetto dei termini, come ha correttamente rilevato il Tribunale, che ha escluso le due parti civili nel cui interesse tale modalità di notificazione era stata seguita, le quali, del resto, non hanno impugnato la decisione del primo Giudice.

In conclusione, tutte le notificazioni ritenute nulle sulla base delle argomentazioni succintamente indicate, sarebbero affette da nullità insanabile ex art. 179 c.p.p. o, quantomeno, da nullità a regime intermedio ex art. 178 lett. c) c.p.p. In ogni caso, a prescindere dal regime che regola la nullità, l'appellante osserva, da un lato, che essa è stata eccepita ritualmente e tempestivamente nei termini di cui all'art. 180 c.p.p.; dall'altro, che è certa l'esistenza di un *vulnus* al diritto di difesa del responsabile civile, il quale non è stato messo nelle condizioni di partecipare al giudizio di primo grado, sicché, una volta accertata l'inidoneità della sua *vocatio in iudicium*, l'unico rimedio esperibile, seguendo l'orientamento di una parte della dottrina, consisterebbe nella regressione del procedimento in primo grado, oppure, secondo un altro orientamento, nell'estromissione del responsabile civile, previa dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio nei suoi confronti.

Il Procuratore Generale, nel richiedere il rigetto dell'eccezione in esame, ha rilevato, in primo luogo, che l'art. 150 c.p.p. costituisce una deroga all'art. 154 c.p.p. e consente le notificazioni a mezzo di telefax a soggetti diversi dall'imputato. Ha sostenuto che tale modalità di notificazione è ammissibile anche nei casi in cui si tratti di società sedente all'estero e che, perciò, non sono nulle le notificazioni di cui al punto 3), essendo state eseguite in conformità con quanto aveva disposto il Tribunale autorizzando le parti civili ad eseguire a mezzo telefax le notificazioni del decreto con cui era stata ordinata la citazione



della società *Anova Holding* AG quale responsabile civile per il fatto dell'imputato Stephan Schmidheiny.


In secondo luogo, con riferimento alle notificazioni eseguite a mezzo posta, secondo il parere del P.G., sarebbe applicabile, non già la citata Convenzione dell'Aja, ma la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.04.1959 e, più nello specifico, l'Accordo italo-svizzero del 1998, che la completa e ne agevola l'applicazione, trattandosi della notificazione di un atto processuale penale, con il quale il giudice, dopo averla autorizzata, ordina la citazione del responsabile civile a cura della parte civile che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 c.p.p., funge da *longa manus* dell'Autorità Giudiziaria.

Per quanto riguarda, infine, le notificazioni ritenute tardive, il P.G. ha evidenziato che le nullità attinenti all'intervento del responsabile civile non costituiscono nullità assolute e insanabili, quindi rilevabili d'ufficio ai sensi dell'art. 179 c.p.p., ma nullità di ordine generale previste dall'art. 178 lett. c) c.p.p., che devono essere eccepite e fatte valere dall'interessato entro termini previsti a pena di decadenza.

La Corte di Appello rileva quanto segue.

La nullità della citazione del responsabile civile, prevista dall'art. 83 V comma c.p.p. nel caso di nullità della notificazione del decreto con il quale viene autorizzata dal giudice a citarlo, dà luogo, in effetti, ad una nullità a regime intermedio soggetta a sanatoria, qualora non sia stata dedotta nelle forme e nei tempi prescritti dall'art. 180 c.p.p., ossia prima della deliberazione della sentenza di primo grado.

Tale nullità, nel caso di specie, si è sanata, non essendo stata eccepita tempestivamente dalla parte che vi aveva interesse, la quale non è comparsa in primo grado e si è costituita nel giudizio di appello, deducendo tardivamente eccezioni concernenti soltanto le formalità di esecuzione della maggior parte delle notificazioni (punti 1, 2 e 3) e da esse facendo discendere la mancata conoscenza formale della celebrazione del giudizio da parte della società citata in quanto responsabile civile. Del resto, tutti gli atti di citazione risultano essere



comunque pervenuti al destinatario (cfr. al riguardo le relate di notifica, nonché la corrispondenza tra il numero di telefax utilizzato e l'utenza svizzera intestata ad *Anova Holding AG*, desumibile dal sito ufficiale della società su internet), al quale incombeva l'onere di comparire avanti al Tribunale per fare valere le eventuali irregolarità, facoltà dalla quale risulta attualmente decaduto.

Appaiono, infatti, pienamente condivisibili le conclusioni del Procuratore Generale con riferimento alle notificazioni autorizzate a mezzo telefax: le stesse sono avvenute ad utenza che risulta riferibile ad *Anova Holding AG*, facendo prova fino a querela di falso l'attestazione in tale senso dell'Ufficiale Giudiziario.

Per quanto attiene alle notificazioni eseguite a mezzo posta, poi, appare improprio il richiamo alla disciplina dettata per le notificazioni alle persone fisiche dall'art. 142 secondo comma c.p.c. e, conseguentemente, il richiamo alla Convenzione dell'Aja. È dato obiettare che si versa in materia penale e si tratta, quindi, di notificazione di atto processuale emesso dall'Autorità Giudiziaria, da eseguirsi, ex art. 83 IV comma c.p.p., a cura della parte civile, quale *longa manus* del giudice, il quale ha già vagliato positivamente la regolare instaurazione del rapporto processuale (nel caso di specie, come si è detto, il primo Giudice aveva già escluso le posizioni di due parti civili, le quali non hanno impugnato le determinazioni assunte dal Tribunale al riguardo).